

## CCXXIV.

## 2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1910

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

## I N D I C E.

<b>Atti vari</b> . . . . .	Pag. 10000	CALLAINI. . . . .	Pag. 9950-63-65
<b>Comunicazioni</b> della Presidenza ( <i>Ringraziamenti</i> ). . . . .	9924	CASALINI. . . . .	9949-51-57-58
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione</i> ):		CICCARONE. . . . .	9986
Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione ( <i>Modificato dal Senato</i> ) . . . . .	9925	CICCOTTI. . . . .	9942
Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa nazionale di previdenza. . . . .	9927	CIMATI. . . . .	9963
Modificazioni alla legge sulla risoluzione delle controversie doganali . . . . .	9928	COMANDINI. . . . .	9933-55
Convalidazione del regio decreto portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali . . . . .	9930	CORIS. . . . .	9934-36-52
Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e in Torino (francobolli e cartoline). . . . .	9930	CREDARO, <i>ministro</i> . . . . .	9933
Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali. . . . .	9930	9934-35-37-38-39-45-50-51-55-57-58-60-65-66-69-86	
AMICI VENCENSLAO . . . . .	9932	DAL VERME . . . . .	9962-64-65
Contributo dello Stato alla prevalenza contro la disoccupazione involontaria . . . . .	9988	DE FELICE-GIUFRIDA . . . . .	9949-50-57-58
Provvedimenti per la mutualità scolastica. . . . .	9989	DE LUCA ANANIA . . . . .	9955
PRESIDENTE . . . . .	9989	DENTICE . . . . .	9948-50-53-56
VALERI, <i>della Commissione</i> . . . . .	9989	FURNARI. . . . .	9954
Modificazioni alla legge di ordinamento del Corpo della regia guardia di finanza ( <i>Discussione</i> ) . . . . .	9990	GIRARDINI. . . . .	9951-53
CHIESA EUGENIO . . . . .	9992	GREPPI. . . . .	9941
Istituzione di un ispettorato del lavoro . . . . .	9992	LEONARDI . . . . .	9958
TURATI, <i>relatore</i> . . . . .	9993	LIBERTINI GESUALDO . . . . .	9952
<b>Istruzione</b> elementare e popolare ( <i>Seguito e fine della discussione del disegno di legge</i> ). . . . .	9932	LUCIFERO. . . . .	9937
BACCELLI ALFREDO . . . . .	9952-56	MARGARIA . . . . .	9934-55-56
BERTOLINI . . . . .	9835-58-68	ORLANDO V. E. . . . .	9914
BASLINI . . . . .	9936-37-51	RATTONE. . . . .	9959-60
BADALONI . . . . .	9967-69	RICHARD . . . . .	9932-33-60
BERTI . . . . .	9955	ROMANIN-JACUR. . . . .	9919
BIANCHI LEONARDO, <i>presidente della Commissione</i> . . . . .	9932-36-39-86	ROSADI. . . . .	9938-39-40-43-50
CABRINI . . . . .	9932-66	RUBINI. . . . .	9935-36-86
		SOULIER . . . . .	9959
		TEDESCO, <i>ministro</i> . . . . .	9964
		TORRE, <i>relatore</i> . . . . .	9933-51-56-58-59-60-66-69
		TURATI . . . . .	9937-41
		ZACCAGNINO . . . . .	9966
		Coordinamento del disegno di legge:	
		TORRE, <i>relatore</i> . . . . .	9998
		<b>Mozioni</b> ( <i>Lettura</i> ):	
		Costruzione della linea ferroviaria Ostiglia-Camposampiero-Treviso (ELLERO) . . . . .	10000
		Sopraprezzo delle azioni industriali e bancarie (GRAFFAGNI). . . . .	10000
		<b>Osservazioni e proposte:</b>	
		Banca centrale della cooperazione e del lavoro . . . . .	9997
		CABRINI . . . . .	9972
		LUZZATTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	9997
		Lavori parlamentari:	
		PRESIDENTE . . . . .	9925
		<b>Proposta di legge</b> ( <i>sospesa la discussione</i> ):	
		Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli ex deputati. . . . .	9997
		APRILE. . . . .	9997
		GALLINI, <i>relatore</i> . . . . .	9998
		GUICCIARDINI . . . . .	9997

**Proroga** dei lavori parlamentari e **plauso** al Presidente:

LIZZATTI, <i>presidente del Consiglio</i> . . . . .	Pag. 10002
PRESIDENTE . . . . .	10002
RUBINI . . . . .	9986

**Sorteggio** di una Commissione . . . . . 9925**Votazioni** (*Risultamento*):

nominale:

di tre componenti il Consiglio superiore delle acque e foreste . . . . . 9946

segreta:

Istituzione del servizio tecnico e di un corso tecnico superiore di artiglieria . . . . . 9945

Istituzione del regio Comitato talassografico italiano . . . . . 9945

Modificazioni alla tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno . . . . . 9946

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza amministrativa della Cas a medesima . . . . . 9946

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse . . . . . 9946

Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e notarile . . . . . 9946

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404 sulla Camera agrumaria di Messina . . . . . 9946

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato . . . . . 9946

Provvedimenti per il personale della pubblica istruzione . . . . . 9986

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa nazionale di previdenza . . . . . 9986

Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali . . . . . 9986

Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino (francobolli e cartoline) . . . . . 9987

Convalidazione del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali . . . . . 9987

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111 . . . . . 9987

Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare . . . . . 10001

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria . . . . . 10001

Provvedimenti per la mutualità scolastica . . . . . 10001

Istituzione di un ispettorato del lavoro . . . . . 10001

Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guardia di finanza . . . . . 10001

La seduta comincia alle 14.5.

CAMERINI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente.*(È approvato).***Petizione.**

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto di una petizione:

CAMERINI, *segretario legge*:

7033. L'Unione delle Camere di commercio fa voti che le spese elettorali per le elezioni dei collegi dei probiviri per l'agricoltura, industria e commercio non siano poste a carico delle Camere di commercio.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi per motivi di famiglia gli onorevoli Cornaggia, di giorni 5; Cesare Nava di 5; Enrico Morelli, di 3; Ottorino Nava di 3. Per ufficio pubblico l'onorevole Messedaglia, di giorni 4.

*(Sono concessuti).***Comunicazioni del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera i seguenti telegrammi:

« I figli di Giovanni Schiaparelli profondamente commossi ringraziano la Camera dei deputati e l'illustre suo Presidente per la parte presa al loro dolore.

« Attilio Schiaparelli ».

« A nome della cittadinanza di Savigliano ringrazio codesta onerevole Camera dei deputati, che, commemorando il sommo saviglianese testè defunto in Milano, rivolse con cortese pensiero alla città, che ebbe la fortuna di dare i natali all'astronomo Schiaparelli, parole di simpatia e di conforto, nonchè l'Eccellenza Vostra che si degnava farsi interprete dei sentimenti gentili ed affettuosi.

« Il Sindaco: Pio ».

La Corte dei conti comunica che nella seconda quindicina del mese di giugno scorso non fu eseguita alcuna registrazione con riserva.

## Sui lavori parlamentari.

**PRESIDENTE.** Per rendere più solleciti, ma ordinati, i nostri lavori, propongo che, nella seduta d'oggi, essi si svolgano nel modo seguente.

Secondo quanto è stabilito nell'ordine del giorno, si procederà prima alla votazione segreta per la nomina di tre componenti il Consiglio superiore delle acque e foreste; dei due disegni di legge relativi all'istituzione del servizio tecnico di artiglieria ed all'istituzione del Comitato talasografico, che non poterono essere votati ieri, nonché dei sei disegni di legge che sono stati discussi nella seduta antimeridiana d'oggi. A tal uopo la Camera dovrebbe autorizzarmi ad eccedere, in via affatto eccezionale, i limitisti abilitati dal regolamento per simili votazioni. (*Approvazioni*).

Si lascerebbero poi aperte le urne, e si procederebbe alla discussione dei sei disegni di legge che fino da ieri furono da me iscritti nell'ordine del giorno della seduta pomeridiana, portandoli prima di quello riguardante i provvedimenti per la scuola. Si farebbe quindi la votazione segreta di questi disegni di legge, e poscia si riprenderebbe la discussione sui provvedimenti per la scuola.

Esaurita questa, e lasciando alla Commissione il tempo per provvedere al coordinamento, si potrebbero discutere i disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno della seduta antimeridiana, non ancora esaminati; ed infine si procederebbe alla votazione, tanto di questi ultimi, quanto del disegno di legge riguardante i provvedimenti per la scuola. (*Vive approvazioni*).

Non essendovi osservazioni in contrario, quest'ordine di lavori s'intenderà approvato.

(*È approvato*).

Prima di procedere alla votazione segreta sorteggerò la Commissione di scrutinio per la nomina dei tre componenti il Consiglio superiore delle acque e foreste.

(*Si fa il sorteggio*).

La Commissione di scrutinio per la nomina di tre componenti il Consiglio superiore delle acque e foreste rimane composta degli onorevoli: Gangitano, Carboni-Boj, Cavagnari, Santoliquido, Moschini, Della Pietra, Barnabei, Pacetti e Luigi Rossi.

Procediamo ora alla votazione segreta per la nomina dei tre componenti il Consiglio superiore delle acque

votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico di artiglieria;

Istituzione del regio Comitato talasografico italiano;

Modificazioni alla tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno;

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima;

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse;

Riordinamento del Casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e notarile;

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina;

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.

Si faccia la chiama.

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

**PRESIDENTE.** Si lasceranno aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

### Approvazione del disegno di legge; Provvedimenti sul personale del Ministero dell'istruzione pubblica.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti sul personale del Ministero dell'istruzione pubblica, modificato dal Senato.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge; (*V. Stampato n. 402-c*).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

Sarà istituito un Comitato di cinque membri, da nominarsi per decreto Reale udito il Consiglio dei ministri, per proporre l'esonero dal servizio di quei funzionari del Ministero dell'istruzione pubblica l'opera dei quali non sia ritenuta giovevole all'Am-

I membri del Comitato saranno scelti fuori delle persone dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

I funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni che fossero chiamati a far parte del Comitato non potranno rifiutarsi di accettare e di compiere il mandato.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il Comitato avrà a sua disposizione tutti quanti gli atti dell'inchiesta compiuta dalla Reale Commissione, che fu nominata col Regio decreto 8 marzo 1908, n. 67, e cui furono poi conferiti speciali poteri dalla legge 24 dicembre 1908, n. 773; e su di essi atti, e all'occorrenza su altre sue indagini, fonderà i propri giudizi.

Concretate le proposte di esonero dal servizio, comunicherà per iscritto ai singoli interessati i motivi della proposta relativa invitandoli a presentare nel termine di giorni dieci le proprie osservazioni o giustificazioni.

Potrà anche sentirli personalmente quando lo stimi conveniente, e dovrà sentirli quando essi lo richiedano.

Delibererà quindi in modo definitivo sulla proposta da presentare al ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Comitato presenterà al ministro, tutte insieme o gradatamente, le proposte nominative e concrete, di cui all'articolo precedente, non oltre quattro mesi dal giorno della convocazione. Approvate che esse siano dal Consiglio dei ministri, diverranno definitive, e saranno rese esecutive mediante decreto Reale; nè saranno soggette ad alcun gravame, azione o ricorso, anche straordinari, salvo il ricorso per violazione della legge presente a norma dell'articolo 22 del testo unico sul Consiglio di Stato approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

(È approvato).

#### Art. 4.

I funzionari esonerati dal servizio saranno ammessi a liquidare la pensione, qualora abbiano gli anni di servizio all'uopo richiesti.

Tuttavia, ove il servizio da essi prestato non raggiunga gli anni 25 ma sia almeno

di 20, s'intenderanno ammessi a liquidare la pensione come se avessero 25 anni di servizio.

Coloro che abbiano meno di 20 anni di servizio saranno collocati in disponibilità con intero stipendio e per due anni; decorsi i quali, se non abbiano ottenuto nuovo impiego alla dipendenza di altre pubbliche Amministrazioni, saranno collocati a riposo ed ammessi, od a liquidare la pensione se abbiano raggiunto intanto i 20 anni di servizio od altrimenti la indennità secondo le leggi vigenti; computandosi in ambedue i casi a loro favore come anni di servizio i due anni della disponibilità.

(È approvato).

#### Art. 5.

Qualora nel periodo di quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge vengano fatte domande di collocamento a riposo da parte di funzionari del Ministero della pubblica istruzione, che abbiano almeno 20 anni di servizio, il ministro ha facoltà di accoglierle in conformità dei criteri stabiliti nell'articolo precedente.

In questi casi la pensione, udito il Consiglio dei ministri, potrà, con lo stesso decreto di collocamento a riposo, essere aumentata di una somma fino a lire 500, a seconda del servizio prestato o di particolari circostanze che consiglino uno speciale riguardo.

Gli anni di servizio di cui al presente ed al precedente articolo si computano a norma dell'articolo 176, testo unico della legge sulle pensioni, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

(È approvato).

#### Art. 6.

I posti che, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, siano per vacare, saranno coperti mediante promozioni nel personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, a norma di legge.

Quando tali promozioni non bastassero a coprire tutti i posti vacanti, vi si provvederà o mediante concorsi speciali per titoli o per titoli e per esami, aperti a tutti, o mediante chiamate dal personale di altre Amministrazioni dello Stato, con preferenza ai dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e in ispecial modo a coloro che già vi abbiano fatto buona prova; purchè, in ogni caso, essi siano forniti del titolo richiesto.

I posti che siano per vacare nelle ultime classi delle tre categorie amministrativa, di ragioneria e di ordine, saranno conferiti mediante concorsi pubblici da bandirsi in conformità alle disposizioni vigenti.

Questi concorsi potranno anche essere banditi subito dopo la pubblicazione della legge presente, per il numero dei posti che eventualmente siano per vacare entro sei mesi dalla pubblicazione stessa.

(È approvato).

#### Art. 7.

Gli straordinari ed avventizi che non vengano licenziati formeranno una classe transitoria, conservando ciascuno l'assegno attuale, che sarà aumentato di un decimo ad ogni sessennio a partire dal 1° gennaio 1910.

Tutti costoro potranno sempre prender parte, anche se abbiano superato l'età prescritta, ai concorsi per ammissione nella carriera d'ordine; ed altresì ai concorsi per ammissione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, qualora abbiano i titoli di studio necessari per l'ammissione nell'una o nell'altra di queste due categorie.

Gli straordinari compresi nella tabella A allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1903-904 e successivi con la qualifica di scritture e di scrivani, che non vengano licenziati, saranno nominati, con norme da stabilirsi per decreto Reale, ai posti di applicato che sono o si renderanno vacanti.

Nel caso di licenziamento, in seguito a proposta del Comitato, per l'articolo 1°, come anche nel caso di volontario ritiro per l'articolo 5, sarà in facoltà del ministro di concedere, una volta tanto, agli straordinari e avventizi una indennità che potrà variare da 500 a 2000 lire, secondo la natura e la durata del servizio prestato, e secondo che particolari circostanze consiglino un trattamento speciale.

(È approvato).

#### Art. 8.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di lire 300,000 (a calcolo) destinata esclusivamente al servizio delle pensioni, indennità ed assegni di disponibilità da liquidarsi in conformità delle disposizioni di questa legge.

(È approvato).

#### Art. 9.

Le disposizioni dell'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 335, si applicano, oltre che alle pensioni e alle indennità, anche agli assegni ed ai compensi di qualsiasi natura liquidati a favore degli impiegati dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica per effetto della presente legge.

Dalla promulgazione della presente legge e sino alla data del Real decreto che renderà esecutive le proposte del Comitato di cui al precedente articolo 3, non potranno essere accettate dal tesoro le cessioni notificate dai suddetti impiegati che abbiano meno di otto anni compiuti di servizio.

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Approvazione del disegno di legge: Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa nazionale di previdenza.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 458-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno essendo iscritto, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Presso le corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del pubblico ministero e le preture, che saranno indicate in apposita tabella da approvarsi con decreto reale, prestano servizio gli uscieri.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli uscieri formano un ruolo unico, diviso in più classi, con assegni annui, che non possono essere inferiori a lire novecento, nè superiori a lire millecinquecento.

Il numero degli uscieri, le classi, i rispettivi assegni, le norme per la loro nomina, promozione e disciplina saranno fissate con il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli uscieri, ai fini della pensione, dovranno iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai.

L'iscrizione è obbligatoria per quelli che saranno nominati dopo l'attuazione della presente legge.

Il contributo annuale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza sarà del 9 per cento sull'ammontare dell'assegno: di detta percentuale un terzo dovrà essere corrisposto dall'usciera e due terzi dallo Stato.

(È approvato).

#### Art. 4.

Alla spesa occorrente per gli assegni e pel contributo dello Stato alla Cassa di previdenza, si provvede:

1° con la somma attualmente in bilancio sulle spese di ufficio e destinata al pagamento degli attuali portieri, custodi ed inservienti delle corti e degli uffici del pubblico ministero;

2° con le somme che attualmente si pagano per lo stesso titolo sulle spese di ufficio nei tribunali e per le preture, indicate nella tabella di cui all'articolo 1;

3° con la somma di lire 500,000, quale concorso dello Stato, da iscriversi in aumento al bilancio del Ministero di grazia, giustizia e dei culti.

I prelevamenti di cui ai numeri 1 e 2 saranno stabiliti nella misura corrispondente alle somme che risultano pagate pel personale di servizio dalle singole magistrature, secondo i conti consuntivi dell'esercizio finanziario 1908-1909.

(È approvato).

#### Art. 5.

Il Governo del Re ha facoltà di pubblicare le disposizioni regolamentari e le altre occorrenti per l'attuazione della presente legge, che andrà in vigore il 1° gennaio 1911.

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali.

È stato concordato tra Ministero e Commissione un nuovo testo del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CAMERINI, segretario, legge: (V. Stampato n. 174-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della legge 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali, sono modificati come segue:

Art. 1. In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana, rispetto alla qualificazione delle merci, la dogana redige un verbale della controversia in contraddittorio del contribuente e preleva i campioni della merce, i quali devono essere identificati e suggellati in presenza dello stesso contribuente. Quando non sia possibile prelevare i campioni attesa la qualità della merce, si supplisce con disegni o con una fedele descrizione della merce stessa, fatta d'accordo fra la dogana ed il contribuente, o da due periti a ciò rispettivamente delegati.

Art. 2. Il contribuente può chiedere che la controversia sia deferita al giudizio della Camera di commercio, nella cui giurisdizione si trova la dogana.

La Camera di commercio può deferire l'esame della controversia ad una Commissione di periti da essa nominati per averne parere.

Le spese della perizia sono sostenute dalla Camera di commercio, salva tuttavia a questa la facoltà di farsele rimborsare o anche anticipare dal contribuente che sollevò la controversia.

Art. 3. Qualora il contribuente non abbia chiesto il giudizio della Camera di commercio, ovvero la dogana od il contribuente non creda di accettare il giudizio emesso

dalla Camera, la decisione spetta al ministro delle finanze, udito, salvo nei casi indicati all'articolo 4, il parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

Il ricorso al ministro delle finanze contro il giudizio della Camera di commercio deve presentarsi entro 15 giorni da quello in cui il giudizio è stato comunicato; il contribuente può inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto contenenti le sue ragioni.

*Art. 4.* Nei casi previsti dal precedente articolo gli atti della controversia e il campione della merce, che la dogana deve inviare al ministro, e, nei casi d'appello contro il giudizio della Camera di commercio, le memorie presentate dal contribuente, sono esaminati preventivamente dall'Ufficio tecnico delle dogane.

Il ministro delle finanze, sulle risultanze dell'esame del predetto Ufficio tecnico, può risolvere, senza richiedere il parere del Collegio dei periti, e con decreto motivato, le controversie, per le quali si verifichi una delle condizioni seguenti:

a) quando la controversia riguardi una merce sulla classificazione della quale, in circostanze identiche, già altra volta pronunciato il Collegio dei periti;

b) quando la controversia sia limitata all'accertamento della genuinità, del grado alcoolico o saccarometrico, oppure alla semplice misurazione o determinazione della quantità dei componenti di una merce o di alcuni di essi;

c) quando l'esame degli atti della controversia da parte dell'Ufficio tecnico delle dogane abbia portato a conclusione totalmente favorevole al contribuente;

*Art. 5.* Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente scelto fra i consiglieri di Stato e di dodici membri effettivi e sei supplenti ripartiti come segue:

a) quattro delegati, dei quali due scelti dal ministro delle finanze fra persone non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola o commerciale, del capo del servizio dell'industria e del commercio presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e di un altro delegato scelto dal ministro d'industria, agricoltura e commercio;

b) sei delegati effettivi e sei supplenti scelti dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio fra le persone, aventi distinta competenza in materia industriale, agricola o commerciale, che saranno pro-

poste al detto Consiglio, due per ciascuna da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Consiglio stesso;

c) il direttore generale delle gabelle;

d) il direttore dell'ufficio trattati e legislazione doganale.

L'ufficio di segretario del Collegio è tenuto dal capo della sezione amministrativa aggregata allo Ufficio tecnico delle dogane.

*Art. 6.* Le nomine del presidente e dei membri del collegio dei periti doganali sono fatte con decreto del ministro delle finanze; il Collegio elegge fra i propri membri un vice-presidente.

Gli eletti restano in carica tre anni e possono essere confermati.

I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio solo quando vi siano chiamati per sostituire nei casi di assenza i delegati effettivi designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

*Art. 7.* Interviene alle adunanze del Collegio per gli schiarimenti e le osservazioni di sua competenza, e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico delle dogane.

*Art. 8.* Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, fra i quali almeno tre dei delegati effettivi o supplenti designati dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti ha la preponderanza quello del presidente, o, in sua assenza, del vice presidente.

*Art. 11.* Non vi è luogo a contravvenzione nè ad applicazione di multe, in esito a risoluzioni di controversie promosse sulla qualificazione di merci non previste dalla tariffa o dal repertorio e per le quali debba quindi intervenire il decreto di assimilazione di cui all'articolo 4 delle disposizioni preliminari della tariffa.

*Art. 12.* Finchè la controversia non sia risolta rimane sospeso lo sdoganamento della merce; ma, quando venga depositato o garantito nella sua integrità il dazio richiesto dalla dogana, la merce può essere rilasciata dopo che sia stato redatto il verbale di controversia e siano stati prelevati e identificati i campioni secondo il disposto dell'articolo 1.

*Art. 14.* Con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Collegio dei periti e dell'Ufficio tecnico delle dogane, le formalità per l'esame preventivo dei campioni di cui

all'art. 4, le competenze ai membri del Collegio, e le norme per la liquidazione ed il pagamento delle spese di cui agli articoli 2, 4 e 15 (aggiunto).

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla citata legge del 13 novembre 1887, numero 5028, sono aggiunti i seguenti articoli:

*Art. 15.* Sono a carico del contribuente, quando la risoluzione della controversia abbia confermato il giudizio della dogana, le spese di perizia che, per la classificazione della merce, fossero occorse oltre quelle di cui agli articoli 2 e 4, ed all'infuori dell'opera del Collegio dei periti.

*Art. 16.* Quando ne sia richiesto dal ministro delle finanze, il Collegio dei periti si pronuncia anche sulla classificazione di merci per le quali non esista controversia fra dogane e contribuenti.

(È approvato).

#### Art. 3.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'ufficio attualmente incaricato del servizio delle controversie doganali, che assumerà il titolo di « Ufficio tecnico delle dogane », viene costituito presso la Direzione generale delle gabelle, e per la sua direzione è istituito un posto di ruolo di direttore con lo stipendio annuo di lire settemila, da conferirsi per scelta fra gli ispettori superiori delle gabelle ed i direttori di dogana.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa dei dazi doganali.

Se ne dia lettura.

**CAMERINI, segretario, legge:** (V. Stampato n. 190-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura;

« È convertito in legge il regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Approvazione del disegno di legge: Concorso dello Stato per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concorso dello Stato per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino.

Se ne dia lettura.

**CAMERINI, segretario, legge:** (V. Stampato n. 535-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura;

« Il prezzo di vendita di ciascun francobollo e di ciascuna cartolina, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 751, sarà aumentato di centesimi 5, fatta eccezione per i francobolli da centesimi 2, il cui prezzo sarà aumentato di soli centesimi 3. L'aumento di prezzo andrà a beneficio dei Comitati esecutivi delle feste, mentre l'importo nominale sarà riscosso dall'Amministrazione delle poste, a cui carico starà soltanto la spesa consueta di fabbricazione ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Approvazione del disegno di legge: Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costruzione di nuove linee telefoniche intercomu-



nali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111.

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario*, legge: (V. *Stampato* n. 547-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Il Governo è autorizzato a provvedere con i fondi assegnati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, e entro l'esercizio 1910-11, alla costruzione delle linee ed alla esecuzione dei lavori indicati nella tabella A allegata alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella allegata al disegno di legge.

CAMERINI, *segretario*, legge:

### Allegato A.

Numero	LINEE	Lunghezza in km.	Spesa prevista
<b>Linee da costruirsi su palificazioni telegrafiche</b>			
1	Genova-Milano (bronzo 3 mm.) . . . . .	173	88,000
2	Milano-Como (id.) . . . . .	47	24,000
3	Asti-Torino (id.) . . . . .	56	30,000
4	Chiavenna-Colico (id.) . . . . .	27	13,500
5	Tortona-Voghera (id.) . . . . .	17	8,500
6	Modena-Bologna (id.) . . . . .	39	19,500
7	Imola-Bologna (id.) . . . . .	36	18,000
8	Parma-Pontremoli (id.) . . . . .	78	40,000
9	Rimini-S. Marino (id.) . . . . .	24	20,500
10	Pisa-Livorno N. 1 (id.) . . . . .	21	10,500
11	Pisa-Livorno N. 2 (id.) . . . . .	21	10,500
12	Venezia-Udine (id.) . . . . .	126	63,000
13	Roma-Napoli (id.) . . . . .	257	131,000
14	Napoli-Benevento (id.) . . . . .	61	30,500
15	Catania-Messina (bronzo 4 mm.) . . . . .	100	90,000
16	Napoli-Caserta (id. 3 mm.) . . . . .	38	19,000
			<sup>(a)</sup> 616,500
<b>Linee da costruirsi su palificazioni proprie</b>			
1	Chieti-Castellammare Adriatico (bronzo 2 mm.) . . . . .	20	12,000
2	Chieti-Pescara (id.) . . . . .	17	4,500
3	Novara-Milano (bronzo 3 mm.) . . . . .	50	30,000
4	Genova-Savona (id.) . . . . .	43	17,000
5	Acquisto apparecchi, impianti e sistemazione uffici e spese impreviste. Esperimenti di telefonia multipla e telegrafia e telefonia simultanea . . . . .	—	€0,000
			<sup>(b)</sup> 123,500

(a) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telegrafi che provvede ai relativi lavori.

(b) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telefoni che provvede ai relativi lavori.

PRESIDENTE. L'onorevole Venceslao Amici, insieme con gli onorevoli Scellino, Torlonia, De Amicis, Manna e Ludovico Fusco, ha presentato il seguente emendamento:

« *All'allegato A aggiungere 16-bis: Rieti-Aquila* ».

L'onorevole Venceslao Amici ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMICI VENCESLAO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Seguito della discussione del disegno di legge:

#### Provvedimenti per la scuola elementare popolare.

PRESIDENTE. Procediamo nell'ordine del giorno, salvo a sospendere la discussione per procedere ad una seconda votazione segreta. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sui provvedimenti per la scuola popolare.

Ieri la discussione venne sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 50-bis.

#### Art. 50-ter.

Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari è istituito in ogni comune il Patronato scolastico.

All'assistenza il Patronato provvederà nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni e altri oggetti scolastici.

Inoltre il Patronato verrà in aiuto della diffusione dell'istruzione popolare col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatori ed educatori, col diffondere la mutualità scolastica per l'istituzione di scuole speciali per l'emigrazione e per altri bisogni locali e con tutti gli altri mezzi, che sono ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

L'onorevole Richard insieme con gli onorevoli Celesia, Di Saluzzo, Manfredo Manfredi, Casolini, Agnesi, Berti, Buccelli, Coris, Toscano, propone che al primo comma, dopo le parole « pubbliche scuole elementari », si aggiungano le parole: « e nelle scuole private ».

L'onorevole Richard ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RICHARD. Il mio emendamento, che porta la firma di parecchi altri colleghi, tende ad eliminare un dubbio che può nascere nella lettura dell'articolo 50-ter. Il dubbio consiste in questo, che l'assistenza e il patronato scolastico non possano estendere i loro benefici se non agli alunni iscritti nelle scuole governative.

Voci. È naturale!

RICHARD. Non è naturale, perchè il contrasto fra le scuole private e governative deve scomparire quando si tratta di cosa in cui dobbiamo essere tutti d'accordo, quando cioè si tratta dell'assistenza. Dacchè il Governo non monopolizza l'istruzione elementare popolare e lascia sussistere la scuola popolare, ne viene di conseguenza che noi ci troveremo di fronte al caso di alunni ricchi e di alunni poveri.

Gli alunni poveri possono essere tanto nelle scuole governative quanto in quelle private, e quindi, poichè l'articolo 50-ter provvede alla loro assistenza mediante la refezione scolastica, la concessione di vestiti, ecc., esso non può non estendersi agli alunni poveri anche delle scuole private: in caso diverso sarebbe lesa quella libertà che abbiamo stabilita, che cioè il fanciullo possa frequentare indistintamente la scuola pubblica o quella privata.

E nessuna distinzione può farsi tra poveri che frequentano le scuole governative e poveri che frequentano le scuole private, anche perchè nell'articolo 54 si dice che del patronato fanno parte anche i padri di famiglia senza alcuna distinzione.

Credo che il ministro, che ha già dimostrato di avere idee larghe e liberali, vorrà accettare il nostro emendamento. (*Rumori all'estrema sinistra*).

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. Per completare la proposta dell'onorevole Richard bisognerebbe allora proporre che lo stipendio dei maestri delle scuole private fosse a carico del comune e dello Stato. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

BIANCHI LEONARDO, presidente della Commissione. La Commissione non può accettare l'emendamento dell'onorevole Richard per la semplice ragione che il patronato scolastico, per lo spirito che lo informa, deve riferirsi solamente alla scuola pubblica e non alla privata. Chi non sceglie la

scuola pubblica non può aspirare a questa assistenza. La cosa è così evidente che non può suscitare alcun dubbio.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi associo alle considerazioni dell'onorevole presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Richard, insiste nel suo emendamento?

RICHARD. Insisto. (*Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Richard, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvato*).

Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 50-ter.

(*È approvato*).

Art. 50-*quater*.

Il Patronato è ente morale. Esso è composto di soci fondatori, di soci benemeriti e di soci annuali.

Nello statuto saranno stabilite le condizioni per l'appartenenza a ciascuna categoria di soci.

Il Patronato è amministrato da un Consiglio composto:

a) di tre a sei membri padri o madri di famiglia eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei suoi membri;

b) del direttore didattico nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario, del vice-ispettore scolastico nel comune di sua residenza, o dell'insegnante più anziano negli altri comuni;

c) di un delegato per ciascuna delle associazioni od altre istituzioni locali che concorrano alle spese per l'assistenza designate nello statuto del Patronato;

d) di sei a nove membri eletti dall'assemblea dei soci od oblatori.

Un maestro od una maestra sono designati dall'ispettore ad esercitare le funzioni di segretario.

Il Consiglio elegge dal suo seno il presidente per un triennio.

I membri elettivi durano in carica sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio. I membri scaduti sono rieleggibili.

L'onorevole Comandini propone di aggiungere:

« Il Patronato, nei comuni capoluogo di provincia è amministrato da un Consiglio composto... »

Egli propone inoltre di aggiungere in fine del secondo comma « e di due insegnanti nominati dagli insegnanti del comune ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di parlare.

COMANDINI. Non ho bisogno di fare nè un breve, nè un lungo discorso, perchè credo che l'ultimo emendamento che ho presentato, in una dizione veramente un po' informale, sarà accettato dal Governo e dalla Commissione. Si tratta di applicare il sistema proposto dall'onorevole Credaro a tutti i comuni, salvo che ai comuni capoluogo di provincia, nei quali c'è dovizia di forze finanziarie e anche dovizia di forza intellettuale. Nei comuni capoluoghi di provincia si applicherebbe invece il sistema proposto dalla Commissione, alla quale però, così come al ministro, raccomando l'altro mio emendamento che consiste nel dare una rappresentanza ai maestri nel Patronato scolastico, ammettendo che essi possano nominare due di loro a partecipare al Consiglio amministrativo del Patronato scolastico, in cui possono compiere opera utilissima, se non altro per la conoscenza che hanno dei bisogni e delle necessità dei loro alunni. Noi li includiamo nel Consiglio superiore e sarebbe strano non includerli nel Patronato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRE, *relatore*. La Commissione accetta le due proposte dell'onorevole Comandini, cioè che per i capoluoghi di provincia si segua il sistema proposto dalla Commissione, e per tutti gli altri centri si segua il sistema proposto dall'onorevole ministro. Coordineremo poi le due disposizioni.

Accetta anche la proposta che nel Consiglio del patronato siano compresi due maestri. La Commissione li aveva anche compresi, ma semplicemente come segretari. Quindi quel comma in cui si dice « un maestro od una maestra designati dall'ispettore ad esercitare le funzioni da segretario », rimarrà modificato nel senso che il maestro o la maestra apparterranno di diritto al Consiglio, designati dai loro pari.

PRESIDENTE. Allora sarà meglio sospendere l'approvazione di questo articolo, sino a quando sarà stato redatto in una forma concreta, in guisa da poter essere messo a partito. (*Approvazioni*).

Intanto l'onorevole Margaria propone di *sostituire al penultimo comma*:

« Il Consiglio del patronato scolastico è presieduto dal sindaco, o dall'assessore della pubblica istruzione in sua sostituzione, che ne fa parte ».

L'onorevole Margaria ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARGARIA. Io faccio mia la proposta che era già stata presentata dal ministro, che cioè la presidenza del Consiglio del Patronato scolastico sia effettivamente tenuta dall'assessore della pubblica istruzione. Io però aggiungo: « o il sindaco o l'assessore della pubblica istruzione », perchè mi pare che il Consiglio comunale, che ha il diritto di nomina di parte dei membri di questo Patronato e che ha anche la tutela dei diseredati dalla fortuna, debba avere una parte viva nell'amministrazione del Patronato.

Spero che l'onorevole ministro sarà del mio avviso e vorrà riprendere la proposta che aveva fatta prima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il Patronato scolastico, che è stato iniziato in Italia dal ministro Gianturco nel 1897, ha già reso grandi servizi alle nostre scuole. In questo disegno di legge si tende a dargli un assetto che meglio sodisfi ai bisogni del nostro paese. Certo nessuno può sperare di creare un istituto con un articolo di legge. Ma una legge può e deve cercare di ravvivare energie locali, stimolare tanto l'attività dell'Amministrazione quanto quella dei privati. Credo che la formula proposta, secondo la quale nei capoluoghi di provincia si lascerebbe piena libertà all'iniziativa privata, e negli altri comuni il Patronato dovrebbe essere diretto dall'amministrazione comunale, sia la migliore e quindi mi associo al parere espresso dall'onorevole relatore. E credo sia molto opportuna la proposta del Presidente della Camera di sospendere questo articolo, per formularlo e sottoporlo poi all'approvazione della Camera in sede di coordinamento.

Prego poi l'onorevole Margaria di ritirare il suo emendamento, perchè in sostanza il suo concetto viene accettato.

MARGARIA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora l'approvazione dell'articolo 50-*quater* rimane sospesa.

#### Art. 50-*quinquies*.

Il Patronato avrà un proprio statuto proposto dal Consiglio di amministrazione.

Sulla proposta di statuto dovranno pronunciarsi il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale scolastico.

L'approvazione dello statuto spetta al ministro della pubblica istruzione.

(È approvato).

#### Art. 50-*sexies*.

Il Patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme, che, ai fini dell'assistenza scolastica, sono stanziare nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli Istituti di beneficenza;

4° con gli eventuali doni e legati di privati e di associazioni e coi proventi di lotterie, feste, conferenze e simili.

5° con le rendite di cespiti patrimoniali destinati a sussidio scolastico, finora amministrati da altre istituzioni, quando da queste non siano erogate per il mantenimento di scuole elementari attualmente esistenti.

Le somme, di cui al numero 3, saranno versate all'amministrazione del Patronato nei modi e termini, che saranno stabiliti dal regolamento.

Fermo restando per i comuni il disposto dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, numero 407, l'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la sanità e l'incolumità pubblica, quando in correlazione alla medesima non si sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

Le somme stanziare nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della promulgazione della presente legge per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno esser diminuite.

L'onorevole Cornaggia propone di sopprimere il terzo e quarto comma.

Ma, non essendo presente, si intende che abbia rinunziato a questo emendamento.

L'onorevole Comandini propone di sostituire nel terzo comma alle parole: *aumentato del due per cento*, le parole: *aumentato del cinque per cento*.

L'onorevole Comandini ha facoltà di parlare.

COMANDINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Coris propone di sopprimere nel primo comma il numero 5, e di sopprimere al primo comma, numero 3, le parole: *e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza*.

L'onorevole Coris ha facoltà di parlare.

CORIS. Mi pare che dovrebbero essere eliminati dai fondi di cui dispone il Patronato scolastico, quelli destinati ad assistenza

scolastica da parte di enti che non sieno il comune e la provincia, e da parte specialmente di istituti di beneficenza. Mi pare che si vada troppo oltre e si violino, insieme colle leggi organiche, principii fondamentali di libertà, distraendo a favore del Patronato scolastico anche queste rendite che dovrebbero liberamente amministrarsi per servire ai fini voluti dai fondatori, secondo le tavole statutarie. Questo è l'emendamento da me presentato al numero 1 del primo comma.

BERTOLINI. Chiedo di parlare.

CORIS. Il secondo emendamento, che riguarda il numero 5 dello stesso primo comma, è nel senso di sopprimere completamente questo numero 5 che non figurava nel testo ministeriale ed è stato introdotto dalla Commissione.

A me pare, e per lo stesso ordine di idee, che non devano essere amministrate dal Patronato scolastico le rendite finora amministrate da altri istituti; per lo stesso rispetto al principio di libertà ed anche in considerazione del particolare fine delle istituzioni che si vorrebbe spogliare a beneficio del Patronato scolastico, fine che involge intenti speciali di educazione, insieme a quello di sussidiare la scuola. Per ciò tanto più sacra è la libertà di esse, e meno giustificabile l'unificazione nell'ente sussidiario alla scuola che noi creiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare.

RUBINI. Desideravo di sapere dall'onorevole ministro se al numero 3 del comma primo egli intenda che si abbiano a devolvere a favore del Patronato anche i cespiti derivanti da fondazioni private che abbiano altri scopi determinati.

Discutendosi uno degli articoli precedenti, io ebbi l'onore di proporre (e la Camera mi fece la cortesia di accettare) una aggiunta, per la quale appunto venivano rispettate le fondazioni private, e dovevano i rispettivi cespiti essere amministrati separatamente.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Sono rispettati.

RUBINI. Chiederei, non quello che ha chiesto l'onorevole Coris, ma semplicemente che al numero 3 del primo comma si aggiungesse una disposizione di egual valore di quella già approvata dalla Camera. Vale a dire io proporrei di aggiungere le parole: « in quanto non provengano da fondazioni private con scopi determinati ».

Spero che il Governo e la Commissione non avranno difficoltà ad accettare questa

mia aggiunta, che, nello spirito, è già stata approvata dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertolini ha facoltà di parlare.

BERTOLINI. Le mie convinzioni di studioso del diritto amministrativo si ribellano all'accoglimento del quinto numero, aggiunto dalla Commissione all'articolo ministeriale.

Prego la Commissione di considerare che, finchè abbiamo una legge organica sulle Opere pie, la quale stabilisce che la conversione e la trasformazione delle Opere pie medesime debbano esser eseguite con determinate norme e con determinate garanzie, improvvisare qui apprensioni di patrimoni e di rendite, senza garanzie e senza procedura, è cosa che contraddice ai principii fondamentali del nostro diritto pubblico. (*Vive approvazioni*).

Pertanto prego il Governo e la Commissione d'abbandonare interamente il numero quinto, mentre troverei temerario improvvisare qui, a tamburo battente, formule le quali non sappiamo che ripercussione possano avere all'atto pratico. (*Vive approvazioni*).

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Vorrei sentire, in proposito, il parere della Commissione; ad ogni modo, debbo dichiarare che le osservazioni dell'onorevole Bertolini, le quali sono state ripetute anche da altri, sollevano nell'animo mio gravi dubbi.

Non ritenendo, d'altra parte, che sia essenziale per la costituzione del Patronato il comma quinto, inclino ad abbandonarlo; e farei viva preghiera alla Commissione di seguire questa mia inclinazione. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

Non posso accettare la proposta dell'onorevole Rubini, che, come ha detto l'onorevole Bertolini, mi pare un po' improvvisata.

E l'onorevole Coris, soppresso che sia il numero 5, potrebbe abbandonare i suoi emendamenti: perchè, come ha dichiarato l'onorevole Bertolini, il complesso dell'articolo dà una sufficiente assicurazione.

Dichiaro però a tutti gli oratori che le considerazioni esposte qui da essi avrò in particolar modo presenti nel regolamento.

BIANCHI LEONARDO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI LEONARDO, *presidente della Commissione*. La Commissione, in maggioranza, consente in quanto ha replicato testè l'onorevole ministro, in seguito alle considerazioni, che hanno dovuto fare una profonda impressione alla Camera, esposte dall'onorevole Bertolini.

La maggioranza della Commissione considera anche questo: che, da una parte, queste rendite sono già attribuite al Consiglio provinciale scolastico, e quindi non isfuggono alla giurisdizione di questa legge, per quanto riflette la scuola primaria; e che, d'altra parte (e dichiaro che questa considerazione s'affaccia a noi in questo momento), queste rendite non possono essere attribuibili, ora e sempre, all'istruzione primaria.

Con un articolo di legge, non potremmo ciò fare, se si riflette che una parte di queste rendite sono devolute all'istruzione secondaria. Come la Camera vede, questa sarebbe materia che deve essere regolata con legge speciale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Coris, insiste?

CORIS. Date le assicurazioni dell'onorevole ministro, che rendono praticamente inoffensivo l'articolo, non insisto.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'articolo rimarrebbe come è stato formulato, salvo che sarebbe soppresso il numero 5, per le ragioni che sono state dichiarate dal ministro.

RUBINI. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ma sullo stesso argomento non si può parlare due volte!

RUBINI. Unicamente per prendere atto delle dichiarazioni del ministro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito questo articolo, soppresso in esso il numero 5.

(*È approvato*).

#### Art. 50-septies.

Nelle città di maggiore popolazione il Patronato può essere diviso in sezioni nei diversi quartieri della città.

Per le diverse attività che il Patronato deve svolgere possono essere costituiti speciali Comitati alla diretta dipendenza del Consiglio.

La formazione delle sezioni come la creazione ed il funzionamento dei Comitati saranno fatti secondo le norme dei relativi statuti e regolamenti.

(*È approvato*).

#### Art. 50-octies.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Patronato sono soggetti all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

(*È approvato*).

#### Art. 51.

Per venire in aiuto delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, il fondo generale iscritto nel capitolo 216 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-11 sarà aumentato, a cominciare dall'esercizio 1910-11 e per cinque esercizi consecutivi, fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di lire 920,000.

Il fondo iscritto nel capitolo n. 217 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-11 per sussidi a biblioteche popolari, scolastiche e magistrali è portato a lire 105,500. Questo stanziamento potrà essere aumentato negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Il fondo generale per assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, iscritto nel capitolo n. 205 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-11, è portato a lire 574,000 in sei esercizi, a cominciare dall'esercizio 1910-11 fino all'esercizio 1915-16.

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Valli.

(*Non è presente*).

S'intende che vi abbia rinunciato.

L'onorevole Baslini ha proposto a quest'articolo 51, il seguente emendamento:

« *Al primo comma, alle parole: fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di lire 920,000, sostituire le parole: fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di lire 1,000,000.* »

L'onorevole Baslini ha facoltà di parlare.

BASLINI. Io sono già persuaso che il Governo non accetterà l'emendamento che ho proposto! Voglio, però, richiamare la sua attenzione e quella della Camera su questa circostanza di fatto: noi abbiamo deliberato che debbano dividersi le classi uniche in tutti i comuni, adottandosi il doppio orario. Ciò renderà necessario, evidentemente, di intensificare molto di più che questo articolo non permetta l'opera di tutte le istituzioni sussidiarie della scuola; altrimenti noi perverremo a questo bel risultato: di avere, rispettivamente, la sera e la mattina, abbandonati per la strada metà dei bambini nella più parte dei comuni!

Come possono essere sufficienti 920 mila lire per la istituzione di tanti *dopo-scuola*,

quanti saranno necessari con l'adozione dell'orario diviso? e se io ho proposto di aumentare lo stanziamento ad un milione, l'ho fatto non perchè creda che questa somma possa bastare, ma solo per ammonire la Camera che ci vorrà ben altro! semprechè, s'intende, si voglia provvedere seriamente. *(Bene!)*

**PRESIDENTE.** L'onorevole Turati propone che al primo comma, dopo le parole: « istituzioni ausiliarie della scuola elementare », si aggiunga: « fra cui si intenderanno comprese le Università popolari, le scuole libere popolari e gli istituti affini per la cultura popolare ».

È in subordine a quest'emendamento, firmato anche dall'onorevole Valli, propone il seguente ordine del giorno:

« Agli effetti del 1° comma dell'articolo 51 della presente legge, le Università popolari, le scuole libere popolari e gli istituti affini per la cultura popolare, sono considerati come istituzioni ausiliarie della scuola elementare e popolare ».

In secondo luogo, poi, l'onorevole Turati propone questo emendamento:

« Nel 2° comma, alle parole: sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali sostituire: a biblioteche popolari, a biblioteche scolastiche e magistrali, e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche ».

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare.

**TURATI.** Io credo che tanto il ministro che il relatore vorranno accogliere gli emendamenti che non hanno che un carattere dichiarativo. Il primo tende a far sì che fra le opere di contorno della scuola possano esser comprese quelle delle Università popolari, che abbiano veramente carattere di aiuto all'istruzione popolare (non è il nome, ma è la cosa). Il secondo tende a mettere in rapporto le parole della legge con le parole della tabella, la quale estende un pochino il concetto delle biblioteche popolari.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per l'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** All'onorevole Baslini faccio osservare che io, abolendo tutte le direzioni coll'incarico dell'insegnamento e accantonando la somma di circa due milioni, ho potuto elevare il sussidio per l'assistenza scolastica da 300 mila a 920 mila lire. Questo è un risultato importante. La prego però, onorevole Baslini, di non insistere nel domandare altre 80 mila lire, perchè il mio collega del tesoro non potrebbe accogliere la sua domanda.

All'onorevole Turati rispondo che accetto

come raccomandazione il suo ordine del giorno, in questo senso, che il Ministero, caso per caso (la frase, in altri tempi, fu molto cara all'onorevole Turati) vedrà se sia opportuno sussidiare anche le Università popolari. *(Commenti).*

Non accetto il 1° emendamento: accetto il 2°, perchè è una dichiarazione buona del testo.

**PRESIDENTE.** Dunque, onorevole Baslini, non insiste?

**BASLINI.** Non insisto. Mi basta di aver rilevato come con 900 mila lire non si possa far nulla.

**PRESIDENTE.** Dunque, onorevole ministro, accetta l'ordine del giorno Turati solo come raccomandazione?

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Come raccomandazione. Accetto invece il 2° emendamento.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

L'onorevole Turati propone il seguente emendamento che è accettato dal ministro:

« Nel 2° comma, alle parole: sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali sostituire: a biblioteche popolari, a biblioteche scolastiche e magistrali, e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche ».

Onorevole Lucifero, ha chiesto di parlare?

**LUCIFERO.** Non avevo compreso quale dei due emendamenti Turati fosse stato accettato dal ministro.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** L'ultimo.

**LUCIFERO.** Ed allora rinuncio a parlare.

Si tratta di questo: in uno di questi emendamenti si parla di scuole libere popolari. Volevo chiedere un chiarimento intorno a queste scuole libere popolari.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Non so neppure io che cosa siano.

**PRESIDENTE.** Con queste osservazioni pongo a partito l'articolo 51 con l'emendamento dell'onorevole Turati, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

## TITOLO VIII.

### Provvedimenti per i servizi centrali e ispettorato per l'istruzione elementare.

#### Art. 52.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione una Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

La Sezione è presieduta da un membro della Giunta del Consiglio superiore, nominato dal ministro, ed è composta:

1° di un membro del Consiglio superiore, scelto dal ministro;

2° di due membri scelti dal ministro tra persone che per opere e per insegnamenti dati siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;

3° di un regio provveditore agli studi, nominato dal ministro;

4° di un direttore e di un professore ordinario, almeno da sette anni, delle scuole normali, eletti dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali governative;

5° di un regio ispettore scolastico, nominato dal ministro;

6° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari, che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagli insegnanti elementari.

Il presidente ed i componenti della Sezione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati o rieletti.

Il Presidente e l'altro membro del Consiglio superiore scadranno dal loro ufficio quando cessino di appartenere al Consiglio stesso.

(È approvato).

#### Art. 53.

La Sezione dà parere sulle questioni concernenti i programmi e l'indirizzo pedagogico della scuola primaria e popolare, dei giardini ed asili d'infanzia e delle altre istituzioni, che abbiano per fine l'istruzione elementare e sub-elementare.

Il parere della Sezione può essere richiesto sui progetti di leggi o di regolamenti che riflettano l'ordinamento della istruzione elementare e popolare.

Spetta alla Sezione dar parere sui ricorsi contro le deliberazioni della Commissione per i libri di testo.

(È approvato).

L'articolo 54 è soppresso.

#### Art. 55.

Il servizio dell'istruzione primaria e popolare comprende nell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione la direzione, l'amministrazione e la vigilanza su tutte le istituzioni relative alla istruzione normale e magistrale, all'istruzione primaria e popolare, all'educazione infantile, alle istituzioni sussidiarie ed integrative della scuola elementare e popolare, all'istruzione dei sordomuti, deficienti, ciechi e ad ogni altra istituzione, pubblica o privata, che si proponga l'educazione o l'istruzione scolastica elementare e popolare.

Sono istituiti dieci posti di ispettori centrali per invigilare l'andamento didattico

della scuola e coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

Cinque posti di ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli ed esame tra gli ispettori scolastici che abbiano almeno un triennio effettivo di servizio, e cinque a scelta del ministro fra i funzionari dell'Amministrazione dell'istruzione o tra persone che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici, ma per uno solo dei cinque posti.

A questo articolo l'onorevole Rosadi, insieme con l'onorevole Leone, ha proposto il seguente emendamento:

« Al terzo e quarto comma sostituire:

« Otto posti di ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli tra gli ispettori scolastici, e due a scelta del Ministero fra persone che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

« Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici, ma per uno solo degli otto posti ».

L'onorevole Rosadi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ROSADI. L'emendamento, che propongo insieme all'onorevole Leone, tende semplicemente a rettificare questa specie di Commissione di vigilanza centrale che alla sua volta tendeva a rettificare la composizione della stessa Commissione che era stata proposta dal testo dell'onorevole Daneo.

Infatti tengo a rilevare come sia sproporzionata la composizione di questa Commissione per la diversa origine degli ispettori che ne debbono far parte, perchè solamente la metà della Commissione viene ad essere costituita da ispettori scolastici, che sono gli ispettori naturali, e per l'altra metà viene ad essere costituita da funzionari dell'Amministrazione centrale ed in parte da quelle tali persone che abbiano particolare conoscenza della scuola, le quali in verità non si sa che bestie sieno e che riscontreremo anche in altri articoli.

Dunque non faccio che proporre un emendamento per il quale viene ridotta la sproporzione tra i veri ispettori scolastici e gli altri membri, fra i quali sono quelle tali persone che hanno una particolare conoscenza della scuola in modo che questa sproporzione rimanga meno grave e meno deplorata.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Riconosco in parte l'opportunità delle osservazioni dell'onorevole Rosadi e pro-



pongo che nell'articolo, invece di dire « cinque posti d'ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso tra gli ispettori scolastici », si dica invece che questi posti siano sei e siano quattro i posti di ispettori centrali scelti dal ministro tra i funzionari dell'amministrazione centrale o tra persone che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

L'articolo poi, al quarto comma, là dove dice che al concorso saranno ammesse anche le ispettrici per uno solo dei cinque posti, naturalmente dovrà dire per uno solo dei sei posti.

In tal modo si viene a ripetere quanto è stato già fatto per l'ispettorato delle scuole medie e si viene ad unificare questa parte di materia legislativa.

Spero che l'onorevole Rosadi vorrà essere soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Allora secondo la proposta dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica l'articolo 55 al terzo e quarto comma verrebbe così modificato:

« Sei posti d'ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli ed esame tra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno un triennio effettivo di servizio e quattro a scelta del ministro fra i funzionari dell'amministrazione dell'istruzione o tra persone che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

« Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici ma per un solo dei sei posti ».

**CREARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Benissimo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Rosadi, consente?

**ROSADI.** Consento e ringrazio.

**PRESIDENTE.** E l'onorevole Commissione accetta questa proposta?

**BIANCHI LEONARDO presidente della Commissione.** La Commissione l'accetta.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 55 con la modificazione di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Come la Camera rammenta l'articolo 50-*quater* è rimasto sospeso.

Mi è pervenuta ora la nuova formula dell'articolo concordata tra Ministero e Commissione. Ne do lettura:

Art. 50-*quater*.

Il patronato è ente morale. Esso è composto di soci fondatori, di soci benemeriti e di soci annuali.

Nello statuto saranno stabilite le condizioni per l'appartenenza a ciascuna categoria di soci.

Il patronato, nei comuni capoluoghi di provincia, è amministrato da un Consiglio composto:

a) di tre a sei membri padri o madri di famiglia, eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei suoi membri;

b) del direttore didattico nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario, del vice-ispettore scolastico nel comune di sua residenza o dell'insegnante più anziano negli altri comuni;

c) di un delegato per ciascuna delle associazioni od altre istituzioni locali che concorrano alle spese per l'assistenza designate nello statuto del Patronato;

d) di sei a nove membri eletti dall'assemblea dei soci od oblatori;

e) di un maestro e di una maestra nominati dagli insegnanti del comune.

Il Consiglio elegge dal suo seno il presidente per un triennio.

Negli altri comuni il Patronato è amministrato da un Consiglio presieduto dall'assessore dell'istruzione pubblica e composto:

di quattro a sei membri padri o madri di famiglia, eletti dal Consiglio comunale; del direttore didattico o del vice-ispettore o dell'insegnante più anziano ove manchino il direttore o il vice-ispettore;

di un delegato per ciascuna delle associazioni od altre istituzioni locali che concorrono all'assistenza designate nello statuto del Patronato;

di un maestro o di una maestra nominati dagli insegnanti del comune.

L'insegnante meno anziano esercita le funzioni di segretario.

In tutti i comuni i membri elettivi durano in carica sei anni e si rinnovano per un terzo ogni biennio.

I membri scaduti sono sempre rieleggibili.

La Camera ha udito ed ha compreso la nuova formula concordata?

**Voci.** Sì, sì!

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 50-*quater* nella nuova formula, così come è stato proposto.

(È approvato).

Art. 55-*bis*.

È istituita una Commissione centrale per l'esame e l'approvazione preventiva dei libri di testo per le scuole elementari.

La Commissione, nominata dal ministro, è presieduta da un membro del Consiglio

superiore della pubblica istruzione che dura in carica per un triennio ed è composta:

1° di due professori di pedagogia delle regie Università;

2° di tre professori di scuola normale;

3° di tre ispettori centrali dell'istruzione primaria e popolare;

4° di due persone di riconosciuta competenza nelle materie di istruzione primaria e popolare;

I membri della Commissione durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio. Non possono essere immediatamente riconfermati.

Oltre ai libri di testo, possono essere sottoposti all'esame della Commissione, per disposizione del ministro, libri destinati per premio agli alunni delle scuole elementari e popolari, libri per biblioteche scolastiche, magistrali e popolari ed apparecchi e sussidi didattici.

L'elenco dei libri di testo per le scuole elementari e quello degli altri libri e del materiale didattico menzionati nel presente articolo, approvati dalla Commissione, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Rosadi, insieme con gli onorevoli Leone e Giulio Casalini propone il seguente articolo sostitutivo:

« È istituita una Commissione provinciale per l'esame e l'approvazione preventiva dei libri di testo per le scuole elementari.

« La Commissione, nominata dal ministro, è presieduta dal provveditore agli studi.

« Ne fanno parte un professore di pedagogia delle regie scuole normali, e, dov'egli manchi, un insegnante delle scuole medie, un regio ispettore scolastico, un direttore didattico, un maestro elementare.

« Di tale Commissione non può far parte alcun autore o editore di libri di testo. Ove sia tale il provveditore, sarà sostituito da un direttore di regia scuola normale e, in mancanza, da altro capo di scuola media governativa o pareggiata ».

L'onorevole Rosadi ha facoltà di parlare.

ROSADI. Io, che non ho abusato della pazienza della Camera, invoco dai colleghi cinque istanti solo d'attenzione. Richiamo tutta l'attenzione della Camera sull'articolo 55-bis, col quale è introdotta un'innovazione nel sistema, con cui si approvano i libri di testo per le scuole elementari.

Questa approvazione preventiva, che agli autori interessati sa un po' di censura, era dalla legge Casati con l'articolo 40 deman-

data al Consiglio superiore dell'istruzione, ma ognuno intende come dal 1859 in poi la vita scolastica sia assai mutata, come la produzione ed il consumo dei libri siano di gran lunga, in proporzione geometrica aumentati, per cui quest'opera che poteva compiersi secondo la semplice concezione del Casati da una Commissione centrale oggi non si potrebbe, anche volendo, compiere. Sarebbero intieri treni merci che dovrebbero viaggiare per tutta l'Italia fino a Roma per portare al principio di ogni anno scolastico tutta la produzione scolastica che dovrebbe essere soggetta alla censura. E non credo di fare una iperbole accennando ad intieri treni merci, perchè ognuno sa quanto sia larga e prolissa questa produzione, purtroppo non sempre buona.

Mentre una legge come è la presente tende ad un decentramento, e viene a poggiare per il suo funzionamento sui Consigli provinciali scolastici che istituisce, ecco che contraddicendosi in un tal quale modo, viene a creare quella Commissione centrale che era ormai da considerarsi decaduta.

Infatti quando si riconobbe che la Commissione centrale non poteva funzionare più, si fece la delega della censura preventiva dei libri scolastici ai Consigli scolastici provinciali i quali non avevano allora quella larga competenza che ad essi viene oggi conferita dal disegno di legge.

Nel 1894 fu ripristinata la Commissione centrale (vogliate considerare con me questa esperienza, questa data storica, che non è un lusso, ma una dimostrazione, un argomento preciso), ma a questa nuova prova, la Commissione si riconobbe che non serviva ai suoi fini, e per conseguenza nel 1902 veniva abolita, ed allora non si pensò a sostituirla con altri istituti, con i Consigli scolastici, e si procedette alla meglio, così come la prudenza e la pratica potevano consigliare, finchè il 1° marzo 1905 il ministro d'allora, onorevole Orlando, emise una circolare che è quella che è la regola presente sull'argomento, mercè la quale circolare questa approvazione preventiva dei libri scolastici venne affidata precisamente al Consiglio scolastico provinciale.

Ora, perchè mutare? Perchè la Commissione centrale non ha fatto buona prova? Perchè si ritiene che non abbiano fatto buona prova, invece, i Consigli scolastici provinciali?

Riconosco che non abbia fatto buona prova la Commissione centrale, ma non concordo, e nessuno potrebbe concordare, che

non abbiano fatto buona prova i Consigli scolastici provinciali, ed a confronto vi è una ragione di impossibilità rispetto alla Commissione centrale.

Questa Commissione, come propone il testo della Commissione, è formata da undici persone: parte di queste persone, cioè meno le due le quali sono quelle persone misteriose che hanno una particolare conoscenza della scuola primaria, sono funzionari addetti all'amministrazione scolastica.

Ora questi funzionari che volete distarre dalle loro funzioni naturali e legittime, hanno il loro tempo limitato, e come potrebbero, siano pure tutti ed undici col tempo a loro disposizione, come potrebbero adempiere a quel lavoro enorme che consiste nel rivedere preventivamente i libri scolastici che in grande copia vengono da tutte le parti d'Italia?

Non potrebbero adempiere a questo lavoro quando pur volessero e sapessero adempierlo senza deficienze. Non basta. Vi sono bisogni, usi locali, vedute particolari in quanto ai libri di testo e voler negare che i Consigli provinciali scolastici possano fare un esame più coscienzioso, più adatto, il voler anche negare che questi Consigli provinciali scolastici conoscano meglio gli autori e quindi le loro produzioni, è il negare quella naturalezza, quella spontaneità di ragioni le quali si affidano interamente al concetto che tante volte ho sentito porre innanzi in questa discussione e che tutto ad un tratto dovrebbe essere dimenticato; il concetto cioè che allorquando con un accentramento eccessivo si venga a distruggere lo spirito ed il colore locale, non si farà mai opera buona. Quindi io insisto nel mio emendamento, il quale non è una novità, non è una invenzione posta innanzi da me, ma sibbene (questo debbo soltanto dire ed ho finito) il testo preciso della circolare in data primo marzo 1905 dell'onorevole ministro Orlando, la quale fa testo in quanto alle regole per l'approvazione preventiva dei libri di testo nelle scuole. Quindi io mi auguro che si voglia accogliere questo emendamento, e che sia cancellata da questa legge una imperfezione, anzi addirittura una malefatta che non potrebbe essere approvata da alcuno.

**PRESIDENTE.** Vi è ora l'emendamento dell'onorevole Turati:

*Aggiungere al 2° comma:*

« 3-bis di tre maestri, scelti fra coloro che verranno designati, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento, dai

maestri facenti parte dei Consigli provinciali scolastici ».

Si tratta di una aggiunta e non di un cambiamento radicale come quello dell'onorevole Rosadi.

L'onorevole Turati ha facoltà di svolgerlo **TURATI.** Si svolge da sè.

**GREPPI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GREPPI.** Le obiezioni fatte dal collega Rosadi al testo dell'articolo che ci è proposto, sono certamente molto serie; ma non si può negare quello che ha confessato lo stesso onorevole Rosadi, cioè che anche il sistema delle Commissioni provinciali ha presentato gravi inconvenienti. Fra gli uni e gli altri inconvenienti però, io debbo dire che i pericoli maggiori si incontrano accettando un giudizio unico irrettrabile, senza procedura, direi, preventiva, senza istruttoria di altra autorità, e tale sarebbe il giudizio della Commissione centrale quando non fosse opportunamente coadiuvata. Infatti noi, anche nella giustizia ordinaria, vediamo che c'è bisogno di vari gradi di giurisdizione; e che c'è bisogno di un appello e di una revisione.

Eppure la giustizia si basa sulle leggi e sui fatti; e qui invece noi ci basiamo esclusivamente sopra degli apprezzamenti. Consentito anche con l'onorevole Rosadi affermando che le deputazioni scolastiche, come sono composte, dovranno avere una certa autorità e molta competenza essendo in buona parte formate da insegnanti delle rispettive materie. Per cui io, nell'incertezza faccio un appello all'onorevole ministro e dico: crede il ministro di aver realmente con la formula che ha proposto, esaurito la questione, e di non aver alcun dubbio sui gravi inconvenienti che per tante vie ne possono venire? Se questa convinzione fosse assoluta, fortissima, nell'onorevole ministro, probabilmente la maggioranza della Camera lo seguirebbe, perchè trattasi di una questione tecnica, di una questione intorno alla quale la vita passata e l'esperienza del ministro per i suoi contatti col corpo magistrato gli conferiscono tanta autorità da imporsi anche a quelli che eventualmente fossero suoi avversari politici. Ma il ministro ha una responsabilità: non dica dunque questa parola se non la sente fortemente, poichè ne potrebbero venire grandi dissapori, gravi proteste, non nella Camera, ma nel paese, e specialmente fra i cittadini della repubblica delle lettere, che è la più riluttante ad essere costretta da norme rigorose e di-

spotiche. Perciò io faccio un appello al ministro, perchè trovi una formula che concili il desiderio legittimo di un potere supremo, moderatore della licenza nei libri con una procedura, la quale offra garanzie migliori di quelle che appaiono dall'articolo.

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Sono confuso di dovere, — dopo essermi proposto di serbare ed essere riuscito a serbare un benemerito silenzio, — di dover prendere la parola in questa discussione; ma lo farò nella maniera più breve possibile, e soprattutto cercherò di non litigare, proprio l'ultimo giorno, con l'onorevole Credaro.

Ma dopo questa premessa, lasciate che io dica francamente una parola.

Non so perchè in questo progetto di legge si siano volute cacciare tali e tante cose da farne qualcosa come un *Corpus juris*, dove si può trovare tutto quello che si vuole, e anche quello che non si vorrebbe.

E così, aggiunte le peripezie del viaggio, ne è venuta fuori questa legge, che stiamo subagitando, più che discutendo.

Se la preghiera non fosse importuna, vorrei pregare l'onorevole Credaro di ritirare addirittura questo articolo.

Egli ha fatto tanti sacrifici durante questa discussione... (*ilarità — Commenti*).

CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica. Non ne ho fatti!

CICCOTTI. ...che non vi sarà proprio ragione di rifiutare questo. Non è proprio questo il sacrificio di Origene.

È questione questa degna di tanta attenzione, che dovrebbe essere trattata a parte e che potrebbe essa stessa formare oggetto, se mai, di un apposito disegno di legge.

Durante il rinvio, l'onorevole Credaro potrà cercare l'ispirazione in sè stesso; potrà aggiungere le ispirazioni terrene moventi da questi banchi o le ultra mondane che vengono da quegli altri, e con tutti questi ausilii potrà forse trovare la soluzione del grave problema. (*Commenti — Si ride*).

Ma se egli insiste, come mi sembra voglia fare, io debbo oppormi recisamente, proprio in nome di quella libertà che è stata tante volte invocata qui, a proposito o fuor di proposito, ma che mai come in questa occasione andrebbe più a buon diritto invocata.

Io non ammetto nè la Commissione centrale, nè le Commissioni provinciali volute dall'onorevole Rosadi; ma devo riconoscere che la peggiore soluzione sarebbe quella della Commissione centrale unica.

Con la Commissione centrale si crea addirittura un *index librorum prohibitorum*. Si mette in mano di poche persone che non hanno nemmeno il tempo e il modo di fare un ponderato giudizio, la decisione su quello che può essere la questione più interessante alla pubblica istruzione, l'adozione dei libri di testo.

Tutto questo porta addirittura alla abolizione del metodo sperimentale.

Ripeto non vorrei la censura nè della Commissione centrale nè della provinciale; ma se si ammettesse l'esame della Commissione provinciale, ne verrebbe almeno che i libri di testo adoperati in diverse provincie, indipendentemente l'una dall'altra, darebbero il modo di fare una specie di esperienza dalla quale si potrebbe giudicare del valore e degli effetti di ciascuno de' libri adottati.

Se ammettiamo la Commissione centrale, prima di tutto dobbiamo tener conto — perchè bisogna prendere la vita com'è — di tutte le influenze che sulla Commissione centrale si possono esercitare dall'autore di un libro di testo, dall'editore, direttamente e indirettamente, sopra un così ristretto numero di persone. (*Commenti*).

Facciamo per esempio l'ipotesi che l'onorevole Giolitti faccia un libro di testo. (*Si ride*). Egli stesso è un libro di testo! Ma se avesse l'idea di fare un libro di testo, quale Commissione, anche se egli non dicesse una parola, non si farebbe un dovere di accettarlo? (*ilarità — Commenti*).

Facciamo un altro esempio, che l'onorevole Luzzatti faccia un libro di storia delle religioni...

CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica. Per le scuole elementari? Certo sarebbe accettato.

CICCOTTI. Ognuno lo riconosce, egli ha tutte le qualità per fare un tal libro.

Egli ha fede invitta nella immortalità, e anche forse nell'immortalità ministeriale. (*Si ride*). Ha nozione e anche esperienza delle molteplici incarnazioni dell'assoluto. L'onorevole Luzzatti farebbe, dunque, un libro di testo perfetto sulle religioni. Ma, se anche il suo libro fosse imperfetto, quale Commissione oserebbe rifiutarlo? Non vi dico niente, se l'onorevole Luzzatti avesse l'idea di fare un libro di rettorica! (*Viva ilarità — Interruzione del deputato Bertolini*).

Onorevole Bertolini, ella che ha portato tante volte i lumi della sua scienza in questa discussione consenta anche a me di dire una volta la mia opinione.

Perciò, ripeto, non voglio nè la Commissione centrale, nè quelle provinciali: mi affido alla libera iniziativa e all'esperienza che ne consegue spontaneamente. Ma, per male che facciano le Commissioni provinciali, di fronte ad un articolo che dice che i libri di testo debbono essere accettati e ritenuti per cinque anni, avremo la possibilità di mettere a contributo tanti libri di testo. E diceva bene l'onorevole Rosadi, che qui non è neppure indifferente la questione regionale: difatti per i libri di testo delle scuole elementari molte volte si è detto di tener conto di tutte le particolarità della regione e della provincia, ove sono adottati. Ora come potrà tenerne conto una Commissione centrale composta, in buona parte, di quegli ispettori i quali son lontani da' luoghi, e già debbono fare tante cose che certo non faranno?

Vi sono i pedagogisti, mi dice l'onorevole Credaro, e ad essi faccio tanto di cappello; i pedagogisti, tuttavia, possono trovarsi nella singolare condizione di conoscere la pedagogia molto bene in teoria e non saperne veder bene l'applicazione pratica. L'onorevole Credaro è un chiarissimo pedagogista, ma pure tante volte è stato riprovato durante questa discussione...

CRE DARO, *ministro della istruzione pubblica*. Ma più volte approvato.

CICCOTTI. ...e quante volte non ha dovuto fare gli esami di riparazione! (*Viva ilarità*).

L'autore di un libro sull'arte della guerra che passa per essere il più autorevole, è stato un generale che, prima al servizio della Prussia e poi della Russia, ha avuto più sconfitte che non abbia scritto volumi: non vorrei dir pagine!

Del resto io ho voluto mettere in pace la mia coscienza e sono ricorso a questo metodo.

Ho detto à me stesso: sono un ignorante desideroso d'istruirmi: cerchiamo di illuminarci.

E ho preso un dizionario di pedagogia: naturalmente il migliore è quello dell'onorevole Credaro ed ho trovato questo articolo a pagina 525.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non è mio!

CICCOTTI. L'avrei detto, perchè io dico anche la verità... (*Vivissima ilarità*): dico sempre — e anche qui — la verità!

L'anche, nel senso da voi inteso, avrebbe potuto essere un *lapsus linguae*, ma se non volete accettarlo come tale, resta sempre che io dico la verità non un po' più spesso,

ma assai più spesso di quello che non si usi in quest'Aula.

Ora l'articolo non è dell'onorevole Credaro; ma dal momento che egli lo ha accolto...

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il direttore di una rivista non fa sue le opinioni dei collaboratori.

CICCOTTI. ...d'accordo, ma vuol dire che non lo ha riconosciuto privo di autorità.

Sentite dunque l'articolo: « Finora comprendendo tra i diritti dello Stato anche quelli di monopolio dell'istruzione non si è trovato pel caso nostro che o di proibire o di permettere. Il primo metodo si risolve nel compilare una lista di inibizione che sarebbe troppo evidente copiatura dell'*index librorum prohibitorum* ma vi fa riscontro quello dell'altro che si direbbe un *index librorum permissorum*. Male in Toti, peggio in Bobbi, direbbero i fiorentini, perocchè l'un modo non differisce dall'altro se non per isfacciataggine là, e gesuiteria o impostura qua: dispotismo quinci e quindi sempre.

« Altrove ci ingegnammo di propugnare i diritti del Governo in questa bisogna e a segnarne però anche i limiti ed, ora, aggiungiamo di credere che si oltrepassino quelli di sua competenza, quando esso erigasi giudice *ex cathedra* in pedagogia e didattica, giudicando e mandando secondo che avvinghia, sopra e sotto, senza manco il beneficio vaticanesco *donec corrigatur*.

« Non si parli di commissioni e di simili occhi-baglioli, che oramai si sa da tutti *quid distent aera lupinis* ».

C'è anche il latinetto, come vedete: c'è tutto.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Cose di vent'anni fa, onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. Vuol dire, allora, che venti anni fa si pensava molto più liberalmente di adesso. E allora io mi contento di essere retrogrado, antiquato, e pensare come vent'anni fa.

Torno quindi alla mia preghiera di prima: riesaminiamo la cosa, mettiamo da parte questi articoli, e la legge non ne scapiterà in nessun modo. La formazione di un buon libro di testo è un fatto dipendente da un ordine molto complesso di cause e da uno stato di avanzata coltura. Poco giova per questo la censura preventiva. Meglio la libertà, che è insieme stimolo e controllo. Lasciando ai maestri la responsabilità del libro che scelgono, la loro scelta diventerà anche elemento di giudizio che, nell'eser-

cizio della vigilanza, sarà portato su loro e sul loro insegnamento. E questo giudizio concreto, portato sui fatti, varrà più di ogni censura preventiva, guasta da prevenzioni e preoccupazioni.

È una preghiera, dunque, la mia, che io credo vorrà accogliere, onorevole ministro. Ma, se non basta, prego anche l'onorevole Giolitti di farla accogliere dai suoi governati. (*ilarità — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando.

ORLANDO V. E. Poichè consento nelle cose dette dagli onorevoli Rosadi, Greppi e Ciccotti, così non credo veramente opportuno di aggiungere altre considerazioni alla critica, sottile, arguta e, secondo me, giusta che è stata fatta di questa disposizione. Porto soltanto il contributo dell'esperienza, alla quale un momento fa si è appellato l'onorevole Credaro.

Quando ebbi l'onore di reggere il Ministero della pubblica istruzione, trovai vigente un sistema, su per giù, uguale a quello che il disegno di legge intende di riapplicare e i reclami, le proteste, le insinuazioni, i pettegolezzi, contro questo sistema erano tali, che io mi sono affrettato a mutarlo, sostituendovi un sistema di libertà controllata, per quanto fosse possibile, un sistema ispirato a quei principi di decentramento, più spesso lodati che rispettati.

Questo sistema ha dato luogo ad inconvenienti? Lo credo e lo ammetto. Vi sono proteste contro il sistema che io inaugurai ma, trattandosi di materia d'istruzione, onorevole mio amico Credaro, non bisogna confrontare il sistema che non dà luogo a proteste, perchè non c'è, con quello che a proteste dà luogo, ma contentarsi di ciò che può rappresentare, se vuolsi, un male minore.

Ora io credo di poter assicurare questo, che i reclami e le proteste che si rivolgono contro il sistema attualmente in vigore, sono di gran lunga minori di quello che prima non fossero.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Perchè le famiglie non protestano: protestano gli editori.

ORLANDO V. E. Ce ne è di lamenti, l'ho detto; ma molto meno...

La verità è che una Commissione centrale, viene ad essere composta di membri, me lo perdoni, onorevole ministro, in grandissima parte incompetenti, i quali, per giunta, non hanno nè possono avere il tempo occorrente per l'enorme bisogna. Io credo il professore di pedagogia incompetente a giudicare di un libro di testo di

scuola elementare, come credo incompetente un professore di diritto a giudicare del modo come si deve eseguire un pignoramento di mobili. Io credo, su per giù, non di molto più competente il professore di scuola normale. Altro tirocinio, altro allenamento, altra tecnica.

Io poi credo incompetentissime quelle due persone di riconosciuta competenza di cui si parla nell'ultima parte dell'articolo. (*Si ride*). Questa Commissione, su per giù, incompetente, che cosa dovrà fare? Esaminare (scherzate?) tutti i libri di testo di tutta Italia. Dieci persone!

Ma non basta. Gli onorevoli Rosadi e Ciccotti dimenticano un capoverso perchè, oltre i libri di testo, possono essere sottoposti all'esame della Commissione, sia pure per disposizione del ministro, i libri destinati in premio agli alunni delle scuole elementari popolari, i libri per le biblioteche scolastiche, magistrali e popolari e gli apparecchi scolastici. Tutto ciò vuol dire carri, treni di roba, e che, praticamente, questa Commissione non farà niente perchè dovrebbe far troppo. Ad ogni modo riassumo il mio pensiero.

L'onorevole Credaro, non dovrebbe essere sordo a questa mia esortazione, la quale fra l'altro, ha il merito di facilitare la discussione della legge. Io dico: che bisogno c'è di statuire per legge in questa materia? Ella, onorevole ministro, ha le mani libere.

Lei crede questo sistema utile? Lo adotti per regolamento, ma non impegni indefinitamente l'avvenire. In materia di istruzione e soprattutto in questa materia in cui l'*ubi consistam* non lo si trova, (forse dirò qualche cosa che sembra un paradosso, ma io invece ne sono convinto) è utile poter mutare; perchè, siccome tutti i sistemi hanno inconvenienti, si adotta un ordinamento e lo si mantiene sino a quel punto in cui gli inconvenienti di esso lo rendono intollerabile, dopo di che si muta col sistema opposto che produrrà pure inconvenienti e che si muterà ancora. È nella natura delle cose. L'immobilizzare tale attività in una formola legislativa secondo me è molto pericoloso.

Con questa mia preghiera prendiamo anche con una fava parecchi piccioni, perchè possiamo rinviare tutti gli articoli relativi a questa materia, che, se non erro, sono quattro.

Questa è la mia preghiera. Se l'onorevole ministro non l'accetta, gli dichiaro che voterò egualmente a favore. La legge prima di tutto. Lo dissi in sede di discussione ge-

nerale: la Bolla con tutti i sigilli! non c'è bisogno neanche di ripeterlo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io sono contento di avere portato nell'Aula la discussione di un problema che interessa l'industria libraria, le famiglie, gli insegnanti, gli autori; che interessa tutta la nostra educazione pubblica.

Io debbo rispondere immediatamente all'onorevole Greppi, il quale fa appello alla mia sincerità, perchè io dichiaro se sia convinto di aver trovato la soluzione vera del problema.

Onorevole Greppi, io credo che in politica la sincerità sia il primo dovere e la prima forza, ed io le rispondo: no. Perchè mentirei, se dicessi che in questione così squisita io credo di aver ritrovato la verità. Questo no.

Però, detto questo, io osservo alla Camera che non vi è nazione al mondo la quale non disciplini la scelta dei libri di testo.

Onorevole Ciccotti, qui non si tratta di un testo di storia delle religioni, o di retorica, o di storia babilonese. Qui si tratta di stabilire quale è il miglior modo di insegnare l'abbicci, quali metodi d'insegnamento elementare siano più conformi alle leggi generali dell'evoluzione della mente del fanciullo, e su questo punto i nostri studi sono molto progrediti. E ci sono risultati scientifici che rispondono all'esperienza.

Ora io credo che lo Stato abbia il dovere ed il diritto d'intervenire. Io ricordo alla Camera che vi sono nazioni le quali hanno un libro di testo che è pubblicato dallo Stato, venduto dallo Stato, e deve servire per tutti. (*Commenti*).

Il Cantone di Zurigo (*Mormorio*) ha una tipografia di Stato dove si pubblicano tutti i libri che servono per le scuole. (*Commenti in vario senso*).

Ma vengo all'osservazione fatta: può andare questo sistema nel nostro paese? Rispondo: no. Non può andare.

Nel nostro paese è sempre in vigore la legge Casati; quindi siamo fuori della legge, perchè i libri di testo dovrebbero essere tutti esaminati dal Consiglio superiore, e questo non si può fare oggi. (*Commenti*).

Si è introdotto il sistema della Commissione centrale: ha dato qualche buon frutto, ma ha dato anche degli inconvenienti, e si è dovuto abolire. Ora la scelta dei libri di testo è abbandonata a Commissioni provinciali. Onde spesso accade che un libro di testo approvato in una provincia sia di-

sapprovato in un'altra. Ne deriva una vera confusione. Io credo che sia, non che utile, indispensabile disciplinare con norme sicure questa materia.

Se non che io consento pienamente con quanto ha detto l'onorevole Orlando. Qualunque sistema dà luogo ad inconvenienti; per ciò di tanto in tanto bisognerebbe cambiare. Il sistema attuale dà luogo ad inconvenienti gravi; il solo cambiare rappresenta un bene.

Ma l'onorevole Orlando fa una questione molto sottile, che io credo anche giusta. Egli dice: ma perchè volete chiamare la Camera a discutere su una questione così grave ed in un momento come questo?

Io dichiaro che, se noi potessimo intrattenere a discutere su questo problema per un paio di giorni, e tranquillamente, e non con l'animo desideroso di vacanze, io manterrei fermi i miei articoli di legge. (*Commenti*). Ma poichè questo non è, io accetto dalla Camera il mandato di studiare il problema e di risolverlo per via di regolamento. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. Quindi la conseguenza di questa dichiarazione dell'onorevole ministro, alla quale mi pare che nessuno si opponga, sarebbe che rimangono soppressi gli articoli 55-bis, 55-ter, 55-ater, 55-quinquies. Sta bene, onorevole ministro?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sta bene.

#### Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i segretari a fare la numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico di artiglieria:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . .	205
Voti contrari . . . .	43

(*La Camera approva*).

Istituzione del regio Comitato talassografico italiano:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . .	210
Voti contrari . . . .	38

(*La Camera approva*).

Modificazioni alla tassa sulla fabbricazione sullo zucchero indigeno:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . .	203
Voti contrari . . . .	45

(La Camera approva).

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima.

Presenti e votanti . . . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . . .	214
Voti contrari . . . . .	34

(La Camera approva).

Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . .	210
Voti contrari . . . . .	38

(La Camera approva).

Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e notarile:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . .	206
Voti contrari . . . . .	42

(La Camera approva).

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . .	210
Voti contrari . . . . .	38

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina:

Presenti e votanti . . .	248
Maggioranza . . . . .	125
Voti favorevoli . . . .	206
Voti contrari . . . . .	42

(La Camera approva).

Comunico pure alla Camera il risultato della votazione per la nomina di tre

componenti il Consiglio superiore delle acque e foreste:

Presenti e votanti . . . 247

Ebbero voti:

Cocco-Ortu, 127 — Cermenati, 116 — Dal Verme, 58 — Chimirri, 49 — Miliani 9; altri voti dispersi; schede bianche, 15.

Proclamo eletti gli onorevoli Cocco-Ortu, Cermenati e Dal Verme.

Hanno preso parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Are — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Badaloni — Baslini — Battelli — Benaglio — Berenga — Berenini — Bergamasco — Bertesi — Berti — Bertolini — Bettolo — Bianchi Emilio — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bizzozero — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calamandrei — Callissano — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Canepa — Cannavina — Capinna — Capaldo — Caputi — Carboni Vincenzo — Carcano — Carmine — Casalegno — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Centurione — Cermenati — Cerulli — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipriani Marinelli — Ciruolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna di Cesarò — Comandini — Compans — Conforti — Congiu — Coris — Corniani — Cosentini — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

D'Alì — Dal Verme — Daneo — De Amicis — De Benedictis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Dell'Acqua — Dell'Arenella — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Scalea — Di Trabia — D'Oria.

Ellero.

Facta — Faelli — Falletti — Fasce — Ferraris Carlo — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Fradeletto — Francica Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gangitano — Gargiulo —



Gazelli — Giaccone — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giuliani — Giulietti — Giusso — Graffagni — Greppi — Guarracino — Guicciardini.

Joele.

Lacava — Larizza — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Longinotti — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Manna — Margaria — Masi Saverio — Matera — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Miari — Milana — Miliari — Modica — Molina — Montauti — Montesor — Montù — Morgari — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Murri.

Negrotto.

Orlando Salvatore.

Pacetti — Pala — Papadopoli — Paparo — Paratore — Patrizi — Pavia — Pellicchi — Pescetti — Pinchia — Pipitone — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico — Prampolini.

Quaglino.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Rava — Riccio Vincenzo — Richard — Rienzi — Rochira — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Cesare — Rossi Eugenio — Rossi Luigi — Rota Francesco — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sanjust — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sighieri — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Squitti — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teso — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscanelli — Toscano — Treves — Turati.

Valeri — Valle Gregorio — Valvassori-Peroni — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Alessio Giovanni.

Cesaroni — Cornaggia.

Del Balzo.

Gallo.

Lucchini.

Morelli Enrico.

Nava Cesare — Nava Ottorino.

Pini.

Rastelli.

Scano.

Testasecca.

*Sono ammalati:*

Aubry.

Cottafavi.

Degli Occhi.

Marcello — Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici.

Salandra.

Tovini.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Alessio Giulio.

Calisse.

Ginori-Conti.

Martini — Messedaglia.

Pozzato.

*Votazione a scrutinio segreto.*

**PRESIDENTE.** Ora, come la Camera già ha deliberato, procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati in principio di seduta, che sono i seguenti:

Provvedimenti sul personale del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari e l'iscrizione dei medesimi alla Cassa nazionale di previdenza.

Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028 sulla risoluzione delle controversie doganali.

Convalidazione del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805; portante modificazioni e aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali.

Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative del 1911 in Roma e Torino. (Francobolli e cartoline).

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111.

Si faccia la chiama.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

**PRESIDENTE.** Lasceremo le urne aperte.

**Si riprende la discussione del disegno di legge:  
Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare.**

**PRESIDENTE.** Procediamo nella discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare.

Art. 56.

Il numero attuale degli ispettori scolastici sarà portato a 400 in un triennio.

L'ampliamento del ruolo degli ispettori sarà fatto per un terzo in ciascun anno con tre distinti concorsi.

La formazione di nuove circoscrizioni sarà approvata annualmente per decreto reale sulle proposte dei Consigli scolastici tenuto conto dei maggiori bisogni delle singole regioni.

Il ruolo degli ispettori e degli stipendi sarà formato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Per le promozioni degli ispettori al grado di primi ispettori si seguiranno le norme stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, per le promozioni al grado di primo segretario.

Sono tuttavia ammessi all'esame di concorso per merito nei posti disponibili per l'ampliamento del ruolo dopo il primo e secondo concorso tutti gli ispettori che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio come ispettori.

A quest'articolo è stato proposto il seguente emendamento:

« *Agli ultimi due comma sostituire:*

Le promozioni degli ispettori si faranno metà per merito e metà per anzianità.

Gli ispettori risiedono di regola nel capoluogo di provincia. Risiederanno nel capoluogo di circondario, con l'approvazione del Ministero, in seguito a loro domanda o quando il Consiglio provinciale scolastico lo giudicherà vantaggioso per il servizio delle ispezioni.

La diaria degli ispettori è fissata per tutti indistintamente in lire 10.

Rosadi, Leone, Casalini Giulio ».

L'onorevole Rosadi ha facoltà di parlare.  
*Voci.* Breve!

**ROSADI.** Brevissimo, come sono stato sempre. Non ditelo a me!

L'emendamento che ho proposto a quest'articolo riguarda il modo di provvedere

alle promozioni degli ispettori scolastici; di questi modesti funzionari, di cui porto qui la voce, lusingandomi che sia una volta ascoltata. Essi non chiedono altro se non che sia, per loro, adottato il metodo delle promozioni, che è stato già sanzionato nei magistrati.

Essi chiedono, in conclusione, che le promozioni si facciano metà per merito e metà per anzianità. Poi, fanno una modestissima questione di residenza, che pure è d'ovvia ragionevolezza.

Onorevole Credaro, ella che ha trovato giusta (ed era ragionevole che tale la dovesse trovare) la preghiera dei maestri, voglia questa volta, per gli ispettori scolastici, i quali non sono se non una derivazione dei maestri, trovar giusto quello che gli ispettori scolastici domandano.

Del resto, rilevo che, a proposito del merito e dell'anzianità che solo per metà essi vorrebbero che fosse fatta valere, rilevo che gli ispettori scolastici, i quali necessariamente, per loro organismo, derivano dai maestri elementari, hanno consumato una gran parte della loro carriera in quel lavoro faticoso che è l'insegnamento nella scuola; attraversano il grado di direttore didattico, che non è meno faticoso, e quindi giungono al grado d'ispettori scolastici, quando già sono affaticati.

Il non volere tener conto dell'anzianità che, in fin dei conti, è una dimostrazione evidente, sperimentale, del loro valore, delle loro attitudini e della loro volontà, ed il non voler tener conto neanche per la metà è una evidente ingiustizia.

E se è lecito citare il confronto di altre norme, che pure sono sancite per legge, sia lecito ancora una volta a me il ricordare l'esempio delle promozioni che si fanno nella magistratura.

Io quindi *invoco*, con le mani tese, come fa chi chiede sapendo di domandare cosa pietosa e giusta, che altrimenti non sarebbe ragionevolmente e giustamente negata, che sia conseguita questa speranza giusta e fondata degli ispettori scolastici.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Dentice ha proposto il seguente emendamento:

« *Nel secondo comma, dopo le parole: L'ampliamento del ruolo degli ispettori sarà fatto, aggiungere: prima con la assunzione in servizio dei vincitori graduati nell'ultimo concorso per ispettori e poi...* »

L'onorevole Dentice ha facoltà di parlare.

**DENTICE.** Onorevole ministro, io sono lieto di trovarmi d'accordo con l'onorevole

Callaini che ha presentato un emendamento nello stesso senso, e di trovarmi nell'ordine d'idee di autorevoli colleghi come Rosadi, De Felice ed altri.

Si tratta, credo, di una semplice omissione, perchè, come ella conosce benissimo, nel 1908 fu bandito un concorso per ispettori. Nel marzo 1909 il concorso fu espletato ed al 20 aprile seguente fu pubblicato nel bollettino della pubblica istruzione l'elenco dei vincitori graduati in numero di 69.

Di questi solamente due terzi furono nominati finora, gli altri sono rimasti graduati col diritto di essere nominati fino ad aprile 1911, in conformità del regio decreto 19 aprile 1906 che riconosce il diritto a costoro di poter essere nominati ed assunti in servizio fra due anni dalla pubblicazione avvenuta nel bollettino ufficiale.

Ora il testo dell'articolo 56, *sic et simpliciter*, ha dichiarato che gli ispettori scolastici da 283 saranno portati a 400 e ha anche aggiunto, nel secondo capoverso, che questa nomina sarà fatta in virtù di concorsi da espletarsi in tre anni consecutivi un terzo per anno. In questo caso è sorto il dubbio a coloro i quali si trovano nella condizione di essere compresi nell'elenco dei graduati, ma non ancora nominati in carica che, per questa semplice omissione, potessero o dovessero perdere il diritto alla nomina, dopo la promulgazione della presente legge, ciò che io non credo.

Poichè si tratta di un diritto acquisito da ispettori scolastici già graduati con l'elenco pubblicato nel modo e nei limiti sopra espressi, ritengo che il ministro non avrà difficoltà a far aggiungere questo inciso, che non fa che chiarire il diritto da parte di costoro, che cioè debbono essere nominati prima che si dia luogo al primo concorso per la nomina di ispettori, perchè essi sono già ispettori di diritto e non aspettano che la nomina di fatto. Qualunque altra risoluzione sarebbe incredibile ed iniqua.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice-Giuffrida ha presentato il seguente emendamento:

*« Sopprimere il penultimo e l'ultimo comma.*

*In via subordinata, aggiungere il seguente comma:*

Per gl'ispettori in servizio alla promulgazione della presente legge, le promozioni continueranno a farsi secondo le norme stabilite dall'articolo 7 del regolamento 19 aprile 1906, n. 350.

De Felice-Giuffrida, Auteri-Berretta, Milana, La Via ».

L'onorevole De Felice ha facoltà di parlare.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Avrei voluto rinunciare a parlare dopo la calda raccomandazione fatta dall'onorevole Rosadi che ha fatto un'osservazione giustissima. Io debbo aggiungere qualche cosa di più, ed è che questi funzionari hanno sostenuto già diverse volte l'esame di direttore didattico. Ora non par giusto che si abbia a chiedere a questi ispettori il sacrificio, in età così avanzata, di fare una nuova preparazione per un nuovo esame, il che importerebbe anche la necessità di trascurare i propri doveri d'ufficio.

Io credo che l'onorevole ministro, dopo le parole pronunciate dall'onorevole Rosadi, non dovrebbe trovare nessuna difficoltà ad accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini propone a quest'articolo di aggiungere: « agli ispettori residenti al capoluogo di provincia o di circondario sarà assicurato un conveniente ufficio ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di parlare.

CASALINI. Desidererei aggiungere una parola di raccomandazione al ministro perchè voglia accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Rosadi e da altre parti della Camera.

Pare anche a me una vera incongruenza il trattamento che si fa agli ispettori, con quello che si fa ai direttori didattici. La differenza di trattamento che si istituisce non ha, a mio avviso, alcuna ragione di essere.

Ma, fatta questa sintetica osservazione, richiamo l'attenzione del ministro sopra un'altra grave manchevolezza, sopra la mancanza di un ufficio adatto per gli ispettori.

Ho avuto l'occasione di vivere accanto ed in comunicazione con gli ispettori scolastici di alcune regioni d'Italia, ed ho veduto come essi fossero costretti a ricevere gran numero di persone in casa propria, senza un ufficio adatto, senza neppure scaffali per l'archivio delle carte ad essi occorrenti. Una tale condizione di cose è dannosa per il servizio, è indecorosa per lo Stato. Come questo dà l'ufficio agli altri funzionari, dovrebbe darlo anche agli ispettori.

Spero che l'onorevole ministro accoglierà, se non altro come raccomandazione, la mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

ROMANIN-JACUR. Una parola per unirvi alle considerazioni fatte dall'onore-

vole Rosadi, tanto più che quello che l'onorevole Rosadi domanda è già contenuto in moltissime delle nostre leggi tecniche.

**PRESIDENTE.** Tutti gli oratori che erano iscritti per parlare hanno parlato.

Onorevole Callaini, vuol parlare anche lei?

Veramente l'onorevole Dentice ha dichiarato che parlava anche a suo nome.

Parli pure, onorevole Callaini.

**CALLAINI.** In sostanza l'emendamento che ho proposto io, cambiando le parole è identico a quello dell'onorevole Dentice. Quindi, per parte mia aspetto la risposta dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Rispondo all'onorevole Rosadi che con questa legge viene istituita una classe nuova di ispettori, che si chiamano primi ispettori, pareggiati ai primi segretari amministrativi a 4,500 lire. Ora, soltanto per questa classe di primi ispettori, e per effetto della legge sullo stato giuridico, che è estesa anche agli ispettori, si esige l'esame. E si esige l'esame, onorevole Rosadi, perchè si vuol ringiovanire il corpo. Perchè ella sa molto bene che di questi ispettori ve ne sono alcuni i quali sono stati assunti in servizio senza nessuna garanzia di concorso, e sono precisamente gli anziani. I quali andrebbero ad occupare questi posti nei quali c'è bisogno dell'energie più vive e della maggior coltura.

Quindi, onorevole Rosadi, quello che lei dice deve essere rettificato in questo senso, che un ispettore può arrivare fino al posto di primo ispettore, cioè a lire 4000, secondo l'articolo 7 del regolamento, per il quale due terzi sono promossi per anzianità (non la metà, ma due terzi) e un terzo è promosso per merito speciale risultante dal servizio. Per le prime quattro classi rimane sempre fermo il regolamento: ma per la classe nuova, per quella che con la legge si istituisce, lo Stato ha il diritto ed il dovere di richiedere delle garanzie speciali per fare una scelta.

E così rispondo all'onorevole De Felice. Per quattro classi il sistema è quello che desidera l'onorevole De Felice, per l'ultima no.

L'onorevole Dentice e l'onorevole Callaini domandano il riconoscimento di un diritto che non ha bisogno di essere riconosciuto in questa legge.

Coloro che nell'ultimo concorso ad ispet-

tore sono stati dichiarati idonei, hanno diritto di essere assunti in servizio, per due anni, e possono concorrere anche ai posti che saranno istituiti con questa legge.

L'onorevole Casalini domanda che gli ispettori possano avere un ufficio; ma questo è già detto nella legge in cui per la prima volta si fa obbligo di istituire un ufficio scolastico; anzi nella legge stessa è stabilito uno stanziamento di mezzo milione diretto a questo scopo.

Credo di aver risposto così a tutte le osservazioni che sono state fatte e prego la Camera di votare l'articolo così come è stato proposto, perchè tende a rin vigorire il corpo degli ispettori e perchè sarebbe inutile spendere danaro per istituire nuove classi di questi funzionari, quando la loro azione non fosse resa vigorosa ed efficace.

**PRESIDENTE.** Interrogherò dunque i diversi proponenti.

Gli onorevoli Callaini e Dentice saranno certamente paghi della risposta avuta dall'onorevole ministro.

**DENTICE.** Dopo questi chiarimenti non ho ragione di insistere sull'emendamento e lo ritiro.

**CALLAINI.** Siamo paghi della risposta che ci ha dato l'onorevole ministro, perchè l'articolo era formulato in modo da dar luogo a dei dubbi...

*Voci.* Basta! basta!

**PRESIDENTE.** E l'onorevole Rosadi insiste nel suo emendamento?

**ROSADI.** La risposta dell'onorevole ministro non mi ha convinto e perciò insisto nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** E l'onorevole De Felice-Giuffrida insiste? Mi pare che se si accontentasse della sostituzione proposta dall'onorevole Rosadi, potrei mettere a partito questa, prima della sua, che è di soppressione.

**DE FELICE-GIUFFRIDA.** Io chiedo che venga soppresso l'obbligo degli esami. E siccome, per molte ragioni, non posso essere soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro, insisto anch'io nella mia proposta.

**PRESIDENTE.** Veniamo allora alla votazione.

Debbo prima mettere a partito la proposta dell'onorevole De Felice-Giuffrida e di altri deputati, che propongono di sopprimere il penultimo e l'ultimo comma di questo articolo.

La metto dunque a partito.

(Non è approvata).

Metto ora a partito la proposta dell'onorevole Rosadi e di altri deputati che propongono di sostituire agli ultimi due comma dell'articolo quelli di cui ho già dato lettura.

(Non è approvata).

Veniamo ora alle aggiunte.

L'onorevole De Felice-Giuffrida insieme con altri deputati, propone di aggiungere, in via subordinata il seguente comma:

« Per gli ispettori in servizio alla promulgazione della presente legge, le promozioni continueranno a farsi secondo le norme stabilite dall'articolo 7 del regolamento 19 aprile 1906, n. 350 ».

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica accetta questa aggiunta?

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Non l'accetto.

PRESIDENTE. E l'onorevole Commissione?

TORRE, relatore. Nemmeno la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. La metto a partito.

(Non è approvata).

Segue l'aggiunta proposta dall'onorevole Casalini.

CASALINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 56 così come è stato proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 56-bis.

Le direzioni didattiche nei comuni che non siano capoluogo di provincia o di circondario sono soppresse.

Sono istituiti 1000 circoli d'ispezione, che avranno normalmente per base la circoscrizione mandamentale.

Le circoscrizioni mandamentali, sotto la diretta dipendenza del regio ispettore scolastico, sono rette da vice-ispettori nominati in seguito a concorso per titoli ed esame fra i maestri forniti del diploma di direzione didattica e secondo le norme, che saranno stabilite dal regolamento.

I vice-ispettori sono iscritti in apposito ruolo, diviso in tre classi di pari numero, in conformità della tabella A-bis annessa alla presente legge.

Le promozioni alle classi superiori si faranno metà per anzianità congiunta a lo devole servizio e metà per merito.

Su questo articolo vi sono due emendamenti.

Il primo è degli onorevoli Girardini e Cannavina:

« Al terzo comma, dopo la parola: maestri aggiungere: della provincia in cui il concorso si apre, che sieno... »

GIRARDINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'altro è dell'onorevole Baslini:

« Al terzo comma alle parole: in seguito a concorso per titoli ed esami fra i maestri forniti di diploma, sostituire le parole: in seguito a concorso per titoli fra i maestri forniti, ecc. »

L'onorevole Baslini ha facoltà di svolgerlo.

BASLINI. Come la Camera ha udito, io propongo che i maestri possano venir promossi ai posti di vice-ispettore, anziché in seguito a concorso per titoli e per esame, mediante concorso per soli titoli. Io ho sempre ritenuto, e ritengo, che uno dei pregi principali di questo disegno di legge sia quello di aver assicurato la carriera ai maestri...

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Ai maestri buoni!

BASLINI. Benissimo! onorevole ministro; ma per giudicare delle qualità degli insegnanti non è necessario, io credo, far ricorso ad un esame.

Comunque, se il ministro non intende di accettare il mio emendamento, farà bene a dare qualche chiarimento sulla portata di codesti esami, affinché non credano gli interessati che si voglia veder fondo all'universo!

Osservo, poi, che prescrivendo l'esame, noi arriveremo a questo bel risultato, che i maestri, chiamati a concorso, spenderanno il loro tempo a prepararsi, invece di dedicarsi interamente alla scuola.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Dichiaro all'onorevole Baslini che gli esami saranno ridotti a ciò, che è necessario per valutare la cultura e l'attitudine didattica dei concorrenti e nulla più.

PRESIDENTE. Insiste onorevole Baslini?

BASLINI. No.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 56 bis.

(È approvato).

## Art. 56-ter.

Per la prima formazione del ruolo dei vice-ispettori i direttori didattici effettivi forniti di regolare abilitazione e nominati regolarmente prima del 16 maggio 1910, che siano in servizio di comuni non capoluoghi di provincia o di circondario, saranno iscritti nel ruolo di vice-ispettori, senza esame e sulla base dello stipendio goduto come direttori.

I direttori, che godono uno stipendio superiore a quello di prima classe dei vice-ispettori, conserveranno la differenza *ad personam*.

Vi è la seguente aggiunta, concordata tra Ministero e Commissione:

« I direttori didattici che si trovano nelle condizioni del presente articolo, i quali non intendano di essere assunti nel ruolo dei vice-ispettori, potranno conservare l'ufficio, lo stipendio e gli assegni attuali alla dipendenza del Consiglio provinciale scolastico.

« Nella prima formazione del ruolo di cui al presente articolo il numero dei vice-ispettori da assumere in servizio sarà diminuito in corrispondenza del numero dei direttori conservati in ufficio ».

Su quest'articolo vi sono quindici iscritti. (*Rumori*).

Il primo è l'onorevole Alfredo Baccelli che, insieme con altri deputati, ha proposto i seguenti emendamenti:

« Nel 1° comma dopo: i direttori didattici effettivi, aggiungere: con o senza insegnamento e modificare così la fine: saranno iscritti nel ruolo dei vice-ispettori senza esame e alla classe corrispondente alla base dello stipendio goduto come direttori.

« Alfredo Baccelli, Morpurgo, Chiaradia, Giulio Casalini ».

« Al primo comma aggiungere in fine:

Lo stipendio dei direttori didattici nei capoluoghi di provincia non potrà essere inferiore a quello dei vice-ispettori di prima classe e quello dei direttori didattici nei capoluoghi di circondario non potrà essere inferiore e quello dei vice-ispettori di seconda classe. Esso continuerà in tale misura a far carico ai comuni.

« Alfredo Baccelli, Morpurgo, Chiaradia ».

L'onorevole Alfredo Baccelli ha facoltà di svolgerli.

BACCELLI ALFREDO. La prima parte del mio primo emendamento rimane ab-

bandonata, perchè l'onorevole ministro ha dichiarato di non poterla accettare.

La seconda parte, nella quale si dice « saranno iscritti nel ruolo dei vice-ispettori senza esame e alla classe corrispondente alla base dello stipendio goduto come direttori » è mantenuta perchè mentre risponde sostanzialmente al disegno di legge, la forma ne è più chiara e più presisa e credo che l'onorevole ministro vorrà accettarla.

L'altro emendamento riguarda lo stipendio dei direttori didattici nei capoluoghi di provincia e di circondario. Sarebbe giusto che anche per i direttori didattici, che risiedono nei capoluoghi di provincia e di circondario, fosse stabilito un minimo di stipendio, come è stabilito per i vice-ispettori. Essi esercitano funzioni certo non inferiori a quelle dei direttori, che divengono vice-ispettori e s'avvantaggiano di maggiore stipendio. Perchè dunque condannarli a rimanere in una condizione d'inferiorità? Non sarebbe giusto.

Ma, se il ministro per ragioni di finanza non può accettare questa mia aggiunta, io lo prego perchè voglia, almeno, darmi affidamento che, quando saranno nominati i vice-ispettori, i direttori didattici dei capoluoghi di provincia e di circondario avranno titolo di preferenza; cioè si terrà gran conto del servizio che essi hanno prestato.

Raccomando infine che, quando i direttori didattici saranno nominati vice-ispettori, voglia tener conto dei gravi e antichi interessi che li legano alle loro sedi ed evitare, per quanto le esigenze scolastiche lo permettano, che siano trasferiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Coris ha facoltà di parlare.

CORIS. La mia istanza si rivolge all'onorevole ministro perchè accogliendo alcuno dei molti emendamenti presentati da altri colleghi voglia ammettere al ruolo dei vice-ispettori i direttori didattici con insegnamento, i quali dovrebbero, per effetto di questa legge, se così come scritto è fosse approvato l'articolo, ritornare all'insegnamento, essendo pregiudicati nella carriera.

PRESIDENTE. Ella però non ha fatto alcuna proposta.

CORIS. No, il mio è un semplice invito.

PRESIDENTE. L'onorevole Gesualdo Libertini ha facoltà di parlare.

LIBERTINI GESUALDO. Brevemente mi associo a quanto ha detto l'onorevole Alfredo Baccelli.

Vorrei raccomandare all'onorevole mini-

stro che in questo ruolo dei vice ispettori fossero compresi anche i direttori didattici con insegnamento, specialmente quelli che hanno sede nei comuni minori, che, come l'onorevole ministro ben sa, sono evidentemente quelli che più lavorano per l'istruzione popolare, e meriterebbero quindi un adeguato compenso sia morale che finanziario alle loro fatiche.

Mi associo poi anche, d'altra parte, all'emendamento dell'onorevole Alfredo Baccelli per quello che riguarda l'aumento degli stipendi, e voglio augurarmi che l'onorevole ministro accetterà questo emendamento, tanto atteso dalla benemerita classe degli ispettori scolastici.

**PRESIDENTE.** Ma ella non ha presentato alcun emendamento; si associa a quello dell'onorevole Alfredo Baccelli nella prima parte, alla quale l'onorevole Alfredo Baccelli ha già rinunciato.

L'onorevole Girardini ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma sopprimere le parole: I direttori didattici in servizio di comuni non capoluoghi di provincia o di circondario, ed aggiungere in loro luogo: salva la loro accettazione.* »

« *Aggiungere:*

« I direttori didattici in servizio di capoluoghi di provincia o di circondario non potranno avere uno stipendio inferiore a quello dei vice-ispettori.

« Sono pure ammessi senza esami nel primo ruolo dei vice-ispettori i direttori didattici con insegnamento muniti di regolare diploma, i quali esercitino ufficio di vigilanza sulle scuole dei comuni, che non sieno capoluoghi di provincia e di circondario, i quali abbiano alla loro dipendenza dieci aule o più con classi di corso superiore e che prestino servizio lodevole almeno da due anni.

« Gli altri direttori didattici senza insegnamento conserveranno la loro attuale condizione economica. »

L'onorevole Girardini ha facoltà di svolgerli.

**GIRARDINI.** A me pare che la modificazione che ho presentata e l'aggiunta, nonostante il momento della discussione e le condizioni della Camera, meriterebbero tutta l'attenzione e meriterebbero anche di determinare un sentimento di equità tale da farle accogliere dagli onorevoli colleghi e dal ministro.

Con la modificazione io sosterrò di porre nel ruolo dei vice-ispettori anche i direttori didattici dei capoluoghi di circondario e di provincia; ed a me pare che questo sia tanto nel loro interesse quanto in quello della istruzione, perchè in sostanza si vengono ad eludere quelli che, per migliore prova data, darebbero affidamento di migliore riuscita.

L'aggiunta è rivolta a far sì che i direttori didattici in servizio nei capoluoghi di circondario e di provincia non abbiano uno stipendio inferiore a quello dei vice-ispettori. Infatti vedono promuovere i loro colleghi che sono in condizioni inferiori, ed essi rimangono con uno stipendio minore.

In sostanza è la raccomandazione fatta dall'onorevole Alfredo Baccelli.

Quanto poi ai direttori didattici con insegnamento, dei quali pure si occupa una proposta dell'onorevole Alfredo Baccelli, la mia è inferiore alla sua, perchè pone delle condizioni alla accettabilità di questi direttori didattici. Si vuole infatti che abbiano avuto sotto la loro direzione dieci scuole, e che in queste dieci scuole abbiano tenuto dei corsi superiori, e che abbiano un'anzianità con lodevole servizio di due anni.

Questi darebbero dunque tutti gli affidamenti possibili ed avrebbero un trattamento di giustizia, mentre ora vengono a decadere, in confronto degli altri, dalla loro condizione economica.

E infine raccomando un diritto acquisito, perchè vi sono direttori didattici senza insegnamento, i quali, cancellata questa qualità di direttori, rimarranno, malgrado lo stipendio aumentato, in una condizione economica inferiore a quella che oggi hanno; e questo non mi pare equo. Spero che l'onorevole ministro vorrà far ragione a queste mie raccomandazioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Dentice ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Nel primo comma, dopo le parole: direttori didattici effettivi, aggiungere: con o senza insegnamento.* »

« *Aggiungere in fine: e detta differenza sarà calcolata agli effetti della pensione. Allo stipendio minimo iniziale secondo la tabella A-bis saranno aggiunti gli aumenti sessennali ottenuti fino alla promulgazione della presente legge.* »

Ha facoltà di svolgerli.

**DENTICE.** Dice l'articolo 56-ter all'ultimo comma: « i direttori che godono uno stipendio superiore a quello di prima classe

dei vice-ispettori, conserveranno la differenza *ad personam*. »

Ora è chiaro che questa differenza *ad personam* non è altro che una parte dello stipendio. Se quindi i direttori didattici prima di essere nominati vice-ispettori avevano diritto alla pensione per l'intero stipendio, nel quale era compresa anche quella parte che ora diventa un assegno o differenza *ad personam* è chiaro che anche dopo essere nominati vice-ispettori debbono conservare il diritto a far calcolare la pensione sulla detta differenza *ad personam*. Credo che l'inciso proposto sia assolutamente giusto e razionale così da non temere opposizioni da parte del Ministero. La seconda parte poi del mio emendamento propone di aggiungere che allo stipendio minimo iniziale secondo la tabella A-bis, saranno aggiunti gli aumenti sessennali anteriori alla presente legge.

Per questo emendamento è opportuno tener presente che molti direttori didattici si troverebbero con l'applicazione della nuova legge nelle condizioni di ricevere uno stipendio al di sotto di quello che hanno adesso, e ciò non può essere nell'intendimento del Governo.

Ora, poichè i direttori didattici sono stati equiparati per l'articolo 22, e per le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro ai maestri elementari, anche per l'aumento delle duecento lire, come a questi è conservato il diritto ai sessenni che hanno già ottenuto durante il lungo servizio prestato in qualità di maestri, è chiaro che anche il diritto ai sessenni dev'essere conservato ai direttori didattici, in aumento al nuovo stipendio.

Se è così, e non saprei trovare ragioni in contrario, il mio emendamento dovrà essere accolto dall'onorevole ministro, perchè esso non fa che ribadire il principio che siano messi nelle stesse condizioni i direttori didattici e i maestri, nel senso che quello che rappresenta lo stipendio iniziale di lire 2000, 2200, 2400, debba essere aumentato in rapporto ai sessenni ottenuti dall'assunzione in servizio fin'oggi. Se i sessenni infatti sono e vanno intesi come un premio al lungo servizio prestato, e se il lavoro è stato di fatto compiuto, è chiaro che non possano esserne depauperati i direttori didattici, alla stessa guisa dei maestri perchè non hanno diritto a trovarsi nelle stesse condizioni i direttori di prima nomina e quelli che hanno conseguita la nomina stessa da 10 o da 15 anni. È un diritto

acquisito che nessuno potrà togliere così ai maestri come ai direttori didattici, ed io attendo su questo punto la parola rassicuratrice del ministro, che valga a dare la tranquillità a tanti benemeriti dell'istruzione popolare!

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Vaccaro:

« Nel primo comma togliere le parole: e nominati regolarmente prima del 16 maggio 1910, e sostituirvi le seguenti: e che abbiano presentato regolare domanda prima del 16 maggio 1910 ».

L'onorevole Vaccaro non è presente; si intende che l'abbia ritirato.

L'onorevole Rizza ha presentato i due seguenti emendamenti:

« Al 1° comma alle parole: sulla base dello stipendio goduto come direttori, *sostituire*: e coll'assegnazione alla categoria voluta dall'anzianità e dal merito ».

« Al secondo comma *sostituire*:

Gli aumenti sessennali goduti nei rispettivi comuni dai direttori s'intenderanno acquisiti ».

Non essendo presente l'onorevole Rizza, s'intende che li abbia ritirati.

Segue l'emendamento dell'onorevole Furnari:

« Dopo il primo comma aggiungere:

« Tale disposizione si estende parimenti a quei maestri forniti di diploma di direttore didattico che, pur conservando l'insegnamento, hanno l'incarico della direzione didattica nei comuni anzidetti, conferito loro da deliberazione del Consiglio comunale approvata dal Consiglio scolastico provinciale ».

L'onorevole Furnari ha facoltà di svolgerlo.

FURNARI. Dopo le dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatto alla Camera a proposito degli emendamenti presentati dall'onorevole Baccelli, io farei perdere un tempo prezioso se insistessi nel mio emendamento.

Debbo però rilevare una condizione di cose che merita tutta l'attenzione del ministro e della Camera.

Come l'onorevole ministro e la Camera sanno, vi sono due specie di direzioni didattiche: quelle obbligatorie e quelle facoltative.

Ora è avvenuto in parecchi comuni della Sicilia, che per difetto di mezzi finanziari, non si è potuto da essi provvedere alla direzione didattica malgrado l'obbligo; e si



è lasciato un maestro con l'incarico della direzione stessa.

Questo stato di fatto è stato anche approvato dal Consiglio provinciale scolastico, cosicchè noi abbiamo comuni obbligati alla direzione didattica che hanno il direttore didattico coll'incarico anche dell'insegnamento.

Ora dico io: data questa condizione di fatto, non pare giusto all'onorevole ministro che debba essere diversamente considerata la condizione degli altri maestri, i quali, benchè forniti del diploma di direttore didattico, si presentano agli esami senza aver avuto alcun incarico di direttori didattici? Non crede il ministro che la condizione speciale dei maestri che hanno avuto l'incarico di direttori didattici debba prevalere negli esami di concorso per la nomina ad ispettore?

Questa è la domanda che io volevo fare, e mi auguro che l'onorevole ministro vorrà rispondermi favorevolmente, e far sì che l'incarico di direttore didattico sia nel regolamento considerato come una preferenza sugli altri maestri che col mezzo del concorso per esami intendono ottenere la nomina a ispettori.

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento dell'onorevole Comandini:

« *Aggiungere:*

Sono equiparati ai direttori didattici effettivi i direttori con insegnamento e quelli delle direzioni facoltative e consorziali purchè forniti di regolare diploma e nominati regolarmente prima del 16 maggio 1910 ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di svolgerlo.

**COMANDINI.** Rinunzio a svolgerlo, ma lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento dell'onorevole Berti:

« *Aggiungere:*

Eguale trattamento sarà usato ai direttori didattici con o senza insegnamento, forniti di regolare abilitazione, che siano a servizio di Comuni non aventi l'obbligo della Direzione didattica.

Detti direttori godranno di uno stipendio eguale a quello di cui attualmente fruiscono come tali, oppure per l'insegnamento e per la direzione, e sempre e in ogni caso dello stipendio minimo indicato nella tabella A-bis ».

L'onorevole Berti ha facoltà di svolgerlo.

**BERTI.** Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello dell'onorevole Comandini.

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento presentato dall'onorevole Margaria insieme con l'onorevole Leone:

« *Aggiungere:*

I direttori didattici da almeno tre anni in carica nei comuni capoluoghi di mandamento, aventi il titolo conseguito in base alle disposizioni della legge 19 febbraio 1903 o di quella 23 febbraio 1907, saranno conservati in carica semprechè non abbiano ufficio di insegnante. Ove abbiano diritto a pensione, a questa si aggiungerà quale complemento la somma dovuta loro nella qualità di direttori ».

L'onorevole Margaria ha facoltà di svolgerlo.

**MARGARIA.** La mia aggiunta all'articolo 56-ter ha il solo scopo di usare un riguardo a quei direttori didattici che nominati in base alla legge del 1903, alla ordinanza Baccelli e alla legge 1907, da tre anni sono in servizio. Ora obbligare questi direttori didattici a subire un nuovo esame, mi pare che sia cosa non affatto giusta. Invece il mio avviso sarebbe che, avendo la massima parte di questi direttori didattici già diritto alla pensione, fossero conservati nel loro ufficio e venisse integrata la differenza di stipendio che vi è fra la pensione e il minimo di quanto loro spetterebbe come vice ispettori.

Non si può a questo riguardo stabilire come beneficio per essi quanto venne concordato fra la Commissione e il ministro, inquantochè lì si parla solo di conservare l'assegno loro corrisposto adesso dai comuni. Ma i comuni non corrispondono che assegni irrisori e non è il caso di farne parola. Quindi spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto di queste mie considerazioni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Paolo Anania De Luca. Ne ha facoltà.

**DE LUCA PAOLO ANANIA.** Avevo chiesto la parola soltanto per associarmi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole Alfredo Baccelli, mentre ha rinunciato alla prima parte del suo emendamento, ha insistito sulla seconda, che io accetto, perchè è soltanto di forma, inquantochè ci dà una dizione più chiara di quella del testo ufficiale.

Accetto quindi l'emendamento: « saranno iscritti nel ruolo di vice ispettori senza esame, ecc. »

Tutte le altre questioni che qui si sono sollevate hanno lo scopo unico di portare nel ruolo dei vice-ispettori, che viene ad essere istituito con questo articolo, un maggior numero di direttori didattici di quello contemplato nell'articolo stesso.

L'articolo dice che noi assumiamo come vice-ispettori tutti i direttori effettivi (non gli incaricati, nè i provvisori) che siano stati assunti regolarmente prima del 16 maggio 1910. Questi costituiscono un primo nucleo dei vice-ispettori.

Tutti gli altri posti vengono conferiti in seguito a concorso, al quale si possono presentare anche tutti quei direttori che hanno semplicemente incarico o nomina provvisoria.

Ora, onorevoli colleghi, bisogna considerare che i maestri e direttori incaricati, i quali abbiano una sufficiente cultura, si trovano in questo momento in una condizione assai fortunata, perchè potranno fare un passo notevole nella loro carriera, diventando impiegati governativi con uno stipendio discreto.

Ma essi non sono contenti e domandano (questo è in complesso lo scopo degli emendamenti presentati) di divenire impiegati governativi senza le difficoltà ed i pericoli del concorso.

Ora la Camera comprende che se, in cosa di tanto momento, il ministro cedesse a ragioni di sentimento correrebbe rischio di assumere funzionari inferiori al loro ufficio e non farebbe cosa buona per la scuola.

Prego quindi gli onorevoli colleghi di non insistere nei loro emendamenti, dichiarando a tutti che nel regolamento per il concorso si terrà in ispeciale considerazione il servizio dei direttori didattici, quando risultati lodevolmente prestato. (*Approvazioni*).

Di più non posso fare.

All'ottimo amico onorevole Girardini, che ha presentato un emendamento un po' diverso dagli altri, e che tende a far sì che i direttori didattici, di servizio in capoluoghi di provincia o di circondario abbiano stipendio uguale a quello di vice ispettori rispondo che se questi direttori hanno sufficiente cultura possono presentarsi al concorso di vice-ispettori, ma se non l'hanno, non possiamo obbligare i comuni ad aumentare loro lo stipendio. Con ciò credo di aver risposto anche all'onorevole Margaria. All'onorevole Dentice dico che l'emendamento da lui presentato parmi sia implicito nella disposizione di legge.

Faccio osservare che in quest'articolo 56-ter occorre fare una correzione di forma,

cioè, dopo le parole « che siano in servizio dei comuni » occorre aggiungere « soggetti all'amministrazione del Consiglio provinciale scolastico », sopprimendo invece le parole « non capoluoghi di provincia o di circondario ».

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRE, *relatore*. La Commissione non può accettare le proposte dei colleghi, perchè si verrebbe ad ammettere una selezione a rovescio. Occorre scegliere i migliori, e quindi non si può ammettere che l'anzianità sia di per sè sola un titolo di prevalenza. I titoli di cultura debbono, secondo noi, aver sempre un valore maggiore di ogni altro titolo: così soltanto può assicurarsi il progresso nella direzione dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Onorevole Baccelli, insiste nel suo emendamento?

BACCELLI ALFREDO. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Girardini?

(*Non è presente*).

Onorevole Dentice?

DENTICE. Avendo detto il ministro che è implicito quello che ho domandato, ne prendo atto e ritiro il mio emendamento, sicuro che i direttori didattici potranno liquidare la pensione anche sugli assegni *ad personam*, e che non saranno privati dei sessenni guadagnati con tante sudate fatiche.

PRESIDENTE. Onorevole Furnari?

FURNARI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Margaria?

MARGARIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Berti?

(*Non è presente*).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 56-ter.

(*È approvato*).

L'onorevole Rizza propone un articolo 56-*quater*:

« Ai direttori didattici dei comuni, non capoluogo di provincia o di circondario, sia conservata la inamovibilità quando osti il loro consenso o quando non si trovino negli stessi casi stabiliti per i trasferimenti dei maestri ».

Non essendo presente l'onorevole Rizza, s'intende che lo abbia ritirato.

Art. 57.

In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei regi provveditori agli studi è istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera

amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di due impiegati di ordine.

Sarà addetto all'ufficio scolastico un ispettore scolastico, e nelle provincie ove sia dal ministro riconosciuto il bisogno, anche un vice-ispettore.

I regi provveditori agli studi ed i predetti funzionari amministrativi, di ragioneria e d'ordine, costituiranno il ruolo dell'amministrazione provinciale in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Ai ruoli dell'amministrazione centrale saranno apportate le modificazioni stabilite nella tabella C) annessa alla legge.

In ciascuna categoria l'eguaglianza di stipendi costituisce l'eguaglianza di grado e di classe fra gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale in conformità della tabella D) annessa alla presente legge.

Ai trasferimenti degl'impiegati dall'una all'altra amministrazione si provvede con decreto reale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

L'onorevole Rosadi insieme con l'onorevole Leone, al 2° comma di questo articolo, propone di sostituire:

« Per ciascuna provincia sarà nominato, in seguito a concorso per titoli tra gli ispettori, un ispettore provinciale, che coadiuverà il provveditore degli studi in tutto quanto concerne l'istruzione primaria, e lo sostituirà in caso di assenza ».

Non essendo presente l'onorevole Rosadi, s'intende che lo abbia ritirato.

L'onorevole Casalini propone di sostituire:

« In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei regi provveditori agli studi è istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di quel numero di impiegati di ordine e di impiegati subalterni corrispondenti alle necessità dei singoli uffici scolastici, secondo la loro importanza, come sarà stabilito nel regolamento ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di parlare.

È CASALINI. Richiamo, per un momento, l'attenzione della Camera su questo articolo 57 il quale, come è stato proposto dal Governo, tende ad eliminare un gravissimo inconveniente denunziato molte volte nella Camera e particolarmente in alcune magnifiche pagine di una relazione dell'onorevole Leonardo Bianchi.

Coll'articolo 57 si costituisce un vero ufficio provinciale per provvedere alla nuova organizzazione che abbiamo creato. Ed è bene. Ma a me pare che non si tenga sufficiente conto delle nuove necessità che determiniano con l'allargare enormemente la funzione dei provveditori agli studi.

Il numero di personale che vien concesso è insufficiente ai bisogni del nuovo ufficio, il che ci condurrà in breve alle medesime condizioni in cui ci troviamo oggi, per le quali il provveditore è così oberato di lavoro che deve, soventi, abbandonare la parte realmente tecnica, di concetto, che gli spetta per dedicarsi a funzioni materiali meccaniche che non sono sue.

Col mio emendamento tendo a dare al ministro maggiore elasticità di azione in modo da permettergli di distribuire il personale a seconda dell'importanza delle varie provincie. Spero che per queste evidenti ragioni, vorrà accettare il mio emendamento. Egli avrà le mani più libere per adattare i servizi alle necessità che si presenteranno, di mano in mano, e che ora è impossibile precisare.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice, insieme con gli onorevoli Auteri-Berretta, Milana e La Via, propone di aggiungere:

« Tutti gli ispettori scolastici risiederanno, di regola, nel capoluogo della provincia nella quale esercitano l'ufficio ».

Ha facoltà di parlare, onorevole De Felice-Giuffrida.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Questa aggiunta non ha bisogno di essere illustrata.

Di questo concetto è stato già parlato e a me non resta che pregare l'onorevole ministro di accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Gli ispettori ed i vice ispettori debbono risiedere dove è necessaria l'opera loro; cioè dove sono le scuole che debbono vigilare. (*Benissimo! Bravo!*)

E dica, onorevole De Felice, agli ispettori della sua provincia che, invece di stare a Catania, risiedano, come è loro obbligo, nei circondari della provincia. (*Approvazioni — Ilarità*).

Quanto all'emendamento dell'onorevole Casalini, io osservo che da quei banchi (*Accenna all'estrema sinistra*) si combatte sempre il moltiplicarsi della burocrazia, e tuttavia l'onorevole Casalini in questo momento vuole un ufficio di più!

Si costituisce un ufficio nuovo con molti impiegati; esso è più che sufficiente. (*Benis-*

*simo!*) Se fra alcuni anni se ne vedrà la necessità si potrà provvedere, ma alle esigenze presenti si provvede abbastanza bene. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore.

Ne ha facoltà.

**TORRE, relatore.** La Commissione non accetta l'emendamento dell'onorevole Casalini nè l'emendamento dell'onorevole De Felice per le ragioni esposte dall'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Casalini insiste nel suo emendamento?

**CASALINI.** Non insisto, perchè il ministro non l'accetta, ma desidero semplicemente fare osservare come sia impossibile dare la stessa dotazione di personale ad una città come Torino o come Milano e ad una città come Sondrio.

**CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Ma ci sono differenze! Ella non ha letto attentamente il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Casalini non insiste.

L'onorevole De Felice?

**DE FELICE-GIUFFRIDA.** Ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 57.

(*È approvato.*)

### Disposizioni generali e transitorie.

#### Art. 58.

Le disposizioni della presente legge relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell'Amministrazione centrale e locale entreranno in vigore all'atto della promulgazione; tutte le altre, a cominciare dal 1° gennaio 1911.

Il passaggio dell'amministrazione della scuola dai comuni al Consiglio provinciale scolastico sarà, entro l'anno 1911, stabilito con decreto reale per ciascuna provincia, a mano a mano che siasi provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra comuni e Consigli provinciali scolastici.

Fino all'emanazione del decreto reale l'amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti.

A questo articolo 58 l'onorevole Mar-

garia insieme con l'onorevole Leone ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Le disposizioni della presente legge per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi agli insegnanti e la costruzione degli edifici scolastici andranno in vigore col 1° gennaio 1911 e per tutto il resto col 1° gennaio 1912 pubblicati i risultati del nuovo censimento ».

È presente l'onorevole Margaria?

(*Non è presente.*)

Non essendo presente l'onorevole Margaria, s'intende che lo abbia ritirato.

Vi è poi un altro emendamento dell'onorevole Bertolini, il quale propone di sostituire nel secondo comma alle parole « entro l'anno 1911 » le parole « entro l'anno 1912 ».

**CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Lo accetto, perchè è una misura di prudenza.

Si agirà con la maggiore sollecitudine possibile, ma non si può prendere impegno categorico di avere istituito tutta questa nuova amministrazione durante un anno.

**BERTOLINI.** Tanto più che non è possibile pensare ad assumere l'amministrazione scolastica dei comuni per poi restituirla loro dopo qualche mese.

**PRESIDENTE.** Anche l'onorevole Leonardi ha presentato un ordine del giorno su questo articolo.

Ne do lettura:

« La Camera invita il Governo ad introdurre nel regolamento una disposizione colla quale si lasci al Consiglio provinciale scolastico la maggior latitudine nel fissare gli orari delle scuole e l'epoca degli esami ».

Onorevole Leonardi, ha facoltà di svolgerlo.

**LEONARDI.** Mi pare che quest'ordine del giorno non abbia bisogno di essere svolto ed io non farò perdere tempo alla Camera. D'altra parte appare manifesta la necessità che sia lasciata maggiore latitudine ai Consigli provinciali scolastici nel fissare gli orari, viste le differenze di clima e di abitudini nel nostro paese. Quindi io spero che il ministro e la Commissione vorranno accettare il mio ordine del giorno, per lo meno come espressione di un giusto desiderio.

**CRE DARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Lo accetto come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Dunque, onorevole Leonardi, il suo ordine del giorno è accettato come raccomandazione.

Pongo allora a partito l'articolo 58 con l'emendamento dell'onorevole Bertolini accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 58-bis.

Nessuna delle scuole elementari o popolari comunali esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, anche se non obbligatoria a norma delle leggi vigenti, può essere soppressa.

(È approvato).

Art. 58-ter.

Nei paesi nei quali si parla abitualmente la lingua francese, l'insegnamento di questa lingua dovrà essere impartita dal maestro in tutte le classi elementari e in ore aggiunte all'orario normale delle scuole medesime.

Nei suddetti comuni ove sia istituita la 5ª e 6ª classe elementare, l'insegnamento del francese dovrà essere sempre impartito come materia obbligatoria oltre le tre ore dell'orario normale per le materie obbligatorie.

A tale scopo il fondo iscritto nello stato di previsione per l'esercizio 1910-11 per l'insegnamento del francese nei comuni della Valle d'Aosta sarà aumentato di altre lire 10,000 a cominciare dall'esercizio 1910-11.

A questo articolo 58-ter l'onorevole Rattone, insieme con gli onorevoli Soulier e Perron, propone di aggiungere in fine: « Così pure sarà iscritta in bilancio la somma di lire 10,000 per l'insegnamento del francese nelle valli del Pinerolese ».

E poi, lo stesso onorevole Rattone, l'onorevole Soulier e l'onorevole Richard propongono i seguenti emendamenti alla tabella E):

« Al capitolo 199, dopo le parole: Retribuzioni ai maestri della Valle d'Aosta per lo insegnamento del francese *iscrivere*: 20,000 *invece di*: 10,000 ».

« Ed aggiungere:

« Retribuzioni ai maestri delle Valli Pinerolesi per l'insegnamento del francese lire 5,000 ».

L'onorevole Richard propone:

« Al capitolo 199 dopo le parole: Retribuzioni ai maestri della Valle d'Aosta per lo insegnamento del francese, *iscrivere* 20,000 *invece di* 10,000.

E dopo Retribuzioni ai maestri delle Valli pinerolesi per l'insegnamento del francese, lire 5,000, *aggiungere*: Retribuzioni ai mae-

stri della Valle di Susa per l'insegnamento del francese, lire 5,000 ».

L'onorevole Rattone ha facoltà di parlare.

RATTONE. Si è proposto questo emendamento per chiarire un equivoco.

TORRE, *relatore*. Lo accettiamo.

RATTONE. L'onorevole relatore mi dice che è accettato. Però io debbo insistere sopra una lacuna.

Accettato l'insegnamento della lingua francese nella Valle d'Aosta, è necessario che, accanto al ruolo unico, ci sia un ruolo speciale per quegli insegnanti che debbono essere obbligati allo insegnamento della lingua francese. Io non so se questo possa essere considerato nella legge.

*Voci*. Nel regolamento.

RATTONE. Ad ogni modo, mi rimetto all'onorevole ministro. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ma ella parla anche di Pinerolo.

RATTONE. Appunto. Siccome nella relazione si parla dell'insegnamento del francese in tutti i comuni della frontiera occidentale, si è anche fatto una proposta per le regioni pinerolesi, sui cui parlerà il collega Soulier.

PRESIDENTE. L'onorevole Soulier ha facoltà di parlare.

SOULIER. Mi si permetta di esprimere il mio ringraziamento alla Commissione per avere accettato il nostro emendamento.

Convinti dell'opportunità dell'insegnamento del francese nei paesi nei quali si parla la lingua francese, l'onorevole ministro e la Commissione hanno dovuto stabilire l'obbligatorietà dell'insegnamento del francese in tutte le classi elementari, compresa la quinta e la sesta, ove queste classi siano istituite. E questo sta bene. Ma questo articolo, però, non specifica quali siano quei paesi dove si parla abitualmente il francese, e quindi sorgeva dubbio circa la interpretazione del terzo comma.

Infatti i paesi nei quali si usa parlare la lingua francese sono la Valle d'Aosta, ma eziandio la Valle Pinerolese e quella del Chiusone, che ho l'onore di rappresentare. Queste valli confinano con la Francia. Ed allora il terzo comma, riferendosi alle prime due, dice così: « A tale scopo il fondo iscritto nello stato di previsione per l'esercizio 1910-1911 per l'insegnamento del francese nei comuni della Valle d'Aosta... (*Rumori — Vivi segni di impazienza*).

Quindi ne nasce un equivoco.

Dobbiamo noi intendere che la sola Valle

d'Aosta sia compresa in questa cifra, oppure no? Nel primo caso, la Valle d'Aosta avrebbe tutto... (*Segni d'impazienza — Conversazioni*).

**PRESIDENTE.** Scenda più in basso, onorevole Soulier; gli stenografi non sentono la sua voce.

Del resto, mi pare che i suoi concetti siano contenuti nell'emendamento che ha presentato.

**SOULIER.** Se il mio concetto è sufficientemente chiaro, non aggiungo altro.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** La sostanza della cosa mi pare questa: presentemente, nella Valle d'Aosta, si spendono diecimila lire per l'insegnamento speciale di lingua francese nelle scuole elementari e popolari.

Gli onorevoli colleghi propongono che questo stanziamento sia elevato a 20,000 lire...

**SONNINO SIDNEY.** Comprendendovile altre valli, in cui si parla francese.

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Per la Valle di Susa e pel Pinerolese propongono altre cinquemila lire.

**SOULIER.** No, no; diecimila.

**SONNINO SIDNEY.** Comprendendovile le altre valli in cui si parla francese!

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Domandano cinquemila lire per Pinerolo, e cinquemila per la Valle di Susa...

**SOULIER, ed altri.** No, no!

**CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Allora scrivano la loro proposta! (*Ilarità — Commenti*).

**SOULIER.** Chiediamo lire diecimila per la Valle di Pinerolo e ventimila per la Valle d'Aosta.

**PRESIDENTE.** Ma non facciamo dialoghi!

L'onorevole Richard insiste nel suo emendamento di cui ho già dato lettura?

**RICHARD.** Vi rinunzio. (*Conversazioni animate*).

**PRESIDENTE.** Ma facciano silenzio; altrimenti m'obbligheranno a sospendere la seduta!

**TORRE, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TORRE, relatore.** Onorevole Presidente, chiarisco tutto. Nell'articolo aggiunto della Commissione è detto: « A tale scopo il fondo iscritto nello stato di previsione per l'esercizio 1910-11 per l'insegnamento del francese nei comuni della Valle d'Aosta, sarà au-

mentato di altre lire 10,000 a cominciare dall'esercizio 1910-11 ».

Oltre queste 10,000 lire, si propone di aumentarne altre 10,000.

*Voci.* No! no!

*Altre voci.* Sì! sì!

**TORRE, relatore.** È proprio così. S'intende che l'aumento sia fatto in 20,000 lire: 10,000 per la Valle d'Aosta e 10,000 per le Valli di Susa e Pinerolo.

**PRESIDENTE.** Ma mi facciano il piacere di scrivere l'emendamento e mandarmelo!

Se invece di fermarsi all'ultimo comma, che ha voluto specializzare per la Valle d'Aosta (poichè ci sono dei colleghi che vogliono parificare alla Valle d'Aosta le Valli di Susa e Pinerolo) avessero considerato la somma complessiva, dicendo che l'aumento è destinato per tutti i paesi, nei quali si parla abitualmente francese, mi pare che sarebbe stato più chiaro.

I primi due commi dell'articolo parlano di tutti i paesi in genere. È soltanto l'ultimo comma che ha voluto specificare la indicazione della Valle d'Aosta.

Dunque mettano d'accordo l'ultimo comma coi primi due, e dicano qual'è la somma complessiva da destinare a questo scopo.

**RATTONE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**RATTONE.** Mi permetto solo di dire che si è dovuto fare quest'accenno per un equivoco del relatore; altrimenti non si sarebbe fatto. Da epoca memorabile è iscritta questa somma nel bilancio dell'istruzione pubblica e non ci fu altro che una piccola variazione e questo corrisponde ad un diritto dello Statuto, articolo 62, (*Commenti*) e ad un articolo della legge Casati, che vorrebbe anche l'istruzione francese, mentre noi l'abbiamo bilingue ma prevalentemente francese, ed i risultati sono questi: che vi sono comuni dove non c'è più un analfabeta e tutti conoscono le due lingue, e quest'anno alla leva in Valle d'Aosta non ci fu neppure un analfabeta e tutti conoscevano l'italiano e il francese. È una questione economica quella della conoscenza della lingua francese che dà il pane ai nostri emigranti.

**PRESIDENTE.** Con tutto questo però, non mi hanno ancora mandato il testo dell'emendamento! (*Ilarità*).

**Eccolo.** Dunque:

« A tale scopo il fondo iscritto nel bilancio di previsione per l'esercizio 1910-11, per l'insegnamento del francese nei comuni

della Valle d'Aosta, sarà di lire 20 mila e di lire 10 mila per le valli di Susa e del Pinerolese». E poi bisogna dire: « a cominciare dall'esercizio 1910-11 ».

Sta bene?

Voci. Sta benissimo! Ai voti!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 58-ter così modificato,

(È approvato).

Art. 58-quater.

Le spese relative ai servizi dell'istruzione primaria e popolare, iscritte nella tabella E annessa alla presente legge, non potranno, in ciascuno degli esercizi dal 1911-12 al 1920-1921, superare l'ammontare complessivo stabilito per ciascun esercizio nella tabella medesima.

È consentito tuttavia di variare con la legge di bilancio la ripartizione degli stanziamenti secondo i bisogni dei singoli servizi.

È istituito un fondo di riserva allo scopo di aumentare gli stanziamenti indicati nella tabella E, qualora si manifesti il bisogno di provvedere a maggiori spese per effetto della presente legge e delle leggi anteriori sull'istruzione primaria e popolare.

Le somme che alla chiusura di ciascun esercizio risulteranno disponibili sul complesso degli stanziamenti assegnati alle spese per l'istruzione primaria e popolare saranno trasportate col rendiconto consuntivo al predetto fondo di riserva.

Con decreti del ministro del tesoro di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, potranno essere autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva, sia in corso di esercizio per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi dell'istruzione primaria, sia alla chiusura dell'esercizio per coprire le eventuali eccedenze di spesa.

La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, sarà portata in aumento del fondo di riserva dell'esercizio successivo.

(È approvato).

Art. 59.

È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio per l'esercizio 1910-11 delle somme occorrenti per provvedere all'anticipazione ai Consigli provinciali scolastici dei concorsi e rimborsi

stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886 e 8 luglio 1904 per il primo semestre dell'anno solare 1911.

(È approvato).

Art. 60.

Gli stanziamenti disposti in virtù degli articoli 67 (primo comma), 71, 72 e 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in favore delle provincie meridionali, per la Sardegna, per la Sicilia e per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, per Isola d'Elba, Capraia e Giglio eccettuato il Comune di Roma, continueranno ad essere erogate a vantaggio della istruzione nelle stesse provincie a norma della citata legge.

(È approvato).

Art. 60-bis.

La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell'articolo 8 sarà fatta d'accordo tra i Consigli provinciali scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.

In caso di dissenso tra comuni e Consigli scolastici sull'ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal magistrato di grado più elevato residente nella provincia e composta di un membro del Consiglio provinciale scolastico designato dal Consiglio medesimo e di uno eletto dal Consiglio comunale determinerà l'ammontare del contributo.

La deliberazione della Commissione è esecutoria anche se contro la liquidazione siano proposte opposizioni in sede amministrativa o in sede giudiziaria.

(È approvato).

È stato proposto il seguente articolo aggiuntivo dall'onorevole Dal Verme e firmato anche dagli onorevoli Cimati, Artom, Fabri, Micheli, Agnesi, Nuvoloni, Di Saluzzo, Cellesia, Berti, Pilacci, Astengo, Cardani, Gazzelli, Agnetti, Cavagnari, Marsaglia, Curreno, Richard, Calleri, Battone, Pini, Montresor, Giuseppe Manfredi, Cermenati, Landucci, Bertarelli, Gallini Carlo, Montemartini, Beltrami, Loero, Suardi, Gregorio Valle, Giaccone:

Art. 60-ter.

Ai comuni delle provincie alle quali non venne applicato il titolo VI della legge 15

luglio 1906 sono estese le disposizioni dell'articolo 64 della legge medesima quando concorrano le condizioni seguenti:

1. La loro popolazione sia inferiore a 5000 abitanti.

2. Risulti nel censimento in corso una percentuale di analfabeti superiore al 50 per cento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dal Verme.

DAL VERME. Con la legge 15 luglio 1906 si estese il titolo VI (istruzione) a talune provincie della media Italia che nel censimento 1901 risultavano avere una percentuale media di analfabeti superiore al 50 per cento.

Si commise allora una parzialità perchè, mentre si estendevano i benefici del titolo VI a comuni che avevano quella percentuale assai bassa, fra i quali eranvi tutti i capoluoghi di circondario e di provincia, salvo Roma, si escludevano dal benevolo trattamento e in Toscana e nell'Italia superiore tutti quei comuni e dell'Alpi e dell'Appennino la cui percentuale d'analfabeti superava il 50 per cento.

Delle tre provincie toscane allora dimenticate, Grosseto, Siena, Arezzo, parleranno altri.

Intanto debbo aggiungere a quelle tre provincie della Toscana anche quelle di Ferrara e di Forlì che nel 1901 avevano rispettivamente una percentuale d'analfabetismo del 52.5 e del 59. Ora a me importa porre in rilievo come giustizia avrebbe voluto che il titolo VI venisse esteso nel resto del Regno a quei comuni la cui percentuale di analfabeti superasse il 50 per cento.

Io proposi allora molto meno di questo. Proposi l'estensione del solo articolo 64; ma la mia proposta che aveva pure avuto l'assentimento dell'onorevole Salandra (che rappresentava nella discussione l'iniziatore del disegno di legge del Mezzogiorno) non venne accolta, essenzialmente perchè dalla statistica del censimento del 1901 non si ha la percentuale dell'analfabetismo per comune.

Si ha il risultato delle percentuali dei singoli comuni concentrato nella provincia, e non si hanno le cifre che hanno condotto a quel risultato!

Il ministro del tempo così mi rispose il 26 giugno 1906:

« Osservo che l'applicazione pratica del suo emendamento sarebbe assai difficile; imperocchè nel nostro censimento mancano

gli elementi della percentuale dell'analfabetismo per i comuni inferiori ai 15 mila abitanti ».

Così si ha una cifra media per provincia soltanto, la quale se può servire a dare un'idea dello stato dell'istruzione nelle provincie omogenee, o tutte in piano o tutte in monte, e sono poche in Italia, non serve affatto in tutte le altre provincie, nelle quali si alterna il piano, il colle, il monte, e varia perciò assai la percentuale dell'analfabetismo nei singoli comuni.

Le provincie dell'Emilia hanno una media che dal 38 va al 45; ma poichè il territorio è all'incirca metà in monte e metà in piano, mentre al piano oscillerà fra il 10 e il 20, al monte salirà al 60, al 70.

Ebbene, poichè la media dal 38 al 45 è al disotto di 50, non fu creduto nel 1906 di estendere le disposizioni del titolo VI ai comuni dell'Appennino settentrionale che pure avevano una percentuale superiore alle provincie della media Italia, alle quali venne esteso.

Lo scorso anno presentai una mozione nello stesso senso dell'attuale articolo aggiuntivo, firmata dagli stessi egregi colleghi, ai quali però oggi manca un'autorevole firma, quella dell'onorevole Credaro, oggi ministro. (*Si ride*).

La nostra proposta è molto modesta. Non di tutto il titolo VI noi chiediamo la estensione, ma del solo articolo 64 della legge 15 luglio 1906, che è del seguente tenore:

« Nelle frazioni o borgate nelle quali gli obbligati all'istruzione elementare raggiungano il numero di quaranta, sarà istituita a spese dello Stato una scuola elementare inferiore di 3ª classe rurale.

« Ove nelle dette frazioni esista una scuola elementare inferiore facoltativa mantenuta dal comune, questa sarà classificata di terza rurale, e lo Stato sosterrà la spesa necessaria per l'aumento di stipendio che fosse eventualmente necessario per la classificazione.

« Sarà per questi maestri corrisposta dallo Stato al Monte pensioni la quota normale del contributo del 5 per cento ».

Al comune spetterà l'obbligo di provvedere il locale.

Non chiediamo l'estensione a tutti i comuni, come fu fatto nelle Marche, nell'Umbria, nel Lazio. Neppure chiediamo l'estensione a tutti quei comuni che si trovano avere la percentuale degli analfabeti supe-



riore al 50 per cento, ma ai soli piccoli comuni, al disotto dei 5,000 abitanti.

Queste limitazioni equivalgono a dire che si tratta dei comuni di montagna, e proprio di quelli che ne hanno bisogno e che nel 1906 furono lasciati nell'oblio; quelli che hanno la popolazione divisa e che dovendo mantenere molte scuole per pochi abitanti, debbono soggiacere più degli altri a gravi spese per la istruzione.

Non aggiungo altro nel merito della proposta, perchè non ho bisogno di persuadere il ministro Credaro, che come ho già detto, ha onorata della sua firma la mozione dell'anno scorso e che non poteva non accogliere l'articolo aggiuntivo.

Rivolgo invece viva preghiera al ministro del tesoro perchè acconsenta alla spesa veramente modesta, ridotta così com'è dalle due condizioni ai soli piccoli comuni di montagna dell'Alpi e dell'Appennino settentrionale, dove la percentuale degli analfabeti superi il 50 per cento.

Consideri l'onorevole ministro, consideri la Camera che si tratta di venire in aiuto di contadini, lavoratori della propria terra, che costituiscono la quasi totalità dei contribuenti nei comuni di montagna. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Landucci insieme con gli onorevoli Callaini, Pilacci, Luzzatto Arturo, Viazzi, Nofri, Ciacci, Dal Verme, Dagosto, Artom, Cimati, propone il seguente articolo 60-ter:

« Sono estese alle provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e Massa le disposizioni contenute nel titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383, in quanto non siano comprese negli articoli precedenti ».

È presente l'onorevole Landucci?

(*Non è presente.*)

**CALLAINI.** Ci sono io!

**PRESIDENTE.** Sta bene. Ha facoltà di parlare.

**CALLAINI.** La questione, sollevata dal collega Dal Verme è importantissima. Il nostro ordine del giorno è l'epilogo di una proposta di legge, presentata un anno fa dall'onorevole Landucci, da me e da altri colleghi della Toscana. Questo è il momento propizio per trattarla.

*Voci.* No, no! Basta!

**CALLAINI.** La nostra proposta mira ad estendere a talune provincie della Toscana i benefici scolastici della legge 15 luglio 1906.

Quando si discusse questa legge, fu sentito il bisogno di aggiungere un articolo per estenderne i benefici concessi a favore del Mezzogiorno e delle isole di Sardegna e Sicilia, anche alle provincie di Macerata, Ascoli Piceno, Pesaro-Urbino, Perugia e Roma. Il movente della estensione fu che anche in quelle provincie la media dell'analfabetismo superava il 50 per cento. Questa media è ancora più alta nelle provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e Massa Carrara... (*Rumori — Conversazioni — Segni di impazienza.*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CALLAINI.** Non tutte le disposizioni, contenute nella legge del 1906, furono riprodotte nel disegno di legge, che discutiamo. Ve ne sono alcune essenziali, specialmente quelle riguardanti gli edifici scolastici e la indennità da pagarsi ai maestri delle scuole rurali...

*Voci.* Ai voti! ai voti! Basta!

**CALLAINI.** Perchè quelle provincie sono situate nella bella e gentile Toscana (*Oh! oh!*) e i capoluoghi di esse sono centri d'arte e di coltura, si crede che non abbiano bisogno... (*Rumori vivissimi.*)

**PRESIDENTE.** Senta, onorevole Callaini, se il suo che ollega, ha svolto, fin dal 3 giugno 1909, la proposta di legge, alla quale ella si riferisce, e che è iscritta a pagina 53 dell'ordine del giorno, avesse presentato la relazione, si sarebbe potuto discuterla, abbinandola a questa.

Ma adesso loro vogliono introdurre qui ad un tratto una disposizione, che non può far parte di questo disegno di legge.

**CALLAINI.** Onorevole Presidente, veda, vi è un articolo 60 scritto a posta per mantenere i benefici della legge del 1906 alle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino, e di Roma. (*Rumori — Segni d'impazienza.*)

Si è fatto appello tante volte ai criteri di uguaglianza distributiva e di solidarietà nazionale che, anche in questa circostanza credo di non farvi appello invano. (*Rumori vivissimi.*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cimati ha facoltà di parlare.

**CIMATI.** Mi permetta, onorevole ministro, che le raccomandi l'accoglimento dell'articolo proposto dall'onorevole Dal Verme.

Nelle regioni dove la piaga dell'analfabetismo purtroppo è profonda, per sanarla

non bastano le leggi coercitive d'obbligatorietà delle scuole e nemmeno le scuole aumentate secondo questo disegno di legge; ma occorre, e forse più, diffondere il sillabario in ogni piccola borgata, nei più piccoli centri, fino a che il contadino sperduto nei monti e nei piani e lontano dal contatto della civiltà non si sarà convinto che gli è necessario saper leggere e scrivere per far fronte ai bisogni della vita moderna; occorre che l'alfabeto faccia come Maometto: la montagna non andava a lui; egli andò alla montagna! E per poterlo imporre è necessario che l'alfabeto sia messo alla portata di quei dimenticati da tutte le leggi, ad eccezione di quelle fiscali. Ora, con l'accoglimento dell'articolo proposto dall'onorevole Dal Verme verrebbe indubbiamente colpito al cuore l'analfabetismo.

Non si preoccupi, onorevole Credaro, della spesa. Quintino Sella disse in questa Camera che finanziariamente valeva assai più un cittadino che sapesse leggere e scrivere che non un analfabeta, ed aggiunse che lo Stato faceva un ottimo affare spendendo per diffondere l'istruzione elementare. E lei, onorevole Credaro, e lei, onorevole Tedesco, voglio sperare non vorranno essere più rigidi custodi del pubblico erario, respingendo, per una ragione finanziaria, quest'articolo.

Faccia poi, onorevole Credaro, dove lo può, un semenzaio di maestri. L'articolo 46 gliene dà il mezzo. Trasformi subito quelli fra i Conservatori femminili, che possono essere trasformati, in scuole normali. Tornerò sull'argomento in occasione più propizia, perchè nei Conservatori lo Stato fin qui nulla ha saputo fare. Ricordo soltanto che quelli della Toscana hanno un patrimonio di dieci milioni, la cui rendita è spesa a beneficio di circa 700 alunne e di 500 fra insegnanti e personale di sorveglianza. Ora una somma simile, bene spesa, dovrebbe fruttare molto di più a vantaggio della pubblica istruzione. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'onorevole Dal Verme alle tante sue benemerienze, per cui è così simpatico a tutti in questa Camera, aggiunge quella grandissima di un benevolo e convinto interessamento per le condizioni dei piccoli comuni di montagna, e riconosco che le condizioni di quei comuni sono degne dei maggiori riguardi.

Ma, onorevole Dal Verme, pensi che dal lato finanziario questa legge presentata dal

Ministero Sonnino portava già un aggravio di oltre 40 milioni, ai quali il presente Ministero ha aggiunto un primo aggravio di 2 milioni e mezzo, e poi un altro di circa 200 mila lire.

Dopo che, onorevole Cimati, il bilancio dell'istruzione è aumentato in pochi anni da 43 a 103 milioni, la Camera consentirà che da questo banco non è possibile oggi accettare una proposta del genere, anche perchè, onorevole Dal Verme, per quanto ella abbia limitato la proposta ed abbia messo due condizioni restrittive, certo il Governo non può misurare la portata finanziaria della sua proposta.

Quindi, non potendo valutare gli effetti finanziari, ella per il primo dovrebbe poi dire che dal ministro del tesoro si accettano con troppa facilità proposte di questo genere.

E gli aggiungerò che la sua proposta in altri tempi portava anche la firma del mio amico e collega onorevole Credaro. L'onorevole Credaro, oggi che ha il senso della responsabilità finanziaria, non si sente di associarsi alla sua domanda.

All'onorevole Callaini naturalmente non posso far altro che confermare quello che ho detto all'onorevole Dal Verme, anche perchè oramai certe leggi che hanno un carattere regionale, man mano le andiamo estendendo e finirebbero per avere un carattere generale. Allora non c'è nessuna ragione che si stabiliscano delle disposizioni speciali.

E appunto per tali considerazioni io prego vivamente la Camera di non consentire in questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Dal Verme a dichiarare se insista nel suo emendamento.

Debbo però fargli osservare che io gli do facoltà di parlare semplicemente per dichiarare se insista o no; perchè a termine dell'articolo 79 del regolamento non si può parlare due volte sullo stesso argomento.

DAL VERME. Ma io non sono il solo ad aver presentato l'emendamento, e non potrei ritirare l'articolo aggiuntivo senza qualche altra maggiore assicurazione. Già quattro anni or sono io ritirai una proposta simile; e veramente non mi sentirei di rinunziarvi anche questa volta.

Prima però di dichiarare di non insistere, pregherei l'onorevole Credaro di dire egli pure una parola la quale mi rassicuri che il Governo presenterà entro un dato termine nuove disposizioni per togliere la

parzialità che è stata commessa colla estensione soltanto a sei provincie della media Italia del titolo VI della legge del 1906.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Dal Verme certamente ha considerato che la legge che stiamo discutendo dà un vantaggio assai notevole alle scuole facoltative inferiori che sono assai numerose precisamente nei comuni dei quali egli con tanto amore si occupa. Queste scuole con 200 lire non possono vivere. Con questa legge si assegnano invece ai maestri di esse 500 lire all'anno. Dobbiamo quindi supporre che vi sarà un notevole miglioramento.

Io però dichiaro all'onorevole Dal Verme che studierò la questione attentamente, e farò i calcoli opportuni.

Credo anche io che, ridotta entro queste concessioni, la spesa non sia notevole e spero che possa entrare nel bilancio dell'istruzione elementare, che consolidiamo con questa legge.

In questo caso, se non occorrono nuovi fondi, e se potremo provvedere alla proposta dell'onorevole Dal Verme coi fondi esistenti, noi potremo anche presentare alla Camera un piccolo disegno di legge al riguardo.

Quanto alla trasformazione dei conservatori, sarà particolare cura del Ministero di studiare la questione, perchè ciò servirà ad agevolare la risoluzione della crisi magistrale, della quale abbiamo più volte parlato.

PRESIDENTE. L'onorevole Dal Verme insiste ancora?

DAL VERME. Dopo le molto precise e cortesi spiegazioni ed assicurazioni date dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. E l'onorevole Callaini insiste?

CALLAINI. L'onorevole ministro che è così studioso di tutto, ma anche di statistica, si procuri le statistiche precise delle provincie che abbiamo ricordato nel nostro emendamento, e vedrà come siano costituite in gran parte da villaggi e da casolari spersi, lontani 15 e anche 20 chilometri dai centri. È quindi impossibile costruire case e metter maestri in quelle località, se non viene qualche provvedimento eccezionale. Non saprei, istituendo una specie di scuola ambulante... (*Rumori — Basta! basta!*) o altrimenti in-

scrivendo in bilancio una somma... (*Vivi rumori*).

PRESIDENTE. Non entri nel merito!

CALLAINI. ...che consenta di dare un premio a chi, alla fine dell'anno, giustifichi di avere redento qualche fanciullo dalla vergogna dell'analfabetismo! (*Rumori*). Ritiro l'emendamento. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 60-bis. (*È approvato*).

#### Art. 61.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, a coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi vigenti relative all'istruzione primaria e popolare.

(*È approvato*).

#### Art. 62.

Con speciale regolamento saranno stabilite le norme amministrative e contabili per i Consigli scolastici provinciali, di cui al titolo della presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 63.

Oltre ai regolamenti speciali indicati dalla presente legge il Governo provvederà alla riforma del regolamento generale approvato con regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

(*È approvato*).

#### Art. 64.

A tutte le cariche ed uffici elettivi contemplati dalla presente legge possono essere chiamate anche le donne.

(*È approvato*).

#### Art. 65.

Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal regio provveditore agli studi e composta di due consiglieri eletti dal Consiglio provinciale nel suo seno, di cui uno almeno membro della Deputazione provinciale, di un consigliere del comune capoluogo della provincia eletto dal Consiglio comunale, del medico provinciale e di due capi e di due

insegnanti di istituti governativi di istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.

I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

(È approvato).

Art. 66.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(È approvato).

Art. 66-bis.

È abrogata la legge 29 giugno 1905, n. 295.

(È approvato).

Art. 66-ter.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio, 1909, n. 490, si applicano ai maestri e direttori assunti in servizio dai comuni anteriormente alla promulgazione della presente legge.

A questo articolo l'onorevole Cabrini propone che alle parole: « alla promulgazione della presente legge », siano sostituite queste altre: « al 30 giugno 1910 ».

L'onorevole Zaccagnino propone invece la soppressione di questo articolo.

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CABRINI. Se l'onorevole ministro e la Commissione accettano il mio emendamento, rinunzio a svolgerlo.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto!

TORRE, relatore. Accettiamo!

CABRINI. Quindi rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di svolgere la sua proposta di soppressione dell'articolo 66-ter.

ZACCAGNINO. Ho proposto la soppressione di questo articolo perchè a prima vista non si vede la ragione per cui la Commissione lo ha introdotto nel disegno di legge.

Gli articoli 5 e 6 della legge Comandini provvedono a questa materia... (*Rumori — Conversazioni*) e non vi era bisogno nè di estenderli, nè di modificarli. Forse la nuova disposizione introdotta è stata richiesta da enti o da persone che si trovano in condizioni irregolarissime e vogliono sanare la loro incomoda posizione.

Ma dopo le disposizioni transitorie della legge 8 luglio 1904, che concesse la stabilità ai direttori allora in servizio, e dopo la legge Comandini del luglio 1909 che regolava la

posizione dei maestri provvisori, non vi sono, non vi possono, non vi debbono essere altri casi di direttori o d'insegnanti che possano rendere necessarie disposizioni riparatrici di possibili danni o in cui sia necessario fare una disposizione di legge in questo senso. E del resto quest'articolo di legge non risponde assolutamente neanche all'equità e potrei citare molti esempi, come quello delle scuole di Genova, che confortano la mia tesi.

Per esempio, ivi si trovano in carica dieci direttori il cui concorso fu annullato dal ministro con decreto 18 dicembre 1905, confermato con due successive decisioni del Consiglio di Stato; ivi dal 1906 fungono da direttori due maestri che erano stati chiamati provvisoriamente a coprire il posto dei titolari collocati a riposo per anzianità; ivi per il concorso bandito dal comune nel 1908 e dichiarato nullo dalla Commissione consultiva in seguito a ricorso, si trovano illegalmente in ufficio ben 234 maestre e 36 maestri, oltre ad altri insegnanti provvisori assunti in servizio nello scorso anno; ivi altri casi vi sono che io non cito per brevità. Altri casi simili potrei citare, altrove, in altre parti d'Italia. Ora non è lecito a noi farci strumento per sanare irregolarità che non avrebbero dovuto verificarsi.

A me pare quindi che questo articolo serva soltanto ad eludere la legge; mentre, con la soppressione di esso, noi non verremmo a rendere giusto ciò che ora è irregolare.

Credo quindi che la soppressione dell'articolo sia opera di assoluta equità e giustizia per parte della Camera! E perciò l'ho proposta e spero che si accolga. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TORRE, relatore. La Commissione mantiene l'articolo, che risponde ad un criterio di equità e di giustizia. Accetto la modificazione proposta dall'onorevole Cabrini.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 66-ter con la modificazione proposta dall'onorevole Cabrini e accettata dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 66-quater.

Agli effetti della presente legge il distretto amministrativo è considerato come circondario.

A questo articolo gli onorevoli Badaloni, Ivanoe Bonomi, Scalori, Musatti, Monte-

martini, Giulietti, Romussi, Camerini, Turati, Comandini, Bissolati, Pietro Chiesa, Treves, Marangoni, Morgari e Cabrini, propongono il seguente emendamento:

« *Sostituire:*

« Agli effetti della presente legge nelle provincie Venete e di Mantova il capoluogo di distretto che abbia una popolazione non inferiore a quindicimila abitanti è considerato come capoluogo di circondario ».

L'onorevole Badaloni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**BADALONI.** L'emendamento da noi proposto, che illustrerò con rapidissime parole, ha il fine di pareggiare, nei riguardi dell'ordinamento della istruzione primaria, alle altre provincie del Regno le provincie del Veneto e quella di Mantova, che l'articolo proposto dalla Commissione mette in una condizione di disuguaglianza grave, destinata a portare i suoi effetti dannosi sulla scuola... (*Denegazione del deputato Torre*) nonostante le sue denegazioni, onorevole Torre, e nonostante le disposizioni, con l'emendamento Bertolini, introdotte nell'articolo 2-bis del disegno di legge.

Volere affermare che si possano pareggiare e considerare equivalenti i distretti del Veneto ai circondari delle altre provincie del Regno significa ricusarsi alla visione della realtà, per inseguire un fine che non è e non può essere il fine della legge.

Ed invero, perchè, posta dalle ragioni finanziarie nella necessità di prefiggersi un limite, la legge, ha arrestato al circondario l'amministrazione e la vigilanza del Consiglio scolastico provinciale?

Perchè, ha detto l'onorevole Daneo, nell'ambiente della vita amministrativa il circondario rappresenta già un organismo evoluto: il circondario, dove è una sottoprefettura, una sede giudiziaria, dove sono uffici pubblici, cui mettono capo gli interessi di una vasta circoscrizione amministrativa, dove sono scuole secondarie, impiegati, funzionari, è un centro di coltura e di popolazione, che per le sue tradizioni e le sue aspirazioni, per i suoi bisogni ed i suoi interessi, per la sua estensione e per le sue risorse, è in grado di provvedere, anche mancando l'ausilio dello Stato, alla scuola popolare, secondo i bisogni reali ed i fini di questo disegno di legge.

Orbene, io sfido l'onorevole relatore e l'onorevole ministro a sostenere che tutto questo si possa anche lontanamente dire dei nostri distretti.

Da molti anni, i nove decimi degli stessi

non esistono più o solamente esistono nelle colonne degli annuari statistici, i quali, alla loro volta, li designano col nome di una cosa inesistente, come « mandamenti amministrativi ».

Creati in altri tempi, da altri regimi, per altri fini, con altri criteri — fini politici e criteri di polizia — essi oggi non sono più che un ricordo ed un nome.

E se vi piaccia, onorevoli colleghi, di interrogare uno di questi annuari statistici, e di dividere la cifra totale della popolazione di ciascuna provincia per il numero dei rispettivi circondari, voi vi troverete dinanzi circoscrizioni amministrative di 100,000 a 200,000 abitanti; vogliate fare lo stesso calcolo per le provincie venete e di Mantova e vi troverete di fronte a circoscrizioni di 39, di 36, di 30, di 29, di 28 mila abitanti, come è per le provincie di Verona, di Udine, di Belluno, di Mantova e di Rovigo.

Ancora: confrontate regione a regione, provincia a provincia, e vedrete come, mentre il Piemonte con una popolazione di tre milioni e 400,000 abitanti, con quattro provincie, non ha che diciassette circondari, cioè 4.2 per provincia, la Campania con cinque provincie e una popolazione di 3,200,000 abitanti, non ha che quattordici circondari, 2.8 per provincia; la Lombardia con sette provincie, ed una popolazione di quattro milioni, ha diciassette circondari, 2.4 per ciascuna provincia, e la Sicilia con sette provincie e tre milioni e mezzo di abitanti, ossia con lo stesso numero di abitanti delle provincie del Veneto e di Mantova riunite, ha diciassette circondari; il Veneto ha ben settantanove distretti.

E alla sproporzione del numero risponde la esiguità delle circoscrizioni e dei capoluoghi distrettuali.

Nè vale il dire che anche altrove si hanno piccoli circondari. Innanzi tutto circondari così sparuti come nel Veneto non esistono in alcuna parte d'Italia.

Ma quivi anche i piccoli capoluoghi di circondario adempiono una funzione amministrativa e politica ed hanno gli organi necessari per compierla: hanno il sottoprefetto, hanno la delegazione di pubblica sicurezza, hanno una tenenza di carabinieri, hanno una sede giudiziaria, hanno affari pubblici, che sono centro della vita amministrativa, hanno una giurisdizione estesa su vasto territorio.

Ma nel Veneto e nel Mantovano, no.

Su 79 distretti, sa la Camera quanti sono quelli che hanno il commissario distrettuale?

E presto detto; otto in tutti.

Tre in provincia di Udine con 16 distretti; due a Belluno su 6 distretti; uno a Venezia parimenti su 6; una a Rovigo su 7; uno a Vicenza su 9; nessuno a Treviso, nessuno a Padova, nessuno a Verona e nessuno a Mantova su 34 distretti.

Su 79 distretti, 71 dunque amministrativamente non esistono. Ma allora che cosa sono dunque? Appena, e non tutti, dei capoluoghi di mandamento.

Il distretto di Canneto sull'Oglio, ad esempio, non ha nè commissario, nè pretura, nè ufficio del registro, nè agenzia delle imposte; nulla.

Sono centri di istruzione?

Su 79 distretti, 55 non hanno che la scuola elementare, e nella maggior parte degli stessi, prima della legge Orlando, il corso superiore era semplicemente facoltativo.

Sono centri popolosi?

Non ve ne ha che cinque che tocchino o superino i 15,000 abitanti: Bassano, Chioggia, Feltre, Viadana, Adria; quattro che raggiungono i 12,000 abitanti: Schio, Legnago, Pordenone, Castelfranco; dieci che noverano 10,000 abitanti: Lonigo, Arzignano, S. Vito, Mestre, Montebelluna, Conegliano, Este, Monselice, Montagnana, Piove di Sacco.

La maggior parte si aggira tra i 6 e i 4 mila abitanti, e in taluni si giunge anche al disotto di queste cifre, come ad Ampezzo, come a Barbarano, dove il capoluogo di distretto non ha più che 2500 abitanti circa.

Evidentemente a questi comuni manca tutto ciò che possa loro consentire di risolvere il problema della scuola primaria in conformità dei bisogni reali e dei fini di questo disegno di legge.

Essi, voi dite, avranno — per l'articolo 2-bis — la facoltà di rinunciare alla diretta amministrazione della scuola elementare, che in tal caso sarà assunta dal Consiglio provinciale scolastico: così anch'essi potranno provvedere alle necessità dell'istruzione popolare.

Io mi auguro che ciò realmente avvenga.

Ma allora perchè quest'articolo?

A che cosa si riduce o a qual fine mira, se le considerazioni finanziarie, da cui si disse ispirato, devono venir meno, perchè la legge abbia effetto?

E se ciò non avvenisse, perchè una concezione diversa da quella che ha guidato il legislatore informasse le amministrazioni comunali, costrette ad accaparrarsi o a non perdere l'appoggio di quei partiti ostili, da cui vennero le petizioni contro la legge, non avreste voi, con questo articolo, tagliato fuori dai benefici della legge non solo, ma escluso dalla possibilità di combattere la lotta contro l'analfabetismo il maggior numero dei capiluoghi di distretto del Veneto e del Mantovano?

E badate: si tratta di provincie, come Venezia, Padova e Rovigo, in cui l'analfabetismo supera il 41, il 42, il 45 per cento.

Mi auguro perciò che il nostro emendamento abbia ad essere accettato dalla Commissione e dal ministro e sanzionato dal suffragio della Camera. Sotto l'aspetto finanziario, ripeto, esso ha cessato di avere alcuna importanza: sotto l'aspetto della legge, si risolve soltanto in questo: di far sì che, malgrado la cospirazione di quei partiti, cui voi stessi avete dichiarato che indulgere su questo terreno sarebbe colpa di lesa civiltà, anche questi nostri capoluoghi di distretto possano provvedere, in conformità delle esigenze dei nostri tempi e della nostra legge, alle necessità dell'istruzione primaria. (*Vive approvazioni dall'estrema sinistra — Commenti dagli altri settori*).

PRESIDENTE. Vi era anche la seguente proposta dell'onorevole Cao-Pinna, firmata pure dagli onorevoli Comandini, Roth, Congiu, Pais, Abozzi, Pala, Are, Carboni-Boj, Castoldi, Cocco-Ortu:

« Fino a che non si istituisca nell'Isola di Sardegna una scuola superiore di pedagogia saranno istituite trenta borse di studio di lire 600 caduna a favore di maestri elementari sardi che vorranno frequentare le scuole pedagogiche del continente.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per la concessione delle borse ».

Ma questa proposta è già assorbita.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bertolini. Ne ha facoltà.

BERTOLINI (*Segni d'attenzione*). Molte delle cose dette dall'onorevole Badaloni per dimostrare la diversità tra distretti e circondari sono certamente esatte. Io lo prego soltanto di considerare che l'altro giorno abbiamo votato un emendamento da me proposto, in base al quale tutti i comuni capoluoghi di distretto, la cui popolazione non supera i 15 mila abitanti, possono optare per avere la diretta amministrazione. Io credo pertanto che, per non mettere la

nuova proposta in contraddizione con quello che è stato votato l'altro giorno, si potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Badaloni, qualora egli consentisse a scrivere « una popolazione non inferiore a 10 mila abitanti » anzichè « una popolazione non inferiore a 15 mila abitanti ». (*Approvazioni*).

Io lo prego di volere accettare questa modificazione, la quale rappresenta una conciliazione. (*Benissimo! Bravo!*)

BADALONI. Diciamo 12 mila. (*Vivi rumori — Commenti — Conversazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sopra 16 distretti della provincia di Udine, soltanto due superano i diecimila abitanti; nella provincia di Venezia soltanto due ancora; nella provincia di Verona mi pare quattro. Quindi vede l'onorevole Badaloni che la proposta conciliativa presentata dall'onorevole Bertolini è molto ragionevole, ed io lo prego di consentirvi, e sarà così chiusa questa memorabile discussione. (*Approvazioni*).

E poichè mi trovo a parlare, sento il dovere di ringraziare vivamente, a nome di tutti i colleghi del Governo, l'onorevole Commissione per la cooperazione amorosa ed efficace che ci ha prestato, ed in modo speciale l'onorevole presidente della Commissione e l'onorevole relatore, i quali in tempo brevissimo, tra molte difficoltà, hanno sa-

puto compiere un lavoro che resterà nella storia della nostra Camera. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

TORRE, *relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Badaloni, a condizione però che la cifra della popolazione sia fissata a diecimila abitanti.

E poichè mi trovo a parlare, ringrazio l'onorevole ministro delle parole cortesi rivolte alla Commissione.

*Voci*. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Badaloni, accetta la modificazione proposta dall'onorevole Bertolini al suo emendamento?

BADALONI. Dichiaro di accettare la proposta dell'onorevole Bertolini e la preghiera dell'onorevole ministro, pur facendo rilevare che, stabilendo la cifra della popolazione a diecimila, le provincie di Venezia e di Mantova rimangono con ventinove capoluoghi di distretto anzichè con dieciassette, come vorrebbe una giusta proporzione con le altre provincie del Regno. (*Interruzioni — Segni di impazienza*).

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 66-*quater* con l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Badaloni, modificato secondo la proposta dell'onorevole Bertolini.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura delle tabelle concordate fra Governo e Commissione, *A, A-bis, B, C, D e E* e con la modificazione introdotta in quest'ultima durante la discussione.

CAMERINI, segretario, legge:

## TABELLA A.

80	Primi Ispettori di 1ª classe a lire 4,500	. . . . .	L.	360,000
90	Primi Id. 2ª id. » 4,000	. . . . .	»	360,000
90	Ispettori di 1ª classe . . . . » 3,500	. . . . .	»	315,000
80	Id. 2ª id. . . . . » 3,000	. . . . .	»	240,000
60	Id. 3ª id. . . . . » 2,500	. . . . .	»	150,000
<u>400</u>				<u>L. 1,425,000</u>

## TABELLA A-bis.

## Ruolo dei vice-ispettori scolastici.

400	Vice-ispettori scolastici di 1ª classe a lire 2,400	. . . . .	L.	960,000
350	id. 2ª classe » 2,200	. . . . .	»	770,000
250	id. 3ª classe » 2,000	. . . . .	»	500,000
<u>1,000</u>				<u>L. 2,230,000</u>



## TABELLA B.

## Amministrazione provinciale.

<i>Carriera amministrativa.</i>			
6	Provveditori titolari di 1ª classe . . . . .	a L. 8,000	48,000
12	Id. 2ª id. . . . .	» 7,000	84,000
27	Id. 3ª id. . . . .	» 6,000	162,000
24	Id. 4ª id. . . . .	» 5,000	120,000
10	Primi segretari di 1ª classe . . . . .	» 4,500	45,000
10	Id. 2ª id. . . . .	» 4,000	40,000
10	Segretari di 1ª classe . . . . .	» 3,500	35,000
15	Id. 2ª id. . . . .	» 3,000	45,000
14	Id. 3ª id. . . . .	» 2,500	35,000
10	Id. 4ª id. . . . .	» 2,000	20,000
138			634,000
<i>Carriera di ragioneria.</i>			
10	Primi ragionieri di 1ª classe . . . . .	a L. 4,500	45,000
10	Id. 2ª id. . . . .	» 4,000	40,000
10	Ragionieri di 1ª classe . . . . .	» 3,500	35,000
15	Id. 2ª id. . . . .	» 3,000	45,000
14	Id. 3ª id. . . . .	» 2,500	35,000
10	Id. 4ª id. . . . .	» 2,000	20,000
69			220,000
<i>Carriera d'ordine.</i>			
15	Archivisti capi . . . . .	a L. 4,000	60,000
20	Archivisti di 1ª classe . . . . .	» 3,500	70,000
25	Id. 2ª id. . . . .	» 3,000	75,000
35	Applicati di 1ª classe . . . . .	» 2,500	87,500
25	Id. 2ª id. . . . .	» 2,000	50,000
18	Id. 3ª id. . . . .	» 1,500	27,000
138			369,500
			1,223,500

TABELLA C.

**Aumento di posti nell'Amministrazione centrale in conseguenza del riordinamento dei servizi relativi all'istruzione primaria e popolare.**

Carriera amministrativa.		
1	Vice-direttore generale . . . . . a L. 9,000	9,000
1	Direttore capo di divisione di 1ª classe . . . . . » 8,000	8,000
1	Id. id. 2ª id. . . . . » 7,000	7,000
3	Capi di sezione di 1ª classe . . . . . » 6,000	18,000
3	Id. 2ª id. . . . . » 5,000	15,000
3	Primi segretari di 1ª classe . . . . . » 4,500	13,500
5	Id. 2ª id. . . . . » 4,000	20,000
6	Segretari di 1ª classe . . . . . » 3,500	21,000
4	Id. 2ª id. . . . . » 3,000	12,000
5	Id. 3ª id. . . . . » 2,500	12,500
5	Id. 4ª id. . . . . » 2,000	10,000
Ispettorato centrale per l'istruzione primaria e popolare:		
5	Ispettori di 1ª classe . . . . . a L. 7,000	35,000
5	Id. 2ª id. . . . . » 6,000	30,000
Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici:		
2	Ingegneri di 1ª classe . . . . . a L. 5,000	10,000
3	Id. 2ª id. . . . . » 4,000	12,000
3	Id. 3ª id. . . . . » 3,500	10,500
		<b>243,500</b>
55	<i>A riportarsi . . .</i>	<b>243,500</b>

		Riporto . . . . .	243,500
<b>Carriera di ragioniere.</b>			
1	Direttore capo di divisione di 2ª classe per la contabilità della Direzione generale per l'istruzione primaria e popolare . . . a L. 7,000	7,000	
1	Capo di Sezione di ragioniere di 1ª classe . . . . . » 6,000	6,000	
1	Id. id. 2ª id. . . . . » 5,000	5,000	
1	Primo ragioniere di 1ª classe . . . . . » 4,500	4,500	
1	Id. 2ª id. . . . . » 4,000	4,000	
1	Ragioniere di 1ª classe . . . . . » 3,500	3,500	
2	Id. 2ª » . . . . . » 3,000	6,000	
2	Id. 3ª » . . . . . » 2,500	5,000	
1	Id. 4ª » . . . . . » 2,000	2,000	
11			43,000
<b>Carriera d'ordine.</b>			
1	Archivista capo . . . . . a L. 4,000	4,000	
1	Archivista di 1ª classe . . . . . » 3,500	3,500	
3	Id. 2ª » . . . . . » 3,000	9,000	
3	Applicato di 1ª classe . . . . . » 2,500	7,500	
2	Id. 2ª » . . . . . » 2,000	4,000	
4	Id. 3ª » . . . . . » 1,500	6,000	
14			34,000
<b>Personale di servizio.</b>			
1	Usciere capo di 2ª classe . . . . . a L. 1,800	1,800	
1	Usciere di 2ª classe . . . . . » 1,400	1,400	
1	Id. 3ª » . . . . . » 1,200	1,200	
3			4,400
			324,900

TABELLA D.

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	

## Carriera amministrativa.

Direttore generale . . . . .	unica	. . . . .	. . . . .	10,000. »
Vice-direttore generale . . . . .	unica	. . . . .	. . . . .	9,000. »
Capo di divisione — Ispettore centrale . .	1ª	Provveditore agli studi . . . . .	1ª	8,000. »
Id.            id. . . . .	2ª	Id.            id. . . . .	2ª	7,000. »
Capo di sezione . . . . .	1ª	Id.            id. . . . .	3ª	6,000. »
Ispettore centrale . . . . .	3ª	Id.            id. . . . .	4ª	5,000. »
Capo di sezione . . . . .	2ª	Primo segretario . . . . .	1ª	4,500. »
Primo segretario . . . . .	1ª	Id. . . . .	2ª	4,000. »
Id. . . . .	2ª	Segretario . . . . .	1ª	3,500. »
Segretario . . . . .	1ª	Id. . . . .	2ª	3,000. »
Id. . . . .	2ª	Id. . . . .	3ª	2,500. »
Id. . . . .	3ª	Id. . . . .	4ª	2,000. »
Id. . . . .	4ª	Ispettore per l'istruzione primaria . . . .	1ª	7,000. »
Ispettore per l'istruzione primaria . . . .	1ª	Id.            id.            id. . . . .	2ª	6,000. »
Id.            id.            id. . . . .	2ª	Ingegnere . . . . .	1ª	5,000. »
Ingegnere . . . . .	1ª	Id. . . . .	2ª	4,000. »
Id. . . . .	2ª	Id. . . . .	3ª	3,500. »
Id. . . . .	3ª			

## Carriera di ragioneria.

Direttore capo di ragioneria . . . . .	unica	. . . . .	. . . . .	8,000. »
Capo di divisione . . . . .	2ª	. . . . .	. . . . .	7,000. »
Capo di sezione . . . . .	1ª	. . . . .	. . . . .	6,000. »

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	

*Segue Carriera di ragioneria.*

capo di sezione . . . . .	2ª	. . . . .	. . . . .	5,000. »
Primo ragioniere . . . . .	1ª	Primo ragioniere . . . . .	1ª	4,500. »
Id. . . . .	2ª	Id. . . . .	2ª	4,000. »
Ragioniere . . . . .	1ª	Ragioniere . . . . .	1ª	3,500. »
Id. . . . .	2ª	Id. . . . .	2ª	3,000. »
Id. . . . .	3ª	Id. . . . .	3ª	2,500. »
Id. . . . .	4ª	Id. . . . .	4ª	2,000. »

*Carriera d'ordine.*

Archivista capo . . . . .	unica	Archivista capo . . . . .	unica	4,000. »
Archivista . . . . .	1ª	Archivista . . . . .	1ª	3,500. »
Id. . . . .	2ª	Id. . . . .	2ª	3,000. »
Applicato . . . . .	1ª	Applicato . . . . .	1ª	2,500. »
Id. . . . .	2ª	Id. . . . .	2ª	2,000. »
Id. . . . .	3ª	Id. . . . .	3ª	1,500. »

## Spese per l'istruzione primaria e popolare

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13
<b>PARTE ORDINARIA.</b>				
187	Regi ispettori scolastici - Personale - Stipendi - Retribuzioni per supplenze ai posti di ruolo vacanti ed al personale in aspettativa ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	999,750. »	1,168,250. »	1,336,750. »
188	Regi ispettori scolastici - Personale - Rimunerazioni per supplenze al personale in attività di servizio temporaneamente assente. Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali (articoli 28 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 aprile 1906, n. 350) . . . . .	10,200. »	10,200. »	10,200. »
189	Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	3,000. »	3,000. »	3,000. »
190	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie . . . . .	300,000. »	360,000. »	400,000. »
191	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie in applicazione dell'articolo 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383) . . . . .	164,000. »	164,000. »	164,000. »
191 bis	Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Stipendi ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	479,950. <sup>(1)</sup> »	868,850. <sup>(1)</sup> »	1,257,750. <sup>(1)</sup> »
191 ter	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie ai vice-ispettori scolastici . . . . .	40,600. »	121,800. »	203,000. »
192	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1894, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e nuova legge . . . . .	25,983,970. <sup>(2)</sup> »	36,968,157. <sup>(2) (b)</sup> »	44,709,773. <sup>(2)</sup> »
193 (4)	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti, comprese quelle di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e per la nuova legge . . . . .	1,125,500. <sup>(3)</sup> »	1,550,000. <sup>(3)</sup> »	1,600,000. <sup>(3)</sup> »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	29,106,970. »	41,214,257. »	49,684,473. »

a) In questa tabella saranno introdotte con decreto del ministro del tesoro le variazioni di forma e di stanziamento dipendenti dall'applicazione della presente legge.

(b) Lire 500,000, parte dei due milioni stanziati nell'esercizio 1911-12 per l'istituzione di nuove scuole elementari, si inscrivono al capitolo di nuova istituzione n. 221-ter « Fondo di riserva per i servizi dell'istruzione primaria e popolare ».

(1) Compresa lire 25,000 proveniente dal capitolo n. 209, che viene soppresso e lire 35,500 dall'articolo 5 del capitolo n. 211.

TABELLA E.

negli esercizi finanziari dal 1910-II al 1920-21. (a)

Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
1,421,000. »	1,421,000. »	1,421,000. »	1,421,000. »	1,421,000. »	1,421,000. »	1,421,000. »	1,421,000. »
10,200. »	10,200. »	10,200. »	10,200. »	10,200. »	10,200. »	10,200. »	10,200. »
3,000. »	3,000. »	3,000. »	3,000. »	3,000. »	3,000. »	3,000. »	3,000. »
420,000. »	420,000. »	420,000. »	420,000. »	420,000. »	420,000. »	420,000. »	420,000. »
164,000. »	164,000. »	164,000. »	164,000. »	164,000. »	164,000. »	164,000. »	164,000. »
1,646,650. <sup>(1)</sup> »	2,035,550. <sup>(1)</sup> »	2,230,000. <sup>(1)</sup> »	2,230,000. <sup>(1)</sup> »	2,230,000. <sup>(1)</sup> »	2,230,000. <sup>(1)</sup> »	2,230,000. <sup>(1)</sup> »	2,230,000. <sup>(1)</sup> »
284,200. »	365,400. »	406,000. »	406,000. »	406,000. »	406,000. »	406,000. »	406,000. »
45,709,773. <sup>(2)</sup> »	46,709,773. <sup>(2)</sup> »	47,709,773. <sup>(2)</sup> »	48,709,773. <sup>(2)</sup> »	49,709,773. <sup>(2)</sup> »	50,709,773. <sup>(2)</sup> »	51,709,773. <sup>(2)</sup> »	51,709,773. <sup>(2)</sup> »
1,650,000. <sup>(3)</sup> »	1,700,000. <sup>(3)</sup> »	1,700,000. <sup>(3)</sup> »	1,700,000. <sup>(3)</sup> »	1,700,000. <sup>(3)</sup> »	1,700,000. <sup>(3)</sup> »	1,700,000. <sup>(3)</sup> »	1,700,000. <sup>(3)</sup> »
51,308,823. »	52,828,923. »	54,063,973. »	55,063,973. »	56,063,973. »	57,063,973. »	58,063,973. »	58,063,973. »

(2) Compresi i 5 milioni, stanziati al capitolo n. 207, che viene soppresso. Si aggiungono inoltre lire 2,600,000 per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904 e la somma necessaria per i sessenni che si maturano dal secondo semestre 1910 calcolata in lire 200,000 per l'esercizio 1910-11 ed in lire 400,000 per gli esercizi successivi.

(3) Compresa le lire 251,000 stanziata al capitolo n. 191, che viene soppressa e lire 45,500 stanziata all'articolo 3 del cap. n. 12

(4) Il capitolo n. 191 viene soppresso trasportando i fondi al capitolo n. 193.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13
	<i>Riporto . . .</i>	29,106,970. »	41,214,257. »	49,684,473. »
195	Assegni di benemeranza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1905, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemeranza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79) . . .	30,400. »	30,400. »	30,400. »
196	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione . . . . .	38,113.45	38,113.45	38,113.45
197	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra .	4,000. »	4,000. »	4,000. »
198	Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari . . . . .	37,886.55	37,886.55	37,886.55
199	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese . . . . .	20,000. »	20,000. »	20,000. »
199 <i>bis</i>	Retribuzioni ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa . . . . .	10,000. »	10,000. »	10,000. »
200	Sussidi a titolo di concorso in favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessi mutui di favore . . . . .	300,000. »	300,000. »	300,000. »
201	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali, ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari . . . . .	37,756. »	37,756. »	37,756. »
202	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali . . . . .	250,000. »	350,000. »	450,000. »
203	Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140) . . . . .	190,000. »	190,000. »	190,000. »
204	Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane (articolo 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) . . . . .	40,900. »	40,900. »	40,900. »
205	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia . . . . .	194,500. »	286,500. »	325,500. »
206	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'articolo 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383	450,000. »	450,000. »	450,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	30,690,526. »	42,989,813. »	51,599,029. »



Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
51,308,823. »	52,828,423. »	54,063,973. »	55,063,973. »	56,063,973. »	57,063,973. »	58,063,973. »	58,063,973. »
30,400. »	30,400. »	30,400. »	30,400. »	30,400. »	30,400. »	30,400. »	30,400. »
38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45
4,000. »	4,000. »	4,000. »	4,000. »	4,000. »	4,000. »	4,000. »	4,000. »
37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55
20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »
10,000. »	10,000. »	10,000. »	10,000. »	10,000. »	10,000. »	10,000. »	10,000. »
300,000. »	300,000. »	300,000. »	300,000. »	300,000. »	300,000. »	300,000. »	300,000. »
37,756. »	37,756. »	37,756. »	37,756. »	37,756. »	37,756. »	37,756. »	37,756. »
550,000. »	650,000. »	750,000. »	850,000. »	950,000. »	1,050,000. »	1,150,000. »	1,150,000. »
190,000. »	190,000. »	190,000. »	190,000. »	190,000. »	190,000. »	190,000. »	190,000. »
40,900. »	40,900. »	40,900. »	40,900. »	40,900. »	40,900. »	40,900. »	40,900. »
465,550. »	541,450. »	574,000. »	574,000. »	574,000. »	574,000. »	574,000. »	574,000. »
450,000. »	450,000. »	450,000. »	450,000. »	450,000. »	450,000. »	450,000. »	450,000. »
5,463,429. »	55,159,429. »	56,527,029. »	57,627,029. »	58,727,029. »	59,827,029. »	60,927,029. »	60,927,029. »

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13
	<i>Riporto . . .</i>	30,690,526. »	42,989,813. »	51,569,029. »
(1) 208	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 67, comma 1°, della legge stessa . . . . .	250,000. »	250,000. »	250,000. »
(2) 210	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'articolo 71 della legge stessa . . . . .	350,000. »	350,000. »	350,000. »
211	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa . . . . .	234,000. » <sup>(3)</sup>	234,000. » <sup>(3)</sup>	234,000. » <sup>(3)</sup>
212	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
213	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
214	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
215	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . . . .	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
216	Sussidi ad istituzioni ausiliarie della scuola elementare . . . . .	370,300. »	542,400. »	660,000. »
217	Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche . . . . .	82,500. »	105,500. »	105,500. »
218	Spese per medaglie di benemerita per l'istruzione e l'educazione popolare . . . . .	20,000. »	20,000. »	20,000. »
219	Sussidi annuali a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351) . . . . .	13,000. »	13,000. »	13,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	32,010,326. »	44,504,713. »	53,231,529. »

(1) Il capitolo n. 207 viene soppresso, trasportando i fondi al capitolo n. 192.

(2) Il capitolo n. 209 viene soppresso, trasportando i fondi al capitolo n. 191-bis.

Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
53,463,429. »	55,159,429. »	56,527,029. »	57,627,029. »	58,727,029. »	59,827,029. »	60,927,029. »	60,927,029. »
250,000. »	250,000. »	250,000. »	250,000. »	250,000. »	250,000. »	250,000. »	250,000. »
350,000. »	350,000. »	350,000. »	350,000. »	350,000. »	350,000. »	350,000. »	350,000. »
<sup>(3)</sup> 234,000. »	<sup>(3)</sup> 234,000. »	<sup>(3)</sup> 234,000. »	<sup>(3)</sup> 234,000. »	<sup>(3)</sup> 234,000. »	<sup>(3)</sup> 234,000. »	<sup>(3)</sup> 234,000. »	<sup>(3)</sup> 234,000. »
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
780,800. »	920,000. »	920,000. »	920,000. »	920,000. »	920,000. »	920,000. »	920,000. »
105,500. »	105,500. »	105,500. »	105,500. »	105,500. »	105,500. »	105,500. »	105,500. »
20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »
13,000. »	13,000. »	13,000. »	13,000. »	13,000. »	13,000. »	13,000. »	13,000. »
55,216,729. »	57,051,929. »	58,419,529. »	59,519,529. »	60,619,529. »	61,719,529. »	62,819,529. »	62,819,529. »

(3) Dedotte lire 81.000 stanziato agli articoli 3 e 5, che si trasportano al capitolo 191-bis per lire 35,500 e al capitolo 193 per lire 45,500.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13
	<i>Riporto . . .</i>	32,010,326. »	44,504,713. »	53,231,529. »
220	Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino . . . . .	8,000. »	8,000. »	8,000. »
221	Corsi magistrali speciali: conferenze magistrali, mostre didattiche — Orti agrari sperimentali e festa degli alberi — Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello . . . . .	50,000. »	50,000. »	50,000. »
222	Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone . . . . .	21,000. »	21,000. »	21,000. »
223	Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili . . . . .	13,500. »	13,500. »	13,500. »
224	Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria . . . . .	20,000. »	20,000. »	20,000. »
224 bis	Indennità di trasferimento ai maestri elementari . . . . .	15,000. »	30,000. »	30,000. »
224 ter	Indennità di viaggio e di soggiorno ai membri dei Consigli scolastici residenti fuori delle sedi principali . . . . .	150,000. »	150,000. »	150,000. »
224 quater	Indennità agli insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali . . . . .	<sup>(1)</sup> 70,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »
224 quinq.	Spese d'ufficio e di amministrazione dei Consigli scolastici . . . . .	500,000. »	500,000. »	500,000. »
—	Aumento di stanziamento proveniente dai nuovi posti istituiti nell'organico dell'Amministrazione centrale in conseguenza del riordinamento dei servizi relativi all'istruzione primaria e popolare . . .	239,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »
—	Maggiore stanziamento derivante dal nuovo ruolo organico per l'amministrazione provinciale . . . . .	<sup>(3)</sup> 614,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »
—	Maggiore stanziamento per l'istituzione di nuove scuole normali . . .	»	100,000. »	250,000. »
—	Nuove borse di studio ad alunni e ad alunne delle scuole normali . .	60,000. »	180,000. »	300,000. »
	<b>PARTE STRAORDINARIA</b>			
275	Costruzione, ampliamento e risarcimento edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460) ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	445,000. »	445,000. »	445,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	34,217,226. »	47,286,613. »	56,283,429. »

(1) Compresse lire 30,000 già stanziate all'articolo 5 del capitolo n. 131.

(2) Compresse lire 15,000 per indennità di residenza.

Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
55,216,729. »	57,051,929. »	58,419,529. »	59,519,529. »	60,619,529. »	61,719,529. »	62,819,529. »	62,819,529. »
8,000. »	8,000. »	8,000. »	8,000. »	8,000. »	8,000. »	8,000. »	8,000. »
50,000. »	50,000. »	50,000. »	50,000. »	50,000. »	50,000. »	50,000. »	50,000. »
21,000. »	21,000. »	21,000. »	21,000. »	21,000. »	21,000. »	21,000. »	21,000. »
13,500. »	13,500. »	13,500. »	13,500. »	13,500. »	13,500. »	13,500. »	13,500. »
20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »	20,000. »
30,000. »	30,000. »	30,000. »	30,000. »	30,000. »	30,000. »	30,000. »	30,000. »
150,000. »	150,000. »	150,000. »	150,000. »	150,000. »	150,000. »	150,000. »	150,000. »
<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »	<sup>(1)</sup> 110,000. »
500,000. »	500,000. »	500,000. »	500,000. »	500,000. »	500,000. »	500,000. »	500,000. »
<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »	<sup>(2)</sup> 339,900. »
<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »	<sup>(3)</sup> 814,500. »
400,000. »	700,000. »	1,000,000. »	1,000,000. »	1,000,000. »	1,000,000. »	1,000,000. »	1,000,000. »
420,000. »	540,000. »	600,000. »	600,000. »	600,000. »	600,000. »	600,000. »	600,000. »
445,000. »	445,000. »	445,000. »	445,000. »	445,000. »	445,000. »	445,000. »	445,000. »
58,538,629. »	60,793,829. »	62,521,429. »	63,621,429. »	64,721,429. »	65,821,429. »	66,921,429. »	66,921,429. »

(3) Compresa lire 1,000 per indennità di residenza.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13
	<i>Riporto . . .</i>	34,217,226. »	47,286,613. »	56,283,429. »
276	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari — Quinta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . .	1,000,000. »	1,000,000. »	1,000,000. »
277	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383 per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari — Quinta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge suddetta . . . . .	160,000. »	160,000. »	160,000. »
278	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	495,000. »	495,000. »	495,000. »
279	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . .	140,000. »	140,000. »	140,000. »
280	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa . . . . .	35,000. »	35,000. »	35,000. »
281	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260 ( <i>Spesa obbligatoria</i> ) . . . . .	64,000. »	64,000. »	64,000. »
281 <i>bis</i>	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e delle scuole normali — Onere dello Stato secondo la nuova legge . . . . .	265,502. »	841,506. »	1,372,510. »
281 <i>ter</i>	Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione primaria e popolare . . . . .	300,000. »	500,000. »	<i>per memoria</i>
		36,696,728. »	50,542,119. »	59,569,939. »

(1) Compresa lire 45,000 già proposte con la previsione 1910-11 per i capitoli nn. 278 e 279.

Esercizio 1913-14	Esercizio 1914-15	Esercizio 1915-16	Esercizio 1916-17	Esercizio 1917-18	Esercizio 1918-19	Esercizio 1919-20	Esercizio 1920-21
58,538,629. »	60,793,829. »	62,521,429. »	63,621,429. »	64,721,429. »	65,821,429. »	66,921,429. »	66,921,429. »
1,000,000. »	1,000,000. »	1,000,000. »	»	»	»	»	»
160,000. »	160,000. »	160,000. »	»	»	»	»	»
495,000. »	495,000. »	495,000. »	495,000. »	495,000. »	495,000. »	495,000. »	495,000. »
140,000. »	140,000. »	140,000. »	140,000. »	140,000. »	140,000. »	140,000. »	140,000. »
35,000. »	35,000. »	35,000. »	35,000. »	35,000. »	35,000. »	35,000. »	35,000. »
64,000. »	64,000. »	64,000. »	64,000. »	64,000. »	64,000. »	64,000. »	64,000. »
1,903,514. »	2,434,518. »	2,965,522. »	3,496,526. »	4,027,530. »	4,558,534. »	5,089,538. »	5,355,040. »
<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
82,356,143. »	65,142,347. »	67,400,951. »	67,871,955. »	69,502,959. »	71,133,963. »	72,764,967. »	73,030,469. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito queste tabelle annesse al disegno di legge e delle quali è stata data lettura.

(Sono approvate).

Non rimane ora che un articolo aggiuntivo dell'onorevole Ciccarone.

Ne do lettura:

#### Disposizione transitoria.

All'attuale personale avventizio addetto agli uffici scolastici provinciali si fa salvo il diritto di rimanervi solo a coloro che, a giudizio del prefetto e del provveditore agli studi della provincia, per la prova già fatta, per le attitudini personali, e pei titoli di studio, siano riconosciuti idonei a coprire il posto di archivista e di ufficiale d'ordine.

L'onorevole Ciccarone ha facoltà di parlare. (Conversazioni animate).

Onorevoli colleghi, facciano silenzio; altrimenti sospendo la seduta.

CICCARONE. Io rinunzio a svolgere il mio articolo aggiuntivo, ma desidero di sapere il pensiero del Governo sopra questa questione.

CREVARO, ministro dell'istruzione pubblica. Mi dispiace di non poter dare una risposta favorevole all'onorevole Ciccarone.

BIANCHI LEONARDO, presidente della Commissione. E la Commissione consente nello avviso dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccarone, allora non insiste?

Voci. Ritiri! ritiri!

CICCARONE. Lo ritiro. (Benissimo!)

PRESIDENTE. Allora tutti gli articoli di questo disegno di legge sono approvati.

RUBINI. Chiedo di parlare. (Oh! oh!)

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI. Onorevoli colleghi, abbiamo condotto a termine l'esame di un disegno di legge che segnerà un'orma profonda nella elevazione morale del nostro paese.

Come da opposti versanti di una valle confluiscano le acque a impinguare un unico corso, così le contrarie tendenze, per la bontà e la sincerità delle convinzioni, hanno contribuito ad assicurare il buon successo del nostro lavoro.

Non tutto si manifesterà ottimo alla prova dei fatti; ma dagli insegnamenti infallibili dell'esperienza scaturiranno per l'avvenire sicuri rimedi.

Il dibattito fu vivace, ma quasi sempre cortese ed elevato; ciascuno di noi sentiva

di avere di fronte delle convinzioni altrettanto oneste delle sue. Nè piccolo merito fu quello del nostro Presidente di averlo sapientemente contenuto nei suoi termini. (Applausi vivissimi generali e prolungati — Tutti i deputati si alzano in piedi plaudendo al Presidente — Applausi anche dalla tribuna della Stampa).

La serenità, che per tale guisa ha quasi sempre dominato, specialmente in questi ultimi momenti, mi lascia sperare che ai nostri voti favorevoli si uniranno anche quelli di coloro che, da opposti estremi, alternativamente si sono scostati da noi. (Approvazioni).

Sarebbe questo il più sicuro auspicio per il buon esito di un nuovo ordine di cose, ad assicurare il quale non sarà mai di troppo il concorso di tutti gli uomini di buona volontà. (Vive approvazioni ed applausi).

PRESIDENTE. Invito ora la Commissione a provvedere subito pel coordinamento dei vari articoli di questo disegno di legge. Così tra poco lo voteremo.

#### Risultamento della seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della seconda votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti sul personale del Ministero dell'istruzione pubblica:

Presenti e votanti . . .	250
Maggioranza . . . . .	126
Voti favorevoli . . .	205
Voti contrari . . . .	45

(La Camera approva).

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza:

Presenti e votanti . . .	250
Maggioranza . . . . .	126
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari . . . .	38

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali:

Presenti e votanti . . .	250
Maggioranza . . . . .	126
Voti favorevoli . . .	209
Voti contrari . . . .	41

(La Camera approva).



Concorso dello Stato nelle spese delle feste commemorative del 1911 in Roma e Torino (francobolli e cartoline):

Presenti e votanti . . .	250
Maggioranza . . . . .	126
Voti favorevoli . . .	206
Voti contrari . . . .	44

(La Camera approva).

Convalidazione del regio decreto 27 dicembre 1908, n. 805, portante modificazioni ed aggiunte al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali:

Presenti e votanti . . .	250
Maggioranza . . . . .	126
Voti favorevoli . . .	206
Voti contrari . . . .	44

(La Camera approva).

Costruzione di nuove linee telefoniche intercomunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111:

Presenti e votanti . .	250
Maggioranza . . . . .	126
Voti favorevoli . . .	214
Voti contrari . . . .	36

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Are — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Badaloni — Baslini — Benaglio — Berenga — Berenini — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertesi — Berti — Bertolini — Bettolo — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bolognese — Bonicelli — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Caetani — Calamandrei — Calissano — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Canepa — Canevari — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carcano — Carmine — Casalegno — Casalini Giulio — Caso — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Celli — Centurione — Cermenati — Cerulli — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimirri — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciruolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colonna Di Cesarò — Comandini — Conflenti — Congiu — Coris — Cosentini — Costa-Zenoglio — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

779

Dal Verme — Daneo — Dari — De Amicis — De Benedictis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Dell'Acqua — Dell'Arenella — De Luca — De Nava — Giuseppe — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Rovasenda — Di Saluzzo — Di Scalea — Di Trabia — D'Oria.

Ellero.

Faelli — Falletti — Fani — Fasce — Fazi — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gargiulo — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giuliani — Giulietti — Graffagni — Greppi — Guarracino — Guicciardini.

Joele.

Lacava — La Lumia — Larizza — Leonardini — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Malcang — Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Maraini — Margaria — Masi Saverio — Masi Tullo — Mazzitelli — Mendaja — Merlani — Miari — Milana — Miliani — Modica — Molina — Montagna — Montauti — Montresor — Montù — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Muratori — Murri.

Negri de Salvi — Negrotto.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pacetti — Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Paratore — Patrizi — Pavia — Pellecchi — Perron — Pescetti — Pietravalle — Pinchia — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico — Prampolini. Quaglino.

Raineri — Rampoldi — Rattone — Riccio Vincenzo — Richard — Ridola — Rochira — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Cesare — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scellingo — Sighieri — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Squitti — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Trolonia — Toscanelli — Toscano — Treves — Turati.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Viazzi — Vicini — Visocchi. Wollemborg.

Zaccagnino.

*Sono in congedo :*

Alessio Giovanni.  
Cesaroni — Cornaggia.  
Del Balzo.  
Gallo.  
Lucchini.  
Morelli Enrico.  
Nava Cesare — Nava Ottorino.  
Pini.  
Rastelli.  
Scano.  
Testasecca.

*Sono ammalati :*

Aubry.  
Cottafavi.  
Degli Occhi.  
Marcello — Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici.  
Salandra.  
Tovini.

*Assenti per ufficio pubblico :*

Alessio Giulio.  
Calisse.  
Ginori-Conti.  
Martini — Messedaglia.  
Pozzato.

### Discussione del disegno di legge: Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria.

**PRESIDENTE.** Mentre la Commissione per il disegno di legge sulla scuola elementare e popolare attende al coordinamento delle varie disposizioni, procederemo all'esame di quegli altri disegni di legge di cui gli onorevoli colleghi hanno già notizia; od almeno all'esame di quelli, che sarebbe bene fossero votati oggi dalla Camera e che speriamo non importeranno discussione. (*Approvazioni*).

Il primo è intitolato: « Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria ».

Si dia lettura del disegno di legge.

**CAMERINI, segretario, legge:** (V. *Stampato* n. 554-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Longinotti.

**LONGINOTTI.** Tenendo conto delle condizioni della Camera, rinuncio a parlare. (*Vive approvazioni*).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1910-11 è autorizzata — sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio — l'annua spesa di lire 100,000 per concorre nel pagamento dei sussidi che associazioni professionali — aventi i requisiti prescritti dal regolamento di cui all'articolo 3 — assicurino ai loro soci validi, involontariamente disoccupati e iscritti all'associazione, per detta forma di previdenza, da un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

La disoccupazione che si verifica nelle industrie stagionali in periodi ricorrenti annualmente non è durante tali periodi sussidiata.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Un regolamento da promulgarsi per decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro, del Consiglio della previdenza e del Consiglio di Stato, stabilirà:

a) i requisiti delle associazioni per conseguire le sovvenzioni di Stato e che riguarderanno esclusivamente il carattere professionale del sodalizio e le basi tecniche del suo servizio di previdenza;

b) le norme per la erogazione e la ripartizione delle somme stanziare in bilancio, da versarsi sempre posticipatamente e con le garanzie che esse servano esclusivamente a integrare il sussidio per la disoccupazione involontaria;

c) le altre norme relative alla applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

Il Governo del Re presenterà al Parlamento entro il 30 giugno 1912 una relazione sui risultati ottenuti mercè l'impiego dei fondi di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà fra poco votato a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la mutualità scolastica.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la mutualità scolastica ».

Si dia lettura del disegno di legge.

**CIMATI, segretario,** dà lettura del disegno di legge. (V. Stampato n. 564-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

**VALERI, della Commissione.** Vi sono due piccole aggiunte all'articolo primo concordate dalla Commissione col Governo.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Le Società di mutuo soccorso fra gli alunni ed ex-alunni delle scuole elementari pubbliche e private che abbiano fra i loro scopi quello di assicurare ai soci una pensione di vecchiaia, possono conseguire il riconoscimento dello Stato, purchè lo statuto di esse sia conforme alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4.

Il riconoscimento conferisce alle Società la personalità giuridica e i privilegi indicati nell'articolo 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818. Esso è dato con decreto reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

In questo articolo come, è stato avvertito, vi sono due aggiunte concordate:

Nel primo comma, bisogna aggiungere dopo le parole: *pensione di vecchiaia*, le altre: *a mezzo della Cassa nazionale di previdenza*; e nel secondo comma, dopo la parola: *commercio*, bisogna aggiungere: *d'accordo col ministro della pubblica istruzione*.

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo primo così modificato.

(È approvato).

(Conversazioni animatissime — Molti deputati stanno nell'emiciclo).

**MURATORI.** Che cosa si vota? Non si votano leggi così importanti a questa maniera. È meglio andarsene.

**PRESIDENTE.** Ha ragione, onorevole Muratori! È tanto che prego gli onorevoli deputati di far silenzio e di prendere i loro posti, ma invano!.. Io sono gratissimo dei loro applausi, ma sarei più grato ancora se mi ascoltassero. (Vive approvazioni).

Avverto che si discute sulle mutualità scolastiche, che è anche un argomento importantissimo. (Bene!)

#### Art. 2.

La Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai è autorizzata ad accettare, in uno speciale ruolo con i contributi vincolati alla accumulazione mutua, la iscrizione dei soci delle Società scolastiche di mutuo soccorso riconosciute ai sensi della presente legge dalla età di 6 anni fino alla età di 12 anni.

Raggiunti i 12 anni di età, gli iscritti al ruolo della mutualità scolastica che abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti nei ruoli operai della Cassa Nazionale; quelli che non abbiano i requisiti richiesti sono trasferiti alle Assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa medesima.

La Cassa Nazionale di previdenza assegnerà agli iscritti nel ruolo della mutualità scolastica, che avranno versato un contributo annuo non inferiore a tre lire, una quota annua di concorso nella misura e nei modi che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche contemplate nell'articolo 1º, riconosciute ai sensi della presente legge, le quali inscrivano i propri soci alla Cassa Nazionale di previdenza nel ruolo della mutualità scolastica, lo Stato concede, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento, un contributo annuo non superiore a 50 centesimi per ogni socio iscritto che abbia versato alla Cassa un contributo annuo di almeno tre lire.

A tal fine sarà annualmente iscritta, in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una somma non superiore a lire cinquantamila.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, emanerà il regolamento per la esecuzione della presente legge, entro tre mesi dalla entrata in vigore di essa.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

### Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guardia di finanza.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guardia di finanza.

Si dia lettura del disegno di legge.

**CIMATI, segretario,** dà lettura del disegno di legge. (V. *Stampato* n. 533-A).

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta su questo disegno di legge, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Larizza.

(*Non è presente*).

L'onorevole Larizza non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

Per provvedere all'insegnamento nella Scuola istituita per gli allievi ufficiali della regia guardia di finanza a' termini degli articoli 4, 6 42 della legge 19 luglio 1906, n. 367, modificata a' termini della legge 12 luglio 1908, n. 427, sono costituite cattedre di ruolo per le seguenti materie:

una per le lettere italiane;

una per la matematica, fisica e chimica.

Per le altre materie, da determinarsi nel regolamento, il ministro delle finanze provvederà, affidandole, per incarico da rinnovarsi anno per anno, a ufficiali della regia guardia di finanza e del regio esercito, o a funzionari dell'Amministrazione finanziaria, o agli insegnanti di ruolo, o ad insegnanti di scuole governative medie o superiori.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

La nomina ad una cattedra sarà fatta, di regola, per effetto di pubblico concorso.

Tuttavia il ministro potrà servirsi delle terne di concorsi speciali celebrati da non più di un anno per altre scuole regie, superiori o medie di secondo grado.

I vincitori saranno assunti in servizio col grado di straordinari, nel quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

Saranno assunti definitivamente in servizio, col grado di ordinario, gli insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi per anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi) abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Quando i risultati del periodo di prova non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, lo straordinario è dispensato dal servizio.

La nomina del professore straordinario potrà essere revocata, anche prima che termini il periodo di esperimento, qualora il risultato delle ispezioni ordinate dal ministro consigli tale provvedimento.

Il tempo del servizio prestato come straordinario è in ogni caso valutato agli effetti della pensione.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

Agli insegnanti straordinari ed ordinari sono assegnati gli stipendi indicati dall'annessa tabella A.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario, quattro aumenti quinquennali ciascuno di lire 500, e due aumenti sessennali entrambi pari a un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti quattro aumenti fissi.

Gli aumenti quinquennali potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari, che si trovino ancora a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale del quinquennio.

Anche per gli insegnanti, che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio o del sessennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Si dia lettura della tabella A.

**CAMERINI, segretario,** legge:

## ALLEGATO A.

## Cattedre di ruolo per la scuola allievi ufficiali della R. Guardia di finanza.

	DESTINAZIONE DELLE CATTEDRE	Orario settimanale	Stipendio dello straordinario	Stipendio dello ordinario
1	Lettere italiane . . . . .	15	3,500	4,500
1	Matematica, fisica e chimica . . . . .	15	3,500	4,500

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'articolo 3, insieme con la tabella di cui è stata data lettura.

(È approvato).

## Art. 4.

Ai predetti insegnanti di ruolo sono applicabili le disposizioni della legge 19 luglio 1862, n. 722, sul cumulo degli impieghi e quelle del testo unico 22 novembre 1908 delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Per gli insegnanti che dal Consiglio di amministrazione della massa del Corpo della regia guardia di finanza siano stati nominati ordinari, sono rispettati e confermati i diritti stabiliti nell'atto di nomina. Il tempo utile per l'aumento quinquennale, di cui all'articolo 3, decorre per essi dal giorno della loro nomina ad ordinari.

Il ministro delle finanze ha facoltà di derogare dalla norma del concorso, per la nomina a insegnante straordinario od ordinario, per gli insegnanti di scuole medie, già incaricati, nella scuola, dell'insegnamento di quelle discipline, per le quali, all'attuazione della presente legge, fosse vacante la cattedra di ruolo.

(È approvato).

## Art. 5.

Alla legge citata nell'articolo primo sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato B.

Si dia lettura dell'allegato B.  
CAMERINI, segretario, legge:

## ALLEGATO B.

**Testo delle modificazioni ed integrazioni da apportarsi alla legge 19 luglio 1906, n. 367, modificata a' termini della legge 12 luglio 1908, n. 427, sull'ordinamento della regia guardia di finanza.**

## Art. 11.

Al terzo comma è aggiunto il seguente capoverso:

« La rafferma di un anno può essere concessa per esperimento anche a sottufficiali, appuntati e guardie, che non abbiano raggiunto gl'indicati limiti di servizio o di età, quando per ragioni di salute o di condotta non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata ».

## Art. 18.

È sostituito come appresso:

« Pel matrimonio degli ufficiali della regia guardia di finanza si applicano le norme stabilite pel regio esercito (arma dei carabinieri reali).

« Pel matrimonio dei sottufficiali, appuntati e guardie si applicano le disposizioni in vigore per i militari di truppa del regio esercito, con le varianti e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento ».

## Art. 36.

Nel terzo comma sono tolte le parole: « e sono collocati a riposo ».

## Art. 40.

Alla disposizione della lettera d) è sostituita la seguente:

d) in concessioni continuative o sussidi a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati d'autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio »;

## TABELLA A.

Alla indicazione dei soldi per gli ufficiali è sostituita la seguente disposizione:

« Agli ufficiali della regia guardia di finanza saranno corrisposti gli stipendi per gli ufficiali del regio esercito aventi pari grado ed anzianità.

## TABELLA B

Dopo il primo comma è fatta la seguente aggiunta:

« Sono applicabili agli ufficiali della regia guardia di finanza le leggi sulla posizione di servizio ausiliario in vigore nel regio esercito ».

Nell'ultimo comma sono soppresse le parole seguenti:

« gli ufficiali che non avendo compiuta l'età o gli anni di servizio stabiliti dalla presente legge per liquidare il massimo dell'assegno di riposo e »

## TABELLA C.

« Il ruolo organico per la regia guardia di finanza è diminuito di cinque maggiori ed aumentato di cinque colonnelli ».

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 5, insieme con la tabella della quale è stata data lettura.

(È approvato).

## Art. 6.

Il Governo del Re provvederà ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge, prelevando le maggiori somme occorrenti dai capitoli nn. 129 « *Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza* », 130 « *Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza* » e 130-bis « *Compensi alla guardia di finanza* » dello stato di previsione medesimo.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio di Stato, di coordinare e di pubblicare in testo unico le leggi relative all'ordinamento della regia guardia di finanza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Eugenio Chiesa.

CHIESA EUGENIO. Ricordo all'onorevole ministro delle finanze come, discutendosi la legge sull'ordinamento delle guardie di finanza, io osservavo come sia necessario che venga risolta la questione relativa alla massa, che spetta agli impiegati doganali e che oggi è versata in modo non equo al corpo delle guardie di finanza.

È da un pezzo che questa questione è sospesa ed è venuto ormai il tempo e il momento di risolverla secondo equità.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni pongo a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Veniamo alle disposizioni transitorie:

## Articolo unico.

Gli ufficiali collocati a riposo per aver raggiunto i limiti di età stabiliti dalla legge 12 luglio 1908, n. 367, e che non hanno liquidato il massimo della pensione corrispondente allo stipendio, di cui godevano, potranno essere richiamati in servizio e collocati in posizione ausiliaria pel tempo occorrente a liquidare l'assegno vitalizio nella misura dei quattro quinti dello stipendio medesimo.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

## Discussione del disegno di legge: Istituzione di un ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di un ispettorato del lavoro.

CABRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRINI. Nel desiderio che la discussione di questo disegno di legge possa farsi serenamente, e perchè dall'animo di parecchi deputati esulino alcune legittime preoccupazioni, sarei lieto che il Governo dichiarasse che, se anche l'ora lo consentisse, sarebbe ad ogni modo rimessa a novembre la discussione del disegno di legge che porta il n. 13 all'ordine del giorno, per la istituzione della banca del lavoro. (*Interruzioni — Conversazioni*).

Io per me, come cooperatore, date le censure che sono state fatte a questa istituzione, mi sentirei umiliato se dovessi vedere la discussione stessa rompersi e sommersi.

Dunque restiamo d'accordo fin da questo momento che, se anche l'ispettorato del lavoro passasse rapidamente ed insieme ad esso passassero rapidamente anche altri numeri dell'ordine del giorno, la discussione sulla banca del lavoro sarà rimessa a novembre.

PRESIDENTE. Questo non c'entra con la discussione generale del disegno di legge dell'ispettorato del lavoro.

Si dia lettura del disegno di legge.

CIMATI, segretario legge: (V. Stampato n. 268-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli, avvertendo che vi sono alcuni emendamenti concordati tra Ministero e Commissione.

Prima però di passare all'esame degli articoli, do lettura di un ordine del giorno presentato dalla Commissione:

« La Camera, in attesa di una radicale riorganizzazione legislativa, diretta alla rendenzione dei lavoratori del sottosuolo, fa voti che il Governo voglia provvedere fin d'ora, coi mezzi di cui dispone, a rinforzare la vigilanza del Reale Corpo degli ingegneri minerari sulle condizioni del lavoro nelle cave e nelle miniere nazionali, in conformità alla vigente legislazione e in coerenza allo spirito informatore del presente disegno di legge ».

Metto a partito quest'ordine del giorno.  
(È approvato).

Passiamo dunque alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

È istituito, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un Corpo di ispettori del lavoro, i quali debbono:

a) esercitare la vigilanza per la esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri, in tutti gli opifici, laboratori, cantieri, e lavori sottoposti alle leggi indicate, con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento;

b) compiere le opportune rilevazioni sulle condizioni tecniche, igieniche ed economiche delle singole industrie, sulle questioni riguardanti i rapporti fra il capitale e il lavoro, all'uopo anche valendosi delle informazioni che possano essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie; e, in generale, su tutti gli argomenti di cui all'articolo 10 della legge 21 giugno 1902, numero 246, e all'articolo 1° del relativo regolamento, per la istituzione dell'Ufficio e del Consiglio del lavoro.

I dati raccolti non possono venire pubblicati, nè comunicati a terzi o ad Uffici pubblici di qualsiasi genere, coll'indicazione

della Ditta alla quale si riferiscono, salvo il caso di esplicito assenso della Ditta stessa.

Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica soluzione dei conflitti del lavoro.

A questo articolo Ministero e Commissione propongono il seguente emendamento concordato.

« Nel comma a), dopo le parole: lavoro notturno dei panettieri, inserire: e di quelle altre che alla loro vigilanza venissero espressamente affidate (il resto come nel testo del Ministero).

Colgo questa occasione per raccomandare agli onorevoli ministri e alle Commissioni che quando propongono emendamenti concordati, riportino gli articoli completamente, e non mandino soltanto poche parole da inserire negli articoli stessi; che non vi si capisce niente.

TURATI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI, *relatore*. Avverto che in questo articolo 1° sono incorsi due errori di stampa. Al comma b) dove è detto « di cui all'articolo 10 della legge 21 giugno 1902 », deve dirsi « di cui all'articolo 1° della legge 29 giugno 1902 ».

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 1° con l'aggiunta concordata tra Ministero e Commissione, e con la correzione suggerita dall'onorevole relatore.

(È approvato).

#### Art. 2.

Gli ispettori hanno facoltà di accedere liberamente e di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori sottoposti alla loro vigilanza, nonchè i locali con essi comunicanti e i dormitori ed i refettori annessi agli stabilimenti.

Nel caso di resistenza o di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle singole leggi, sono applicabili quelle comminate dagli articoli 434, 435 e 436 del codice penale.

Gli ispettori hanno diritto di elevare verbale di contravvenzione alle leggi accennate dall'articolo 1.

Questi verbali hanno il valore probatorio di cui all'articolo 340 del codice di procedura penale.

Agli ispettori e agli aiutanti-ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Qui il Ministero e la Commissione propongono il seguente emendamento:

« Nel secondo comma, alle parole: sono applicabili quelle comminate dagli articoli, sostituire: sono applicabili gli articoli, ecc. ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2 con l'emendamento, proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 3.

Gli ispettori devono astenersi, ove non sia assolutamente necessario, dall'indagare processi di lavorazione, che vogliono tenersi segreti, e serbare poi sempre il segreto sopra quelli che venissero a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto pena di multa da lire 500 a 1,000, oltre il risarcimento dei danni, salve, in caso di rivelazione dolosa, le pene comminate dall'articolo 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impre-

sa, industria o costruzione, come pure di esservi in qualunque modo interessati o impiegati.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito in conformità alla Tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti ispettori.

Ai capi di Circolo è affidata la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono, sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dall'articolo 1, con quelle ulteriori specificazioni che sono indicate dal regolamento.

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

CAMERINI, segretario, legge:



## Tabella organica dell'Ispettorato del lavoro concordata fra il Governo e la Commissione.

GRADO	Classe	Numero	Periodo	Stipendio
			per conseguire l'aumento	
			Anni	
Ispettori-Capi Circolo . . . . .	I	4	6	9,000
				8,000
	II	4	5	7,000
				6,000
Ispettori . . . . .	I	7	6	7,000
				6,000
	II	6	5	5,000
			3	4,200
			2	3,600
				3,000
Aiutanti-ispettori . . . . .	I	13	6	4,500
				4,000
	II	12	5	3,500
			3	3,000
			2	2,500
				2,000
Uffici d'ordine . . . . .	»	7	5	2,700
			4	2,400
			3	2,100
			2	1,800
				1,500

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 4 con l'annessa tabella di cui è stata data lettura. *(È approvato).*

**Art. 5.**

Tutte le nomine ai posti compresi nella tabella annessa alla presente legge sono fatte in seguito a concorso per titoli, o per titoli e per esame, secondo le norme che saranno stabilite per decreto reale, udito sulle norme e sulle nomine stesse il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro.

Le promozioni dalla seconda alla prima classe, entro ciascun grado, sono conferite con le norme di cui all'articolo 5 della legge sullo stato degli impiegati (testo unico approvato con regio decreto 22 novembre 1908, n. 693).

La prima ammissione nei ruoli dell'Ispettorato viene fatta per un biennio di prova, trascorso il quale, la nomina diventa definitiva, semprechè il funzionario venga riconosciuto idoneo.

Il Ministero e la Commissione propongono il seguente emendamento:

« Nel comma 2°, sostituire:

Le promozioni dalla seconda alla prima classe, entro ciascun grado, sono conferite esclusivamente per merito, con le norme stabilite nel regolamento ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 5 con l'emendamento sostitutivo proposto dal Ministero e dalla Commissione.

*(È approvato).*

**Art. 6.**

I capi di Circolo sono nominati per concorso fra gli ispettori che abbiano almeno due anni di servizio; quando nessuno degli ispettori riesca dichiarato idoneo, viene bandito un concorso fra le persone indicate nel seguente capoverso.

Il concorso per i posti di ispettore viene bandito, a seconda della necessità del servizio, fra coloro che hanno ottenuto il diploma in ingegneria o i laureati in medicina e fra gli aiutanti-ispettori di prima classe.

Un posto di capo-circolo a disposizione del Ministero, e uno di ispettore, sono riservati ai laureati in medicina; e, per i detti due posti, il Governo del Re avrà facoltà di indire i concorsi anche per la prima classe del rispettivo grado, fino dalla prima applicazione della legge.

Al concorso per i posti di aiutante-ispet-

tore possono prender parte persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il 25° e non oltrepassato il 40° anno di età; che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualità di capi operai o di operai in opificii o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e che abbiano frequentato con buon esito una delle scuole indicate nel decreto reale che stabilirà le norme dei concorsi.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel Corpo degli ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza.

Il Governo e la Commissione a questo articolo propongono i seguenti emendamenti:

« Fra il 2° e il 3° comma, inserire:

« La eventuale differenza in meno fra il nuovo stipendio di ispettore e quello già goduto dall'aiutante ispettore, che abbia vinto il concorso, verrà compensata mercè corrispondente assegno *ad personam* »;

« Sostituire al 3° comma:

« Un posto di capo-circolo a disposizione del Ministero e uno d'ispettore sono riservati ai laureati in medicina; per il primo dei detti due posti, il Governo del Re avrà facoltà d'indire il concorso anche per la prima classe fino dalla prima applicazione della legge ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 6 con gli emendamenti proposti dal Ministero e dalla Commissione, dei quali è stata data lettura.

*(È approvato).*

**Art. 7.**

Ferme restando le disposizioni circa la ispezione degli stabilimenti industriali, contenute nelle leggi richiamate all'articolo 1, lettera a), sarà provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori del lavoro con quella:

a) dei prefetti e delle altre autorità provinciali, comunali e di pubblica sicurezza;

b) degli ispettori delle industrie e dell'insegnamento religioso;

c) degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere;

d) degli Istituti che si propongono di coadiuvare l'applicazione delle leggi sociali; dei sindacati di assicurazione mutua, e inoltre del personale tecnico delle Associazioni per la prevenzione degli infortunii,

che, in relazione al disposto dell'articolo 5 della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro, esegue ispezioni intese ad accertare l'attuazione dei provvedimenti preventivi e delle misure igieniche;

e) degli altri organi di Stato che sono destinati, per le loro funzioni, a vigilare imprese e costruzioni;

f) dei corpi tecnici provinciali e comunali, compresi gli Uffici e Ispettorati del lavoro promossi e sostenuti da enti locali.

Anche a questo articolo 7 c'è un emendamento, proposto dal Ministero d'accordo con la Commissione:

« Al comma d) sostituire:

d) degli Istituti che si propongono di coadiuvare l'applicazione delle leggi sociali; del personale tecnico dei sindacati di assicurazione mutua e di quello delle associazioni, ecc. (il resto come nel testo; soppressa l'ultima frase: e delle misure igieniche) ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 7 con l'emendamento proposto dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

#### Art. 8.

La spesa derivante dalla presente legge sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi finanziari 1910-11, 1911-12 e 1912-13 nelle seguenti somme:

	per stipendi al personale	per tutte le spese inerenti al servizio
Esercizio 1910-11	L. 90,000	L. 70,000
» 1911-12	» 120,000	» 90,000
» 1912-13	» 150,000	» 110,000

(È approvato).

#### Art. 9.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio di Stato, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge, non oltre quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Il regolamento conterrà anche le norme per le indennità di trasferta e per l'anticipazione o rifusione delle spese di viaggio al personale dell'Ispettorato.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese susseguente alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

### Dichiarazioni del presidente del Consiglio sulla Banca del lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ero assente per un istante dalla Camera quando l'onorevole Cabrini ha dichiarato che il pensiero suo e dei suoi amici era che non si dovesse discutere il disegno di legge sulla Banca del lavoro.

Dichiaro che non ho mai pensato alla possibilità che una istituzione così nuova ed importante, la quale, dalle obiezioni e dalla discussione ritardata, non ha che a guadagnare, potesse per sorpresa essere approvata in questo momento; e tanto mi allieto di averla presentata, quanto mi vergognerei di avere una così facile e confusa vittoria. (*Vive approvazioni*).

### Discussione sulla proposta di legge: Carte di libera circolazione sulle ferrovie (Sospesa).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato agli ex-deputati che abbiano almeno cinque legislature ».

Se ne dia lettura.

CAMERINI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 501-A)*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questa proposta di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

GUICCIARDINI. Questa proposta di legge, lo riconosco anche io, per il suo contenuto ha poca importanza, ma come legge di tendenza ha importanza grandissima. A novembre dovremo discutere a fondo tutta la questione ferroviaria; allora sarà il momento di prendere in esame anche la questione della concessione delle carte di libera circolazione. (*Benissimo!*)

Ammetto che anche in queste condizioni della Camera si possano e si debbano discutere leggi di carattere urgente; ma questa legge tale carattere non ha, e per questa ragione ne chiedo il differimento ad altra epoca. (*Vive approvazioni ed applausi*).

PRESIDENTE. Sulla sospensiva è iscritto a parlare per primo l'onorevole Aprile.

APRILE. Onorevoli colleghi, al vostro senno ed alla vostra coscienza chiedo, se è possibile in questo momento dei lavori parlamentari, un momento di attenzione. (*Rumori — Interruzioni*).

Appunto, io appoggio la sospensiva Guicciardini.

*Voci.* Ma sì! Siamo tutti d'accordo!

APRILE. Vi faccio però osservare che questa legge ha una grande importanza perchè concerne esclusivamente deputati ed ex-deputati.

Non entro nel merito della questione, ma desidero ora di sapere come è possibile che una legge di questa importanza, e che involge anche delle responsabilità, si lasci dormire per parecchi mesi all'ordine del giorno per poi presentarla all'ultima ora, per farla votare di sorpresa e quasi all'insaputa. (*Bene!*)

Ne chiedo quindi la sospensiva. (*Approvazioni — Rumori.*)

PRESIDENTE. Ma facciamo silenzio, onorevoli deputati! E soprattutto non perdiamoci in parole inutili, perchè altrimenti non si finirà mai. (*Benissimo!*)

L'onorevole Gallini ha facoltà di parlare contro la proposta sospensiva.

GALLINI, *relatore*. Io faccio il mio dovere: sono agli ordini della Camera.

Onorevole Presidente, metta pure a partito, se crede, la proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito la proposta sospensiva della discussione di questa proposta di legge.

(*È approvata.*)

### Coordinamento del disegno di legge sulla istruzione elementare e popolare.

PRESIDENTE. Procederemo ora al coordinamento della legge sui provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare.

TORRE, *relatore*. Le correzioni di puro coordinamento che, conformemente alle deliberazioni della Camera, debbono essere apportate al disegno di legge sulla istruzione elementare e popolare, sono le seguenti:

All'articolo 1°, in fondo al n. 7, bisogna aggiungere, con riferimento ai capoluoghi di circondario: « i quali non abbiano chiesto di rinunciare alla diretta amministrazione della scuola, a norma dell'articolo 2 ».

Al n. 10, poi, dopo le parole: « dei comuni » occorre aggiungere: « le cui scuole sono amministrate dal Consiglio provinciale scolastico ».

In fondo al primo comma dell'articolo 2, che diventa 4, aggiungere: « nonchè dei comuni ai quali siano applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 3 ».

L'articolo 2-*bis* diventa 2; il 2-*ter* diventa 3; e a questo bisogna aggiungere: « per cento » in due punti.

L'articolo 4 diventa 5, e al settimo comma bisogna aggiungere *si*.

Al n. 3 dell'articolo 5, che diventa 6, bisogna dire: scuole dei comuni « non amministrate dal Consiglio scolastico provinciale ». Varia l'ordine dei numeri, e all'8°, divenuto 9°, occorre dire: scuole dei comuni « non direttamente amministrate ».

All'ultimo comma che fa capoverso a sè, viene aggiunta la parola « assoluta » dopo « maggioranza ».

L'articolo 5-*bis* diventa 7; il 5-*ter* - 8; il 6 - 9; il 6-*bis* - 10; il 7 - 11, dicendosi anche *gestione* invece di *amministrazione*.

L'articolo 8 diventa 12; il 9 - 13; il 10 - 14; e qui vien richiamato l'articolo 12 invece dell'8: l'articolo 11 diventa 15; il 12 - 16; il 12 *bis* - 17; il 13 - 18 (soppressa la parola *dover*).

L'articolo 14 diventa 19; il 15 - 20; il 16 - 21; il 16-*bis* - 22; il 17 - 23, e al sesto comma si richiama la tabella C.

Il 17-*bis* si muta in 24; il 17-*ter* in 25 con riferimento, nel primo comma, agli articoli 20 e 22.

L'articolo 17-*quater* diventa 26; il 17-*quinquies* - 27; il 18 - 28.

Al titolo III bisogna aggiungere: « e del corso popolare »; e l'articolo 19 diventa 29; il 20 - 30; il 21 - 31; il 21-*bis* - 32; il 21-*ter* 33; il 21-*quater* - 34.

L'articolo 22 diventa 35; il 23 - 36; il 24 - 37, e in fondo deve naturalmente dirsi articolo 35 e non più 22.

Il primo comma dell'articolo 25, che diventa 38, deve essere redatto così: « Lo Stato rimborserà ai comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole o ai Consigli scolastici per le scuole da essi amministrate ». In fondo si richiamano, appunto in seguito al coordinamento, gli articoli 29, 30 e 31.

Il primo comma dell'articolo 26, divenuto 39, risulta così formulato: « La direzione didattica è mantenuta nei comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole, a norma della legge, ecc. ».

Il primitivo articolo 27 è stato soppresso, ed ora il 28 diventa 40; il 29 - 41 con riferimento ai comuni: « le cui scuole sono amministrate dal Consiglio scolastico ». Questa è la forma coordinata.

L'articolo 29-*bis* diventa 42, e in fondo, invece di articolo 4 della legge 10 febbraio 1903, n. 45, deve dirsi « articolo 7 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 431 ».

L'articolo 29-ter diventa 43; il 30 - 44; il 31 - 45, e deve dirsi: scuole « non amministrate dai Consigli provinciali scolastici ».

L'articolo 32 diventa 46; il 33 - 47; il 34 - 48; il 35 - 49; il 36 - 50; il 37 - 51; e così tutti gli articoli dal 38 al 44 spostano il loro numero aumentandolo di 14 unità; mentre il 44-bis diventa 59 e il 45 - 60; il 46 - 61; il 46-bis - 62, sopprimendosi in questo articolo anche le parole « da trasformare e con gli altri enti locali ».

L'articolo 46-quater diventa 63 e il 47 - 64 con richiamo al titolo II invece che all'articolo 15 della presente legge; in fondo deve dirsi articolo 19 invece di 14.

L'articolo 48 prende il numero 65; il 49 diventa 66; il 50 - 67, dicendosi al n. 6 *osservanza e adempiono* invece di *adempimento e provvedono*.

L'articolo 50-bis diventa 68; il 50-ter - 69; il 50-quater - 70; il 50-quinquies - 71; il 50-sexies - 72, ed è soppresso il n. 5; il 50-septies - 73; il 50-octies - 74; il 51 - 75, aggiungendosi nel secondo comma « a biblioteche » e dopo *magistrali* « e ad associazioni od enti che promuovano la diffusione e l'incremento di esse biblioteche ».

L'articolo 52 diventa 76, con la soppressione del penultimo comma: il 53 - 77.

L'articolo 54 è soppresso e il 55 diventa 78 con la variante deliberata nel numero dei posti di ispettore da nominarsi per concorso o a scelta del ministro della pubblica istruzione.

Soppressi i primitivi articoli 55-bis - ter, quater e quinquies: il 56 diventa 79, il 56-bis 80, il 56-ter - 81 con quest'aggiunta, dopo le parole « in servizio di comuni » « non soggetti all'Amministrazione del Consiglio provinciale scolastico ».

L'articolo 57 diventa 82; il 58 - 83, dicendosi in fondo al primo comma 1912 invece di 1911.

Il 58-bis diventa 84; il 58-ter - 85, portandosi a 20,000 lire la cifra per la Valle d'Aosta ed aggiungendosi « e di lire 10,000 per le Valli di Susa e del Pinerolese ».

Il 58-quater diventa 86; il 59 - 87; il 60 - 88; il 60-bis 89 e dicendosi articolo 12 invece di 8; il 61 diventa 90; il 62 - 91; il 63 - 92; il 64 - 93; il 65 - 94; il 66 - 95; il 66-bis - 96 e il 66 - ter - 97.

L'articolo 66-quater diventa 98.

Le tabelle sono annesse: A all'articolo 56; A-bis al 56-bis B, C e D all'articolo 57; E agli articoli 44-45 e seguenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo a partito queste proposte di coordinamento.

(Sono approvate).

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui disegni di legge:

Contributo dello Stato alle Casse di soccorso per i disoccupati;

Provvedimenti per la mutualità scolastica;

Istituzione di un ispettorato del lavoro;

Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guarda di finanza;

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare.

Si faccia la chiama.

CAMERINI, segretario, fa la chiama.

### Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

PRESIDENTE. Lasceremo aperte le urne e intanto daremo lettura delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulle condizioni in cui da lungo tempo è lasciata la pretura di Frabosa-Soprana priva affatto di funzionari di cancelleria.

« Giaccone ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sul necessario ampliamento della stazione ferroviaria di Termoli per le pessime condizioni in cui si trova (deficienza di binari, mancanza d'illuminazione, personale limitato, fabbricato insufficiente) dato anche il suo aumentato traffico commerciale e marittimo.

« Leone ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli esteri, sull'agitazione e sulla lotta che si va svolgendo in seno alla colonia italiana a New York e per sapere se il Governo non senta il dovere e la necessità di intervenire per dare appoggio morale a quei nostri connazionali che laggiù, animati da elevato e generoso spirito di onestà e di italianità, cercano di emanciparsi da egemonie personali che sfruttano per interessi privati il nome della patria.

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno per conoscere se intenda di dare vigore al disposto dell'articolo 335 della legge comunale e provinciale, testo unico 21 maggio 1908 in quanto riguarda alla concessa facoltà al Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato: di provvedere

alla mutazione dei distretti delle provincie della Venezia e di Mantova in circondari ed alla sostituzione dei sottoprefetti ai commissari distrettuali.

« Camerini ».

La Camera, convinta della necessità di ulteriori linee ferroviarie militari, in relazione anche a voti espressi dal Comando di stato maggiore, considerando ingiustificato ogni ritardo,

invita il Governo a presentare entro l'anno 1910 un disegno di legge per la pronta costruzione della linea ferroviaria Ostiglia-Camosampiero-Treviso attenendosi per il suo tracciato ai criterii meglio rispondenti alle esigenze della difesa nazionale.

Ellero, Badaloni, Marzotto, Bricito, Morpurgo, Pais-Serra, Ivano e Bonomi, Calda, Di Saluzzo, Manfredi Manfredo, Camerini, Pellerano, Del Balzo, Mezzanotte, Baslini, De Marinis, Leonardi, Bettoni, Di Palma, Morando, Da Como, Rienzi, Ciappi, Scalori, Messedaglia, Roberti, Di Marzo, Valle Gregorio, Ciacci, Cotafavi, Buonvino, Squitti, Mango, Odorico, Negri de Salvi, Bizzozero, Gucci-Boschi, Montù, Miliani, Pozzi, Abbiate, Barzilai, Semmola, Rossi Luigi, Giuliani, Stoppato, Frugoni, Cornaggia, Scellino, Bolognese, Abbruzzese, Gallo, Tinozzi, Caetani, Crespi Daniele, Candiani, Chimienti, Arlotta, Molina, Pistoja, Taverna, Nunziante, Gerardo Capece-Minutolo, Longinotti, Di Trabia, Campi, Agnesi, Cermenati, Bertarelli, Camera, Romeo, Scalini, Scorcianini-Coppola, Torlonia, Soulier, Fabri, De Nicola, Goglio, Masciantonio, Saverio Masi, Gangitano, Bacchelli, Gaetano Rossi, Degli Occhi, Cannavina, Marzotto, Pastore, Cimati, Pozzato, Moschini, Cipriani-Marinelli, Alfredo Capece-Minutolo, Dentice, Greppi, Santamaria, Marsaglia, Margaria, Riccardo Luzzatto, Bonicelli, Salvatore Orlando, Astengo, Montesor, Landucci, Mazzitelli, Tullo Masi, Callaini, Chiaradia, Camerini, Ronchetti, Fera, Gattorno, Galli, Caputi, Fradeletto, Riccio, Faelli, Silvio Crespi, Paniè, Nuvoloni, Cavagnari, Cocco-Ortu, Celesia, Montauti, Magni, Dal Verme, Centurione, Loero, Richard, De Robilant, Indri, Ottavi, Benaglio, Carugati, Brunialti, Compans, Francesco Rota, Lucchini, Hirschel, Pini, Alberto, Giovanelli Romussi, Dell'Acqua, Giovanni Amici, Ci-

raolo, Rebaudengo, Modica, Pinchia, Muratori, Cassuto, Talamo, Gazelli, Attilio Rota, Pasquale Libertini, Simoncelli, Leali, Morelli-Gualtierotti, Faranda, Pasqualino-Vassallo, Pala, Montagna, Larizza, Di Stefano, Daneo, Valeri, Wollemborg, Carlo Gallini, Pagan-Cesa, Maury, Gesualdo Libertini, Danieli, Marcello, Fusinato, Cimorelli, Lembo, De Benedictis, Gerini, Cutruelli, Camillo Mancini, Fazi, Arrivabene, Coris, Ancona, Foscari, Bignami, De Novellis, Bianchini, Di Bagno, Berlingieri, Taverna, Padulli, Maraini, Visocchi, Artom, Turco, Vincenzo Carboni, Giovanni Alessio, Rasponi, Di Cesard, Sanarelli, Castellino, Ferraris Maggiorino, Marazzi, Valli, Battaglieri, Cesare Nava, Brandolin, Scano, Patrizii, Queirolo, Negrotto, Saccagnino, Pipitone, Furnari, Dell'Arenella, Canevari, Cardani, Agnetti, Incontri, Mendaja, D'Ali, Gargiulo.

La Camera invita il Governo a presentare sollecitamente un progetto di legge, il quale o in via di interpretazione o di modificazione di quella vigente sulla tassa di ricchezza mobile dichiarati non essere reddito il sopraprezzo delle azioni industriali e bancarie e quindi non essere soggetto alla tassa di ricchezza mobile, ispirandosi così al giudicato a Sezioni riunite della Suprema Cassazione romana del 21 luglio 1897, alla prima decisione della Commissione centrale amministrativa, alla relativa circolare ministeriale, quanto al voto di tutti i corpi amministrativi competenti del Regno, nello interesse della vita commerciale e industriale italiana.

Graffagni ed altri.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure le interpellanze, ove i ministri competenti non dichiarino, entro il termine regolamentare, di opporvisi.

Per la discussione delle mozioni, provvederemo dopo intervenuti gli accordi necessari fra Governo e proponenti. (*Benissimo!*)

#### Presentazione di proposte di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Merlani e Larizza hanno presentato, ciascuno, una proposta di legge. Le due proposte saranno trasmesse agli Uffici per l'ammissione alla lettura.

### Chiusura e risultamento della terza votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli segretari procedono alla numerazione dei voti).*

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni segrete sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare:

Presenti e votanti . . .	274
Maggioranza . . . . .	138
Voti favorevoli . . . . .	216
Voti contrari . . . . .	58

*(La Camera approva).*

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria:

Presenti e votanti . . .	274
Maggioranza . . . . .	138
Voti favorevoli . . . . .	168
Voti contrari . . . . .	106

*(La Camera approva).*

Provvedimenti per la mutualità scolastica:

Presenti e votanti . . .	274
Maggioranza . . . . .	138
Voti favorevoli . . . . .	211
Voti contrari . . . . .	63

*(La Camera approva).*

Istituzione di un ispettorato del lavoro:

Presenti e votanti . . .	274
Maggioranza . . . . .	138
Voti favorevoli . . . . .	180
Voti contrari . . . . .	94

*(La Camera approva).*

Modificazioni alla legge di ordinamento della regia guardia di finanza:

Presenti e votanti . . .	274
Maggioranza . . . . .	138
Voti favorevoli . . . . .	217
Voti contrari . . . . .	57

*(La Camera approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbate — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Aprile — Are — Artom — Astengo — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Bacchelli — Badaloni — Barzilai — Baslini — Battelli — Benaglio — Berenga — Bergamasco — Berlin-gieri — Bertarelli — Bertesi — Berti — Bertolini — Bettolo — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bignami — Bissolati — Bolognese — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caetani — Calamandrei — Callissano — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Canepa — Canevari — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casalini Giulio — Casolini Antonio — Cassuto — Castoldi — Cavagnari — Cellesia — Celli — Centurione — Cermenati — Cerulli — Chiesa Eugenio — Chiesa Pietro — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarelli — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cipriani Marinelli — Ciruolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — Comandini — Conflenti — Congiu — Coris — Cosentini — Costa-Zenoglio — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

D'Alì — Dal Verme — Daneo — Dazi — De Amicis — De Benedictis — De Bellis — De Cesare — De Felice-Giuffrida — Dell'Acqua — Dell'Arenella — Della Pietra — De Luca — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Novellis — Dentice — De Seta — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Robilant — Di Saluzzo — Di Scalea — D'Oria.

Ellero.

Facta — Faelli — Fani — Fasce — Fazi — Ferraris Carlo — Fiamberti — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Fraccacreta — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gangitano — Gargiulo — Gattorno — Gazelli — Giaccone — Giolitti — Giovanelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Girardi — Girardini — Giuliani — Giuliotti — Graffagni — Greppi — Guaracino — Guicciardini.

Joele.

Lacava — La Lumia — Larizza — La Via — Leonardi — Leone — Libertini Gesualdo — Loero — Longinotti — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Mancini Camillo — Mancini Ettore — Manfredi Giuseppe — Manfredi Manfredo

— Marsini — Masciantonio — Masi Saverio — Masi Tullo — Mendaja — Merlani — Mezzanotte — Milana — Miliani — Modica — Molina — Montauti — Montù — Morgari — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Moschini — Muratori — Murri.

Negri de Salvi — Negrotto.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele.

Pais-Serra — Pala — Pantano — Papadopoli — Paparo — Paratore — Patrizi — Pavia — Pellicchi — Pellerano — Perron — Pescetti — Pietravalle — Pipitone — Podestà — Podrecca — Pozzi Domenico — Prampolini. Quaglino.

Raineri — Rampoldi — Rasponi — Rava — Ravenna — Riccio Vincenzo — Richard — Ridola — Rienzi — Rochira — Romanin-Jacur — Rossi Cesare — Rossi Eugenio — Rossi Luigi — Roth — Rubini — Ruspoli.

Sacchi — Santamaria — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scellino — Schanzer — Scoriarini-Coppola — Sighieri — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Speranza — Squitti — Suardi.

Talamo — Taverna — Tedesco — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscanelli — Toscano — Turati.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Vincini — Visocchi.

Wollemberg.

Zaccagnino.

*Sono in congedo:*

Alessio Giovanni.

Cesaroni — Cornaggia.

Del Balzo.

Gallo.

Lucchini.

Morelli Enrico.

Nava Cesare — Nava Ottorino.

Pini.

Rastelli.

Scano.

Testasecca.

*Sono ammalati:*

Aubry.

Cottafavi.

Degli Occhi.

Marcello — Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici.

Salandra.

Tovini.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Alessio Giulio.

Calisse.

Ginori-Conti.

Martini — Messedaglia.

Pozzato.

*Per l'ordine del giorno.*

PRESIDENTE. Onorevoli deputati; ora dobbiamo accordarci su che cosa la Camera intenda di fare domani. (*Ilarità*). Ma l'ordine del giorno per domani si deve compilare! (*Si ride*). Del resto qualunque cosa la Camera intenda fare, bisogna sempre che essa prenda una formale deliberazione.

**Proroga dei lavori parlamentari.**

**Plauso al Presidente.**

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo di essere interprete della Camera, facendo due proposte: una che con la votazione di questa legge per la scuola noi possiamo legittimamente interrompere i nostri lavori parlamentari; (*Benissimo!*) l'altra che dobbiamo tutti concordi ringraziare il nostro illustre Presidente (*Vivissime approvazioni*) e augurargli le quiete aure a cui ha diritto, perchè la sua resistenza e la sua pazienza parlamentare sono state all'altezza della sua abilità tecnica! (*Tutti i deputati sorgono in piedi — Vivissimi e prolungati applausi, cui partecipano anche le tribune, specialmente quella della stampa*).

PRESIDENTE (*Sorgendo in piedi. — Segni di vivissima attenzione*). Debbo ringraziare tanto l'onorevole Rubini, al quale mi lega sincera amicizia e profonda stima, quanto l'onorevole e illustre Presidente del Consiglio, e con lui tutti i carissimi colleghi della Camera, per le manifestazioni, per me tanto commoventi, delle quali hanno voluto farmi segno.

Vorrei che non la mente, ma il cuore potesse parlare in quest'ora; perchè da esso si sprigiona un'onda di vivissimo affetto, (*Bene! Bravo!*) che tutti voi comprende in un solo abbraccio: tutti, senza distinzione di parte. (*Vive approvazioni*).



Se nell'esercizio de'miei difficili doveri posso qualche volta non aver-corrisposto a tutte le vostre aspettative, (*Nol nol — Applausi*) vi accerto che in tutti i miei atti non ho avuto che un sol fine: il retto andamento delle funzioni parlamentari, per il bene del Paese. (*Benissimo! — Bravo!*)

Ho sempre creduto e credo che il Presidente, nello adempimento del suo alto ufficio, debba ispirarsi alla più assoluta imparzialità, rimanendo superiore ad ogni spirito o passione di parte, e tutelando equamente e scrupolosamente i diritti di tutti.

Auguro a voi, carissimi colleghi, vacanze lietissime; e che a novembre possiate ritornare, come spero di tornare io stesso, (*Sì! sì! — Applausi*) in questa Aula, animati da quel medesimo zelo, che ha reso possibile il compimento di un lavoro ponderoso, e, (a parte qualche momentanea agitazione), grandemente proficuo per il Paese; e tale altresì, specialmente in questi ultimi giorni, da rendere un vero e segnalato servizio alle nostre istituzioni parlamentari. (*Benissimo!*)

Ed invero sarebbe stato veramente penoso che la Camera non avesse ora potuto condurre a termine la discussione di una legge veramente santa per le sue finalità, e così vivamente attesa da tante migliaia di benemeriti educatori, che sperano da essa un meritato sollievo nelle loro condizioni economiche e morali. (*Vivissime approvazioni*).

Ed il mio saluto ed il mio augurio estendo alle vostre famiglie. (*Benissimo! Bravo! — Applausi*).

Non posso, infine, non ricordare che, se l'opera mia ha potuto riuscire gradita a voi ed utile al Paese, lo debbo alla collaborazione costante e veramente affettuosa dei colleghi dell'Ufficio di Presidenza; (*Vivi applausi*) lo debbo al fervore dei funzionari della Camera, lo zelo dei quali avete tutti potuto apprezzare; (*Applausi*) lo debbo alla benevolenza, talvolta forse anche invadente (*Si ride*) della Stampa. (*Vivi applausi anche dalle tribune*).

E dopo ciò, onorevoli colleghi, rinnovo a voi tutti il mio cordiale affettuoso saluto.

(*Vivissimi, unanimi e prolungati applausi, ai quali nuovamente si associano le tribune*).

Ed ora metto a partito la proposta del presidente del Consiglio, rimanendo inteso che il Presidente della Camera è autorizzato a ricevere le relazioni, che fossero presentate durante le ferie.

(*La proposta è approvata*).

La Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 20.30.

---

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

---

Roma, 1910 — Tip. della Camera dei Deputati.

